Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 61 del 15 marzo 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2004 - 15 settembre 2004, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2004 - 15 settembre 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2004 - 15 settembre 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2004. Vengono altresì riprodotti i testi degli Accordi entrati in vigore precedentemente.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno 2004 - 15 settembre 2004 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 dicembre 2004.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 15 GIUGNO 2004-15 SETTEMBRE 2004 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
1. 21 luglio 2000, Budapest Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria sulla cooperazione in materia della qualità della funzione pubblica	21 luglio 2000	9
2. 3 luglio 2002, Roma Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lotta alla criminalità organizzata	5 maggio 2004	15
3. 31 ottobre 2002, Roma Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran in materia di sicurezza	9 giugno 2004	23
4. 12 novembre 2002, Lecce Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso l'ufficio di collegamento italiano in Albania e l'Ufficiale (o Ufficiali) di collegamento albanese (i) in Italia	9 gennaio 2004	33
5. 29 novembre 2002, Roma Agreement between the Government of the italian Republic and the Government of the socialist Republic of Vietnam concerning the «Project for providing technical assistance for institutional enhancement to facilitate the socialist Republic of Vietnam's accession to the World Trade Organization»	19 aprile 2004	41
6. 20 marzo 2003, Budapest Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria per la reciproca tutela delle informazioni classificate	8 luglio 2004	109

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
7.		
29 gennaio 2004, Tirana		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania per la realizzazione del Programma «Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale»	7 settembre 2004	123
8.		
30 gennaio 2004, Pechino		
Agreement for development co-operation between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China	8 luglio 2004	137
9.		
30 gennaio 2004, Pechino		
Memorandum of understanding between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the project «Technical assistance, training and support to control and treat SARS epidemic in China»	8 luglio 2004	149
10.		
15 marzo 2004, Pechino		
Memorandum of understanding between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the cooperation project «Assistance and qualification of the animal husbandry and veterinary medicine college of Xining-Qinghai province»	7 giugno 2004	161
11.		
17 marzo 2004, Tirana		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del Programma «Ristrutturazione ed equipaggiamento di 5 poliambulatori»	11 agosto 2004	171
12.		
7 maggio 2004, Roma		
Dichiarazione congiunta dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Popolare Cinese per l'istituzione del Comitato Governativo Italia-Cina	17 agosto 2004	185
13.		
9 luglio 2004, Maputo		
Accordo per la realizzazione di un programma di cooperazione allo sviluppo nell'ambito di «Rafforzamento della giustizia minorile in Mozambico» tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica del Mozambico e l'United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute	10 luglio 2004	189

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1.	
16 dicembre 1988, Parigi	
Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con allegato Statuto ed allegati vari. *(Vedi legge n. 2 gennaio 1995, n. 15, in G. U. n. 14 del 18 gennaio 1995)*	9 luglio 2004
2.	
3 novembre 2001, Roma	
Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO. *(Vedi legge n. 101 del 6 aprile 2004 in G. U. n. 73 del 23 aprile 2004)*	16 agosto 2004
3.	
20 febbraio 2002, Roma	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla promozione e protezione degli investimenti con Protocollo. *(Vedi legge n. 258 del 19 agosto 2003 in G. U. n. 214 del 15 settembre 2003)*	13 novembre 2003
4.	
24 aprile 2002, Roma	
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983. *(Vedi legge n. 204 dell'11 luglio 2003 in G. U. n. 181 del 6 agosto 2003)*	25 giugno 2004
5.	
29 gennaio 2001, Torino	
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese. *(Vedi legge n. 134 del 3 maggio 2004 in G. U. n. 123 del 27 maggio 2004)*	1º settembre 2004
6.	
29 gennaio 2001, Torino	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra. *(Vedi legge n. 20 del 10 gennaio 2004 in G. U. n. 25 del 31 gennaio 2004)*	1º settembre 2004

1.

Budapest, 21 luglio 2000

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria sulla cooperazione in materia della qualità della funzione pubblica

(Entrata in vigore: 21 luglio 2000)

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DELLA QUALITA' DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Ungheria, di seguito denominati "Parti Contraenti"

- desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia e di cooperazione che legano i due Paesi
- convinti della grande importanza che la qualità della Funzione Pubblica riveste nel processo di sviluppo civile, sociale, economico e culturale dei loro Paesi
- rilevando il comune interesse ad instaurare e sviluppare una collaborazione sempre più stretta sul piano della Funzione Pubblica dei due Paesi
- volendo favorire il dialogo tra le Parti cooperanti e lo scambio di esperienze già acquisite nel settore della Pubblica Amministrazione tra esperti e funzionari dei due Paesi

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le Parti assicurano lo sviluppo della cooperazione e degli scambi bilaterali in materia di Funzione Pubblica facente capo ai rispettivi governi in virtù delle leggi e dei regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi.

Art. 2

Il presente accordo si applica alle seguenti aree:

1. organizzazione e funzionamento della funzione pubblica;
2. riorganizzazione della funzione amministrativa statale, decentramento dell'Amministrazione pubblica centrale e sviluppo del funzionamento delle Istituzioni;
3. la ripartizione delle funzioni tra la sfera politica e quella amministrativa;
4. le forme di controllo della pubblica amministrazione;
5. lo sviluppo del funzionamento delle istituzioni regionali, locali e territoriali;
6. diritti e doveri del funzionario, con particolare riguardo alla formazione del rapporto giuridico di pubblico impiego, nonché alla valutazione dell'operato del funzionario;
7. aggiornamento e formazione dirigenziale dei funzionari;
8. gestione delle risorse umane nel settore pubblico;
9. La modernizzazione della Pubblica Amministrazione, ed in particolare:

- trasparenza delle decisioni amministrative;

- miglioramento dei rapporti con i cittadini e le compagini sociali;
- costante miglioramento dell'azione amministrativa;
- razionalizzazione delle procedure amministrative;

10. la ricerca e le esperienze in diritto e politiche europee, con particolare riferimento all'incidenza sull'apparato amministrativo delle Parti Contraenti;
11. le Amministrazioni dello Stato e Funzione Pubblica Europea;
12. altre aree di cooperazione concordate tra le Parti.

Art. 3

La cooperazione nelle aree definite nell'Articolo 2, potrà essere realizzata nelle seguenti forme:

1. scambi di visite a livello ministeriale;
2. missioni di esperti;
3. servizi di breve, media e lunga durata di funzionari di una Parte nelle Amministrazioni dell'altra;
4. viaggi di studio e ricerca;
5. sessioni di perfezionamento presso Enti di formazione delle Parti Contraenti;
6. seminari scientifici e altri programmi di perfezionamento;
7. scambi di documentazione e di pubblicazioni;
8. ricerche congiunte su tematiche d'interesse comune;
9. altre forme di cooperazione concordate tra le Parti.

Art. 4

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:
per la Repubblica Italiana:
il Ministro per la Funzione Pubblica,

per la Repubblica di Ungheria:
il Ministro responsabile dell'Ufficio del Primo Ministro per il tramite del Sottosegretario alla Funzione Pubblica e alla Politica Territoriale.

Art. 5

Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi di cooperazione del presente Accordo, le Parti Contraenti concordano di creare un gruppo di lavoro misto.

Il Gruppo di Lavoro, formato da rappresentanti delle due Parti curerà lo sviluppo della cooperazione in materia di Funzione Pubblica promuovendo l'approvazione, l'elaborazione e l'esecuzione dei relativi progetti.

I progetti approvati saranno realizzati nei limiti delle leggi di bilancio delle Parti Contraenti.

Art. 6

Il gruppo misto di lavoro si riunirà due volte all'anno, alternativamente in Ungheria e in Italia.
Le spese relative alle riunioni del gruppo di lavoro misto saranno a carico rispettivamente delle due Parti. La Parte che invia i partecipanti alla riunione del gruppo di lavoro, nei limiti della propria legge di bilancio annuale, sopporterà le relative spese di viaggio e di soggiorno. La Parte ospitante faciliterà il soggiorno della delegazione della Parte ospitata e sopporterà le spese relative all'organizzazione materiale della riunione secondo il principio di reciprocità e nei limiti previsti dalla propria legge finanziaria.
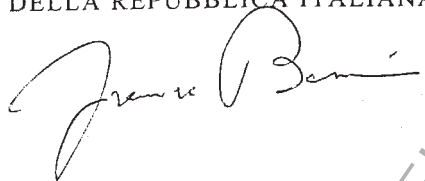
Art. 7

La presente Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della sua notifica all'altra Parte Contraente.
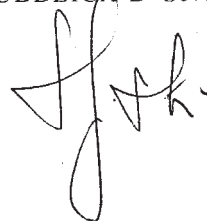
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Intesa.

Fatto a Budapest, il 21 luglio 2000, in due esemplari originali in lingua italiana e ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

2.

Roma, 3 luglio 2002

Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lotta alla criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 5 maggio 2004)

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità organizzata in ogni settore colpiscono in modo rilevante entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata;

RICHIAMANDO la Risoluzione n.45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti in materia, si impegnano a compiere ogni attività alfine di intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Le Parti Contraenti concordano che verranno tenute consultazioni tra i rappresentanti dei rispettivi Ministeri dell'Interno, che saranno convocate ogni

qual volta le Parti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.

Le Parti Contraenti stabiliscono che le strutture competenti all'esecuzione del presente Accordo sono, per la Repubblica Italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale, per gli aspetti criminali, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia - Servizio Relazioni Internazionali, per gli altri aspetti di competenza; per la Repubblica di Moldova, il Ministero dell'Interno.

Articolo 2

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata anche mediante l'utilizzo di mezzi moderni di collegamento.

Saranno altresì individuati punti di contatto tra le strutture competenti dei due Ministeri dell'Interno. Le Parti Contraenti si scambieranno tale informazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

In conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, gli Organi competenti dell'altra Parte Contraente potranno promuovere procedure investigative, nel territorio del proprio Stato, nel caso di attività concernenti la criminalità organizzata anche al fine di evitare azioni terroristiche;
b) la Parte Contraente richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali con le disposizioni degli atti normativi internazionali in materia.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione nel campo della lotta contro la criminalità organizzata debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi, nonché, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, al ricorso all'istituto dell'espulsione.

Articolo 7

Le Parti Contraenti convengono che la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata si effettuerà anche mediante:

a) lo scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa, di informazioni, attinenti alle varie forme di criminalità organizzata e alla lotta contro di essa;
b) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, negli Stati di ambedue le Parti Contraenti, di corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
c) lo scambio di informazioni operative di reciproco interesse relative ad eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati negli Stati di ambedue le Parti Contraenti;
d) lo scambio di atti legislativi e provvedimenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato, nonché di informazioni sui mezzi tecnici utilizzati nelle operazioni di polizia;
e) la collaborazione nella ricerca delle cause, delle strutture, della genesi e della dinamica, nonché delle forme in cui si manifesta la criminalità organizzata, fra cui in particolare quella di stampo mafioso;
f) il costante e reciproco scambio di esperienze e tecnologie inerenti la sicurezza delle reti di comunicazione telematiche;

g) il periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica;
h) lo scambio di informazioni operative in ordine alle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata al cui perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti Contraenti, quali quelle riguardanti la falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali, il traffico di opere d'arte e d'antiquariato, di tabacchi lavorati e metalli preziosi, il traffico di auto rubate, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, i reati informatici, nonché altri crimini particolarmente pericolosi, quali quelli terroristici, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico d'armi e munizioni, di materiale esplosivo e strategico, la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, l'immigrazione clandestina e le organizzazioni criminali che la favoriscono, ed il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e le operazioni economico-finanziarie connesse a tale reato, scambiandosi in tal caso quelle notizie che possono consentire per i casi di comune interesse il sequestro e la confisca dei medesimi.
i) lo scambio di informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attività della criminalità organizzata.

Articolo 8

In particolare per quanto riguarda il traffico illecito di sostanze stupefacenti, agli effetti del presente Accordo "sostanze stupefacenti" sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971;- come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

La collaborazione riguarda, nel rispetto delle legislazioni nazionali, anche i precursori e le sostanze chimiche essenziali ed è rivolta a:

a) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
b) lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;

c) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere.

Le Parti Contraenti si impegnano a utilizzare, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, la tecnica delle "consegne controllate, definite dall'articolo 1K della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988.

Articolo 9

Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Accordo dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

Articolo 10

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre Autorità unicamente previa autorizzazione scritta dalla Parte Contraente che li aveva comunicati.

Articolo 11

Le Parti Contraenti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste dal presente Accordo qualora ritengano che la loro esecuzione possa compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte Contraente richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Contraente richiedente il diniego di assistenza, specificandone i motivi.

Articolo 12

Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.
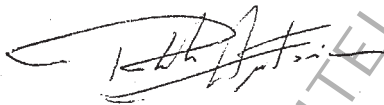
Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno, per via diplomatica, l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni e rimarrà in vigore per un periodo di tempo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3.7.2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e moldava, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

3.

Roma, 31 ottobre 2002

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran in materia di sicurezza

(Entrata in vigore: 9 giugno 2004)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran di seguito denominati "le Parti";

NELL'AMBITO dei rapporti di amicizia tra i due Paesi e consapevoli che i fenomeni criminali transnazionali in ogni settore colpiscono entrambi i Paesi minacciando l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

CONSAPEVOLI dell'importanza del rafforzamento e dell'incremento della collaborazione nel campo della sicurezza tra le Parti e della collaborazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata transnazionale;

NELLA FERMA VOLONTA' di rispettare la sovranità nazionale, l'integrità territoriale, le leggi ed i regolamenti nazionali, gli obblighi internazionali, i diritti umani e legali dei cittadini dei due Paesi;

RICHIAMANDO le rilevanti Convenzioni delle Nazioni Unite;

CONSIDERATI il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran sulla cooperazione in materia di lotta al traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, firmato a Roma il 10 marzo 1999, nonché la Dichiarazione congiunta in tema di collaborazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Islamica dell'Iran ed il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana, firmata a Teheran il 7 gennaio 2001;

NELL'AMBITO delle competenze dei Ministeri dell'Interno dei due Paesi;

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1
(Settori di collaborazione)

Le Parti, al fine di garantire la sicurezza e contrastare la criminalità transnazionale in tutte le sue varie manifestazioni, si impegnano ad avviare una collaborazione finalizzata a prevenire, ad indagare ed a reprimere attività criminose, in particolare, nei seguenti settori:

- criminalità organizzata;
- terrorismo;

- traffico illecito di stupefacenti;
- traffico illecito di opere d'arte e del patrimonio culturale, traffico di valuta e di oggetti di valore, nonché di altre materie e merci il cui traffico illecito viene riconosciuto come reato secondo le leggi nazionali delle due Parti;
- falsificazione di documenti pubblici, valuta, titoli e carte di credito, timbri ufficiali e sigilli di Stato, reati di natura economica, quali il riciclaggio di denaro;
- contraffazione di passaporti, visti, documenti di viaggio o loro utilizzo;
- traffico illecito di armi, munizioni, materiale esplosivo, nucleare, radioattivo, chimico e biologico;
- transito illegale alle frontiere e le attività criminali ad esso connesse;
- traffico di esseri umani, con particolare riferimento all'abuso di minori;
- reati informatici e altri reati commessi attraverso l'uso di mezzi di comunicazione.

Articolo 2
(Lotta al terrorismo)

Le Parti si impegnano a collaborare nella prevenzione e repressione delle attività dei gruppi terroristici che, secondo le leggi interne delle due Parti o sulla base delle relative Convenzioni internazionali vincolanti per entrambi i Paesi, vengono riconosciute come reati, qualora tali reati vengano commessi contro i cittadini o gli interessi di ciascuna delle due Parti.
In particolare esse si impegnano a:
- scambiare informazioni sulle tecniche, sulle modalità di azione delle organizzazioni terroristiche e sui reati da queste commessi anche per finalità di supporto logistico e finanziario;
- sviluppare la cooperazione di polizia per l'identificazione e la ricerca di persone responsabili di fatti delittuosi previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi, ferma restando la collaborazione in ambito Interpol;
- scambiare informazioni ed esperienze sui metodi e le tecniche utilizzate ai fini della prevenzione e della lotta al terrorismo.

Articolo 3
(Lotta al traffico illecito di droga)

Nell'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformità con le Convenzioni adottate ed emendate dalle Nazioni Unite, le Parti svolgeranno attività di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:
- scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, metodi usati dai trafficanti, tecniche ed esperienze di indagine e

prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;

- programmazione di corsi di addestramento professionale di esperti e di operatori di polizia, scambio di esperienze e metodi di addestramento e impiego di unità cinofile antidroga;
- scambio di esperienze, misure e programmi adottati per prevenire l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 4
(Metodi di collaborazione)

Le Parti allo scopo di prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, nonché il terrorismo e altre simili manifestazioni criminali specificate nel presente Accordo, collaboreranno inoltre:

- nello scambio di informazioni sulle persone e sui gruppi coinvolti;
- nello scambio di informazioni sulla normativa che disciplina i reati previsti dal presente Accordo;
- nello scambio di esperti e specialisti sulla base della richiesta di una delle due Parti;
- nello svolgimento di corsi di formazione congiunti destinati ad esperti del Ministero dell'Intero e delle Forze di polizia, che saranno formalizzati con separate intese;
- nello scambio di informazioni e di esperienze nel settore del controllo dei transiti alle frontiere e delle presenze degli stranieri ricercati dalle Autorità giudiziarie dei rispettivi Paesi;
- nello scambio di informazioni e di esperienze sulle misure adottate per la sicurezza dei trasporti stradali, ferroviari, marittimi e degli aerei civili;
- nello scambio di esperienze sull'organizzazione, gestione, addestramento ed istruzione delle Forze di polizia;
- nello scambio di informazioni ed esperienze su armi e munizioni, materiale esplosivo, materiale nucleare ed altri materiali radioattivi e sostanze chimiche e biologiche pericolose;

Le richieste di informazioni, insieme ad una sintesi relativa alle motivazioni che le hanno determinate, saranno trasmesse alle Autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 8 del presente Accordo.

Articolo 5
(Cooperazione tecnico - scientifica)

Le Parti coopereranno nella ricerca scientifica e nello scambio di informazioni tecniche riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico, nella promozione di metodi e strumenti per la prevenzione e la lotta al crimine nello scambio di esemplari di attrezzature in dotazione alla Polizia, qualora richiesto da una delle Parti.

Articolo 6
(Collaborazione tra gli Uffici Interpol)

Le Parti approfondiranno e svilupperanno la collaborazione tra gli Uffici Centrali Nazionali Interpol dei due Paesi attraverso:

- lo scambio d'informazioni sul traffico di esseri umani e sulle organizzazioni criminali che lo gestiscono;
- l'invio nelle forme più rapide all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol dell'altro Paese di informazioni corredate da fotografia ed impronte digitali, nonché di rapporto sul reato commesso dai cittadini arrestati nel territorio dell'altro Paese;
- l'invio nelle forme più rapide all'Interpol di fotografie, impronte digitali e precedenti penali dei cittadini coinvolti in attività di criminalità organizzata o di terrorismo sul territorio dell'altro Paese.

Articolo 7
(Attività investigative)

La collaborazione in tema di lotta contro la criminalità organizzata e terroristica e la ricerca di latitanti sospetti responsabili di fatti delittuosi o terroristici avverrà tramite gli Uffici Interpol dei due Paesi.

Ciascuna Parte di propria iniziativa o a richiesta dell'altra Parte effettuerà sul proprio territorio attività investigative, comprese quelle su persone sospette e rei.

I risultati di tali attività investigative che riguardano l'altra Parte saranno scambiati tra le due Parti, compresi quelli relativi agli intestatari delle utenze telefoniche sia fisse che mobili ed ai beni sequestrati, per gli sviluppi sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 8
(Applicazione dell'Accordo)

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica Islamica dell'Iran sono le Autorità delle due Parti competenti per l'esecuzione del presente Accordo.

Ai fini dell'attuazione concreta del presente Accordo le Parti stabiliscono che le strutture responsabili competenti sono per la Repubblica Italiana, il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno per gli aspetti criminali e, per gli altri aspetti, il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno, per la Repubblica Islamica dell'Iran, la Direzione Generale per la Sicurezza del Ministero dell'Interno per gli aspetti relativi all'ordine ed alla sicurezza mentre, per gli altri aspetti, l'Ufficio delle Relazioni Internazionali del Ministero dell'Interno.

Al fine di consentire il reciproco scambio delle informazioni, le Parti si comunicheranno, per iscritto, i Punti di Contatto.

Articolo 9
(Comitato Misto)

Le Parti concordano sulla costituzione di un Comitato Misto, che è presieduto per la Repubblica Italiana da un Sottosegretario di Stato all'Interno e per la Repubblica Islamica dell'Iran dal Vice Ministro dell'Interno ed è composto da sei membri per ciascuna Parte.

Il Comitato avrà il compito di attuare la cooperazione bilaterale, valutare e supervisionare l'esecuzione del presente Accordo, proponendo eventuali modifiche.

Il Comitato deciderà sugli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Accordo.

Il Comitato è inoltre competente a decidere su eventuali divergenze che dovessero conseguire all'applicazione del presente Accordo.

Le riunioni del Comitato Misto avranno luogo una volta l'anno, alternativamente nei due Paesi o, in caso di urgenza, a richiesta di una delle Parti.

Articolo 10
(Informazioni e documenti)

Le informazioni ed i documenti scambiati in base al presente Accordo sono riservati e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni

indicate dal Paese che li fornisce. Tali informazioni e documenti verranno messi a disposizione di terzi solo previa autorizzazione scritta del Paese che li fornisce.

In ogni caso, le informazioni ed i documenti forniti saranno conservati dal Paese ricevente in base alle leggi vigenti.

Articolo 11
(Casi di rifiuto di collaborazione)

Le Parti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione nei casi seguenti:
- violazione della sovranità nazionale;
- compromissione o minaccia dell'ordine pubblico e della sicurezza, degli interessi nazionali o di altri interessi primari del Paese;
- contrasto con le leggi nazionali;
- compromissione del buon esito di un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.

In questi casi la Parte che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente i motivi del diniego all'altra Parte per iscritto tramite le Autorità citate nel secondo paragrafo dell'articolo 8 del presente Accordo e, quando necessario, tramite i canali diplomatici.

Articolo 12
(Rapporti con altri Accordi)

Il presente Accordo non pregiudica l'attuazione degli impegni derivanti da altri Accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, firmati dalle Parti.

Articolo 13
(Validità dell'Accordo)

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Il presente Accordo, che avrà durata illimitata, potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente tramite via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 31 ottobre 2002 in due originali, ciascuno nella lingua italiana, farsi e inglese, consistente in una premessa e tredici articoli, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL MINISTRO DELL'INTERNO
ON. GIUSEPPE PISANU

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
IL MINISTRO DELL'INTERNO
S.E. ABDOLVAHED MOUSAVI LARI

4.

Lecce, 12 novembre 2002

Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso l'ufficio di collegamento italiano in Albania e l'Ufficiale (o Ufficiali) di collegamento albanese (i) in Italia

(Entrata in vigore: 9 gennaio 2004)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA CONCERNENTE LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI A SOSTEGNO DELLE FORZE DI POLIZIA ALBANESI E LA COLLABORAZIONE TRA I DUE PAESI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLEGAMENTO ITALIANO IN ALBANIA E L'UFFICIALE (O UFFICIALI) DI COLLEGAMENTO ALBANESE (i) IN ITALIA.

- Visto l'Accordo in vigore tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Tirana il 24 agosto 1991;

- Tenuto conto del Protocollo Aggiuntivo firmato a Tirana il 24 agosto 1991 dai Ministri dell'Interno della Repubblica Italiana e dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, ad integrazione del precedente Accordo;

- Preso atto del Processo Verbale della 1^ riunione del Comitato Bilaterale italo – albanese di cui all'Accordo del 24 agosto 1991, svoltasi a Tirana il 9 dicembre 1996;

- Considerati i Protocolli d'Intesa bilaterali siglati negli anni 1997, 1998, 2000 e 2001;

- Valutati i risultati conseguiti dalla Missione Italiana Interforze nell'attività di consulenza, addestramento e assistenza a favore delle forze di polizia albanesi e dall'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze, in collaborazione con la polizia albanese, nella lotta alla criminalità, nonchè le iniziative sviluppate dal Ministero dell'Ordine Pubblico albanese per l'aggiornamento dei profili organizzativi ed operativi della Polizia di Stato schipetara;

- Confermato il reciproco interesse al rafforzamento delle intese per conferire una maggiore efficacia e sistematicità alla lotta contro la

criminalità organizzata ed al contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti tra l'Italia e l'Albania;

– Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, qui di seguito denominati Parti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Parte italiana, in relazione alle esigenze connesse con la realizzazione dei programmi previsti dai precedenti Protocolli d'Intesa, presta, ove necessario, su richiesta della parte albanese, l'ulteriore sostegno alle Forze di polizia schipetare, ad integrazione delle attività di consulenza e addestramento finora espletate.

Art. 2

Per assicurare un più efficace contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, attraverso un aggiornato dispositivo navale per il controllo delle coste albanesi, la Polizia di Confine schipetara, impiegando anche i mezzi navali e le attrezzature tecniche cedute da parte italiana, a titolo gratuito, per aumentarne la capacità operativa, garantisce il pattugliamento della intera fascia costiera, con l'assistenza, fino al 31.12.2003, di unità navali delle Forze di polizia italiane.

Saranno perfezionate intese, a livello tecnico-operativo, per le necessarie integrazioni delle attività di contrasto dei citati fenomeni lungo le coste con quelle svolte dalla Polizia di Confine albanese sul proprio territorio.

La parte albanese darà attuazione alle iniziative volte a facilitare il coordinamento tra le attività specificate nei precedenti commi e quelle previste dagli accordi bilaterali e multilaterali riguardanti il controllo dei propri confini terrestri e marittimi.

Resta confermato l'impiego, secondo le modalità concordate a livello tecnico, dei mezzi aerei delle Forze di polizia italiane per assistere l'attività della polizia albanese nelle operazioni di prevenzione generale e di contrasto della criminalità.

Art. 3

La cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità, in particolare quella organizzata, ed ai traffici illeciti che interessano i due Paesi, è sviluppata in modo sistematico attraverso l'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze istituito in Albania e dall'Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) distaccato (i) in Italia.

Art. 4

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale (o gli Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia assicurano fino al 31 dicembre 2003, fatti salvi eventuali rinnovi, il necessario raccordo informativo ed investigativo con le strutture di polizia del Paese ospitante, destinato ad incrementare la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.

L'azione dei medesimi si conforma alle linee programmatiche fissate dall'Accordo bilaterale e dal Protocollo Aggiuntivo del 24 agosto 1991 e tiene conto degli esiti della cooperazione sviluppata ai sensi dei Protocolli d'Intesa sottoscritti dalle Parti contraenti nei decorsi anni.

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania espleta, altresì, il raccordo con il Centro Cooperazione Internazionale Antitraffico di Valona attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle attività del citato organismo.

Per le questioni concernenti lo status, i privilegi e le immunità del personale dell'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze, nonché dei beni e delle proprietà del medesimo, i termini d'impiego e le condizioni di servizio, le facilitazioni di comunicazione e valutarie, i reclami, i procedimenti legali, la soluzione delle controversie e quant'altro connesso con la presenza e l'attività dell'Ufficio in Albania, si applicherà, mutatis mutandis, quanto disposto dal "Memorandum of Understanding on the status of the EC Police Assistance (ECPA) project in Albania" tra il Governo dell'Albania e l'Unione Europea, sottoscritto a Tirana in data 6 marzo 2002.

Analogo trattamento va riservato alla componente navale ed aerea delle Forze di polizia italiane ed al relativo personale, nonché agli specialisti di queste ultime, impegnati, di volta in volta, in attività di supporto, consulenza, addestramento ed assistenza a favore della polizia schipetara.

Analoga disciplina è prevista per l'Ufficiale (i) di Collegamento albanese (i) presente (i) sul territorio italiano.

Per gli altri aspetti delle garanzie a favore dei rappresentanti delle Forze di polizia italiane restano valide, inoltre, le disposizioni previste nei precedenti Protocolli d'Intesa.

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania continua a svolgere il coordinamento delle attività di cui agli artt.1 e 2 del presente Protocollo, finalizzandole al contrasto della criminalità e dei traffici illeciti.

Art.5

L'Ufficio di Collegamento Italiano Interforze in Albania e l'Ufficiale (o gli Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia collaborano, rispettivamente, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Ministero dell'Ordine Pubblico albanese e con l'omologa Direzione Centrale del Ministero dell'Interno Italiano - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad essi sono assegnati i seguenti compiti:

- raccolta e analisi delle informazioni sull'andamento della criminalità, sulle associazioni e sui soggetti criminali e sui traffici illeciti di interesse comune per i due Paesi;
- approfondimento delle informazioni in ordine a specifiche indagini;
- ricerca di latitanti;
- assistenza di polizia sul piano tecnico e scientifico;
- agevolazione dell'attività delle autorità giudiziarie nazionali presso le competenti autorità del Paese ospitante;
- studio delle linee di politica criminale volte a superare le difficoltà operative derivanti dalle difformità dei sistemi giuridici dei due Paesi.

Art. 6

Le Parti, nel garantire il reciproco scambio di informazioni in materia di criminalità e traffici illeciti per il tramite delle strutture di collegamento previste dal presente Protocollo, si impegnano a non comunicare ai Paesi Terzi le informazioni acquisite dall'Ufficio o dagli Ufficiali di collegamento, senza l'assenso del Paese che le ha fornite.

Art. 7

Ciascuna Parte contraente assume l'onere inerente al finanziamento dei propri Uffici e alla gestione del personale.

Art.8

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lecce il 12·11·2002 in due testi originali facenti ugualmente fede ciascuno, nelle lingue italiana e albanese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

5.

Roma, 29 novembre 2002

Agreement between the Government of the italian Republic and the Government of the socialist Republic of Vietnam concerning the «Project for providing technical assistance for institutional enhancement to facilitate the socialist Republic of Vietnam's accession to the World Trade Organization»

(Entrata in vigore: 19 aprile 2004)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CONCERNING

THE "*PROJECT FOR PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE FOR INSTITUTIONAL ENHANCEMENT TO FACILITATE THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM'S ACCESSION TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION*"

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government", represented by the Ministry of Foreign Affairs (MAE) and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, henceforth referred to as "the Vietnamese Government", represented by the Ministry of Trade (MOT)

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation particularly related to the institutional enhancement sector;

WITHIN the framework of the Minutes of the Meeting of the Joint Sub-Commission on Development Co-operation signed in Hanoi on 7-8 December, 2000;

EXPRESSING their desire to implement the Project named "Project for providing Technical Assistance for Institutional Enhancement to facilitate the Socialist Republic of Vietnam's Accession to the World Trade Organization";

have agreed as follows:

ARTICLE I
PARTS OF THE AGREEMENT

This Agreement is composed of ten articles and a Technical Annex. The Technical Annex shall be considered a substantial part of this Agreement.

ARTICLE II
PROJECT OBJECTIVE

The general objective of the Project is to enhance the skills and knowledge of Vietnamese policy and regulations makers in addition of researching and organizing current knowledge body in order to develop a long-term subsidy and countervailing measures policy and WTO-compatible detailed regulations which will support domestic production while establishing fair competition for domestic producers.

ARTICLE III
PROJECT ACTIVITIES

The Project is directly managed by the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs of Italy (MAE-DGCS) in co-ordination with the Multilateral Trade Policy Department of the Ministry of Trade of Vietnam (MOT-MTPD) on the basis of the attached Technical Annex. The MAE-DGCS is responsible for the appointment of the Project Director/Research Co-Director, with the consent of the MOT. The MOT is responsible for the appointment of the Co-Project Director/Research Director, with the consent of the MAE-DGCS. The Project activities, listed by Project's component, to be implemented in a period of 19 months will be the following:

a) The Project Management Component, managed by the expatriate Project Director/Research Co-Director and the Vietnamese Co-Project Director/Research Director with the supervision and technical coordination of the Project's Scientific Committee, shall develop the following main activities:
   1) Project Preparation;
   2) Project Implementation;
   3) Project Closing and Final Reporting;
   4) Project results public dissemination.

b) The Training Component, managed by an International Training Institution (ITI) under contract with the DGCS, shall develop the following main activities:
   1) Basic Training Course;
   2) Initial Follow-up and Evaluation Workshop;
   3) Tailor-made Training Course composed of four phases;
   4) WTO Trade Policy Course participation through scholarships;
   5) Intermediate Follow-up and Evaluation Workshop;
   6) Final Seminar presentation of Training Component results.

c) The Research Component, managed by the Vietnamese Co-Project Director/Research Director with the technical assistance by the expatriate Project Director/Research Co-Director, shall develop the main following activities:
   1) The drafting of the Research Terms of Reference;
   2) The collection and organization of the existing pertinent Vietnamese law and regulations and body of experience;
   3) The drafting of Subsidies and Countervailing Measures policy and regulations;
   4) Final Seminar presentation of Research Component results.

ARTICLE IV
COMMITMENTS OF THE ITALIAN GOVERNMENT

The Italian Government, for the realisation of the Project, shall provide :

a) An ODA non-refundable grant, up to a total of € 751,949.83 (Seven hundred fifty one thousand nine hundred forty nine EURO eighty three cent) to be directly managed by the MAE-DGCS and composed of the following investment items:

1) Project Director/Research Co-Director	€ 207,357.51
2) Scientific Committee expatriate members	€ 23,240.56
3) DGCS Monitoring & evaluation	€ 33,053.24
4) Funds to cover costs in Vietnam	€ 77,095.54
5) International Training Institution costs	€ 411,202.98

b) the selection of an International Training Institution (ITI) which will be responsible of the implementation of the Training Component of the Project;

c) continuous monitoring and evaluation of the Project activities through its own experts and the Project's Scientific Committee.

ARTICLE V
COMMITMENT OF THE VIETNAMESE GOVERNMENT

The Vietnamese Government shall make available the personnel and the logistic infrastructures necessary for the realisation of the Project. In particular the Vietnamese Government shall be responsible for:

a) Allowing tax free and custom duties-free importation and re-exportation, if in a temporary importation status, of any material and equipment that may be necessary for this Project in accordance with Vietnamese laws and regulations;
b) Making available, for the entire duration of the Project, an adequate office space, equipment and personnel. The total contribution of the Vietnamese Government shall be in the amount of US$ 29,597.00. The detailed breakdown of the local contribution is shown in the Table II of the attached Technical Annex;
c) Providing residence permit and other approval papers for the DGCS experts appointed to the Project;
d) Providing to the Italian personnel serving in the Project the best treatment that the Vietnamese Government recognises to experts coming from third countries or sent by international agencies;
e) Facilitating MAE-DGCS in the monitoring activities;
f) Appointing a part-time Co-Project Director/Research Director, who on behalf of the Vietnamese Government will co-operate with the Project Director/Research Co-Director for the planning and implementation of all activities of the Project;
g) Performing all activities as specified in the paragraph 1.4 "Special conditions" of the attached Technical Annex.

ARTICLE VI
REPORT RESPONSIBILITY

The Project Management Team shall be responsible for reporting to relevant designated authorities of both Parties major matters concerning the Project's financial disbursement, implementation progress, etc. upon request.

ARTICLE VII
AUDITING AND FINANCIAL SUPERVISION

The disbursement of the amount of contribution to the Project's total costs of each Party shall be subject to the existing regulations on auditing and financial supervision of the respective Party.

ARTICLE VIII
JOINT COMMITTMENTS

Both the Italian and the Vietnamese Government will co-operate actively to execute and complete the Project successfully.

ARTICLE IX
AMENDMENTS
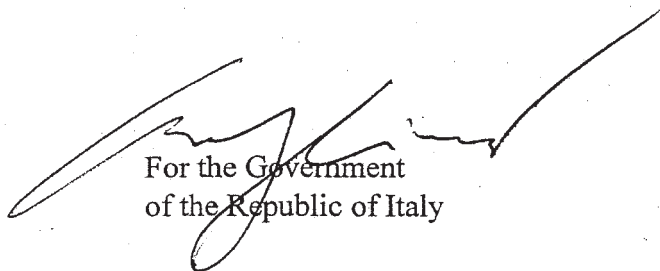
This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes via diplomatic channel.

ARTICLE X
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND DENUNCIATION
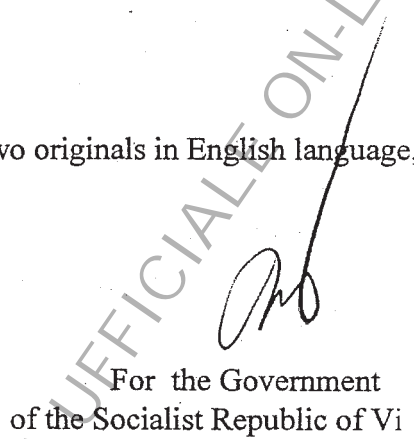
1. This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain in force for a period of three years.
2. Any dispute regarding the implementation of the Project shall be first settled through bilateral consultations with a view to arriving at a mutually agreed solution. If no mutually agreed solution has been reached, it may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authoı respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 25 November, 2002, in two originals in English language, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Republic of Italy

For the Government
of the Socialist Republic of Vi

TECHNICAL ANNEX

TABLE OF CONTENT

PROJECT DATA SHEET

TITLE: **Project For Providing Technical Assistance For Institutional Enhancement To Facilitate Socialist Republic Of Vietnam's Accession To The World Trade Organization**

SECTOR : **Institutional Support – International Law**

TYPE OF FINANCING: **ODA Non-refundable Grant, directly managed by MAE-DGCS**

EXECUTING ORGANISATION: **MAE-DGCS directly and under contract with an International Training Institution (ITI)**

ODA GRANT AMOUNT: **€ 751,949.83 of which:**

a) Experts fund	**Tot.**	**€ 263,651.31**
a.1 Project Director/Research Co-Director		€ 207,357.51
a.2 Experts Scientific Committee (expatriate)		€ 23,240.56
a.3 Monitoring & evaluation		€ 33,053.24
b) Local Expenses including 2 local Experts of the Scientific Committee		**€ 77,095.54**
c) ITI Contract, inclusive of three scholarships for WTO Trade Policy Courses		**€ 411,202.98**

AMOUNT OF CONTRACT WITH ITI: **€ 411,202.98**

LOCAL FINANCING: **US$ 29,597.00 (€ 34,251.82)**

TOTAL PROJECT VALUE: **€ 786,201.65**

IMPLEMENTING ORGANIZATION: **MINISTRY OF TRADE OF VIETNAM**

Exchange rate:
1 € = 1,936.27 Lit = 0.8641US$
1 US$ = 15,500 VND

ACRONYMS

AFTA	ASEAN Free Trade Agreement
CEPT	Common Effective Preferential Rate
CIEM	Central Institute of Economic Management
CDRD	Co-Project Director and Research Director
DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
FS	Final Seminar
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
ITI	International Training Institution
MAE	Ministry of Foreign Affairs of Italy
MFN	Most Favored Nation
MOT	Ministry of Trade
MPI	Ministry of Planning and Investment
MTPD	Multilateral Trade Policy Department
MUTRAP	Multilateral Trade Policy Assistance Program
NTBs	Non – Tariff Barriers
ODA	Official Development Assistance
PFR	Project Final Report
PDRC	Project Director and Research Co-Director
PPP	Project Preparation Phase
RA	Research Activity
RT	Research Teams
SC	Scientific Committee
SOEs	State Owned Enterprises
TA	Technical Assistance
TBD	To be defined
TOR	Terms of Reference
TRIMs	Trade Related Investment Measures
TS	Trainees (Vietnamese)
TTM	Three Training Modules
USBTA	United States Bilateral Trade Agreement
UTL	Unità Tecnica Locale, Development Cooperation Local Office
WTO	World Trade Organization

1.1 SYNTHESIS OF PROJECT CONFIGURATION

The Project is composed of three components:

a) Project Management and provision of Technical Assistance
b) Training
c) Research

The Project is managed directly by the MAE-DGCS.

The MAE-DGCS will select and appoint a Project Director, who will also provide technical assistance for the execution of the Research component. In that capacity the same person will cover the position of Research Co – Director.

The MAE-DGCS. will contract a well-reputed International Training Institution (ITI) to completely manage the Training Component.

The Research Component will be managed by the Vietnamese appointed Research Director who will also assumes the position of the Co-Project Director, in coordination with the Project Director/Research Co-Director, assisted by a team of local experts and by the agents of technical assistance provided by the Project.

The Project is designed to include compensation for the Vietnamese personnel seconded to the Project as per the "EU Guidelines for financing of local costs in development cooperation with Vietnam" June 2001.

The attached Tab. III Logical Framework Matrix shows in detail all project objectives, expected results, activities, intervention logic, achievement indicators, sources for achievement indicators, conditions.

The attached Tab. VIII Project Time Schedule shows the expected project completion time frame (19 months) and phasing of various main activities.

Project Management and provision of Technical Assistance Component

The Project Management and provision of Technical Assistance consists of all those activities conducted by the Project Director/ Research Co-Director, by the Vietnamese Co-Project Director/Research Director, by their staff to manage the whole Project.

Technical assistance is also provided by the members of the Scientific Committee aimed at steering the Project activities, in coordination with the Project Director/Research Co-Director and the Vietnamese Co-Project Director/Research Director .

"Know how" transfer and technical advise will also be provided by the experts that will participate to the Workshops and Final Seminar through video – conference facilities located at the ITI premises in Italy and the Vietnam Development Information Center in Hanoi.

Training Component, shall be organized in a pyramid shape by increasingly specialized levels and decreasing attendance. It is organized in three levels:

a) "basic", conducted through "distance learning methodology", via internet on an electronic web based platform specially designed for the Project;
b) "standard", conducted in Italy at the ITI premises. The standard training will be given in between two workshops, initial and intermediate, via video conference between Hanoi and Italy;
c) "specialist", composed by two segments, the first one managed by ITI and implemented by UNCTAD for 10 attendees and a second one at the WTO for 3 attendees.

The content of the three level courses will include the following subject matters:

- WTO operations and international trade organizations;
- The social dimension of the world economy integration process;
- International Trade Law;
- Subsidies and countervailing measures agreements for the Vietnamese key economic sectors (Light Industry and Agriculture);
- The Economy of the Subsidy policies;

The Project will be closed by a Final Seminar, during which the conclusions of the Final Report of the Project will be presented, aimed at disseminating the results of the Project to the expert community in Vietnam.

During their stay in Italy, the Vietnamese participants into the Project will meet Italian Experts of the Italian key Institutions (Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry Policies, Ministry of Economic Activities) involved with the WTO themes and with the experts of the Italian Antitrust Authority for the themes connected with the WTO agreements.

Research Component

The Research Component will consist of all those activities conducted by a Research Team of ten Vietnamese recognized experts in the field, under the leadership of the Vietnamese Co-Project Director/Research Director with the technical assistance by the expatriate Project Director/Research Co-Director, of the members of the Scientific Committee and that one of the experts participating to the workshop and final seminar.

The Research Component on Subsidies and Countervailing Measures aims at the collection and organization of the existing body of law and regulations, including foreign applicable experiences and at the preparation of Draft new Law or Ordinance and Regulations, consistent with International Multilateral Agreements, on the subject.

1.2 BENEFICIARIES

As the Project in the area of human resources enhancement, will mainly concern the training of Vietnamese officials and researchers, the direct beneficiaries shall be:

TABLE I
Direct Beneficiary Staff

Vietnamese officials from:	*Tentative Quantity Breakdown*
Government Office	2
Ministry of Trade	5
Ministry of Planning and Investment	3
Ministry of Foreign Affairs	2
Ministry of Finance	5
Ministry of Agriculture and Rural Development	5
Ministry of Fisheries	2
Ministry of Industry	5
State Bank	2
Ministry of Transport	1
Ministry of Construction	1
Ministry of Justice	1
Total Government Officials	**34**
Vietnamese researchers from universities and research institutes:	***Tentative Quantity Breakdown***
University of Foreign Trade (Hanoi)	2
National Economics University (Hanoi)	1
Institute of World Economy (Hanoi)	1
Central Institute for Economic Management	2
Total Researchers	**6**

As the Project will also provide training of trainers in Subsidies and Countervailing Measures Regulations and Policies, the Project will indirectly benefit a number of Vietnamese officials and researchers that will receive subsequent training by the Vietnamese trainers.

While the direct beneficiaries are expected to be not less than 40, it is estimated that the indirect beneficiaries will reach the figure of at least 200.

1.3 PARTIES INVOLVED

The parties involved and the main activities for which they will be responsible for are described in the following paragraphs:

1) **Italian Ministry of Foreign Affairs, Directorate General for Development Cooperation (MAE-DGCS),** the donor and the implementing agency shall be responsible for financing the ODA component of the Project, the overall Project implementation, monitoring and coordination.

   a) The MAE-DGCS shall select a professional that will act on its behalf as the Project Director/Research Co-Director, responding directly to MAE-DGCS;

b) The project activities in Vietnam under the MAE-DGCS direct management responsibility shall be managed by the Project Director/Research Co-Director under the monitoring and coordinating supervision of the Italian Embassy in Hanoi, Local Development Cooperation Office. Specifically all ODA funded local expenditures shall be administered and paid for by the Project Director/Research Co-Director;

c) The MAE-DGCS shall enter into a Project Co-operation Agreement for acquiring the services of an International Training Institution (ITI) for the implementation of the Training Component of the Project. The Project Director/Research Co-Director shall act only as the liaison person between the two parties. All communications and relevant information shall be exchanged directly between the two parties per the pertinent agreement clause;

d) The MAE-DGCS shall directly manage and finance the participation of three high level officials among those composing the WTO Accession Negotiating Team (Chief Negotiator and/or his/her appointees) to the three months WTO Trade Policies Course in Geneva;

e) The MAE-DGCS shall directly manage and finance the participation of the four members of the Scientific Committee that will overview Project development from a scientific point of view. The four members shall be selected by DGCS based on a proposal formulated by the Project Director/Research Co-Director.

f) The MAE-DGCS shall forward, through the Italian Embassy in Hanoi, the three monthly Progress Report, prepared by the Project Director in cooperation with the Vietnamese Project Co-Director to the MOT once they have been cleared for release after MAE-DGCS internal approval.

The Project Director/Research Co-Director shall consult the Vietnamese Co-Project Director/Research Director and seek his/her consensus on the Project's main issues.

2) **An International Training Institution (ITI),** contracted by the MAE-DGCS that will implement the Training Component of the Project, composed by the following main activities:

1. Design, implementation and continuos maintenance and up-date of a Project Internet-based Platform;
2. Basic Training Course;
3. Initial Follow-up and Evaluation Workshop;
4. Standard Course (Tailor-made Training Course - 1st and 4th phase);
5. Specialized Tailor-made Training Course - 2nd and 3rd phase, and WTO Trade Policy Courses;
6. Intermediate Follow-up and Evaluation Workshop;
7. Final Seminar.

3) **Ministry of Trade (MOT) of S.R. of Vietnam**, the co-implementing agency through its Co-Project Director/Research Director. The MOT shall facilitate directly or indirectly the execution of the Project. The MOT shall be responsible to provide:

1. Co-Project Director/Research Director,
2. Trainee Candidates, adequately fluent in the English language,
3. Research Team specialists,
4. Local Project Office resources and running expenses,
5. Local transportation in Hanoi, where necessary,
6. Allocation of the WTO scholarship annually allocated to the S.R. of Vietnam to this Project.

4) **Ministry of Planning and Investment (MPI)** of S.R. of Vietnam is the agency responsible for coordinating and administering the sources of ODA of Vietnam. The Department of External Economic Relations of MPI shall act as the institutional counterpart of the MAE-DGCS.

1.4 SPECIAL CONDITIONS

In order to achieve the expected Project results, the Project management shall guarantee the respect of the following conditions:

1. The Approval of the participants nominated by the MOT into the Training and Research Components shall be done in accordance with the Terms of Reference provided for under the responsibility and care of the Project Director/Research Co-Director in strict consultation with the Co-Project Director/Research Director and in strict cooperation and agreement with the Vietnamese beneficiary Institution. The Project Director shall verify that the procedure of selection and appointment has been carried out in conformity with the Terms of Reference. The selection and appointment of the participants into the Training and Research Components are designed to guarantee the respect of the following criteria:

   a) The ability of the candidate, based on his professional position, work load and professional motivations to effectively participate into the project activities without a significant limitation;
   b) The opportunity for the candidate to apply in his/her professional practice the received training and / or the experience acquired during the research activity;
   c) The sustainability on time of the benefits described at the point b) above;
   d) Special consideration shall be given to the adequacy of the current position and expected career progression of the candidate and in particular to the adequacy of his/her knowledge of the English language;

2. The Vietnamese Ministry of Trade shall engage itself in setting up the necessary administrative and financial provisions aimed at guaranteeing the follow-up training for the additional approximately 200 professionals by the trained trainers also through the aid of the web based electronic platform that it will continue to maintain.
3. The Vietnamese Government shall engage itself in allocating to the present Project the scholarship annually assigned by the WTO to Vietnam. Within the scope of the current Project, the Italian Government shall complement the financial needs to ensure a free of charge participation of the selected candidate to the WTO scholarship.

1.5 OTHER CONDITIONS

For all other technical information relating to the detailed content of each activity, assumptions, implementation methods and factors ensuring sustainability, reference shall be made to the content of the Project document Feasibility Study, as modified by the Italian Financial Proposal Report used as the basis for the Italian financing decision.

Once the Project Detailed Design, including its Plan of Actions, Time Schedule, Project team Terms of Reference, describing in details all the project activities and project budget, to be prepared by the Project Director, shall be approved, the Project Detailed Design shall become integral part of this Agreement and shall take precedence over the above mentioned documents (Feasibility Study, Italian Financial Proposal Report).

TERMS OF REFERENCE
FOR THE

Position of Project-Director cum Research Co-director (10 to 20 years of experience and Master or higher degree in Law or Economics) will be appointed after Financing Decision & Project's Cooperation Agreement signature. He will be reporting to the MAE-DGCS and shall be responsible for:

a) Preparing the Project Detailed Design, including its Plan of Actions, Time Schedule, project team Terms of Reference, describing in details all the project activities and project budget.
b) Managing the implementation of the Project, per the above a) documents, monitoring for proper execution of activities, possible troubles arising and troubleshooting.
c) Performing all administrative acts concerning the execution of the project activities. For this task he/she will be assisted locally by accounting and administrative personnel of the Development Cooperation Office (Ufficio Tecnico Locale (UTL) di Cooperazione) at the Italian Embassy in Hanoi.
d) Traveling to Hanoi to prepare and execute local workshops in order to ensure proper logistic and organizational arrangements.
e) Monitoring the preparation of all training materials and the drawing up of the interim and final reports.
f) Evaluating and proposing possible changes in the schedule and scope of work with Vietnamese (all ministries and University institutes involved in the Project) and the Italian (MAE-DGCS) sides
g) Acting as a liaison officer between Vietnamese and Italian sides.
h) Acting as a liaison officer with implementing agencies (i.e. ITI), local service providers (i.e. Vietnam Development Information Center), trainees and local and foreign experts involved in the Project.
i) Accompanying the group of trainees that will travel in Europe during the Study tour.
j) Monitoring and coordinating the research activities and law drafting activities in Hanoi in close cooperation with the Vietnamese Research Director.
k) Assisting the Vietnamese Team of Researchers to network the contacts with international research scholars and institutions in their research activities.
l) Organizing and executing the Final Seminar in Hanoi
m) Preparing in cooperation with the Vietnamese Project Co-Director/Research Director and issuing the Progress Reports (every three months) and the Project Final Report, inclusive of its financial attachments. The Reprort shall be cosigned by the Project Co-Director/Research Director that will also add a statement of agreement/disagreement with Report's content and explanations pertaining his/her position.

TERMS OF REFERENCE
FOR THE

Scientific Committee Members

The Scientific Committee, composed by two expatriates and two Vietnamese experts, shall be established in order to provide scientific guidance and monitor project activities, progress and results.

Two meetings of the Committee will be held in Hanoi at the time of the Initial workshop and at a convenient time during the Research Studies period or Final Seminar. One meeting of the Committee will be held at the ITI premises at the time of Intermediate Workshop.

The Scientific Committee will have the following tasks:

a) To review and approve the Detailed Project Design and Plan of Action, via internet
b) To review and approve the Training Modules Design and Action Plan, via internet
c) To participate in Hanoi at the Initial Workshop
d) To participate via video - conference at the Intermediate Workshop with all the members of the Committee located at the ITI premises.
e) To approve Project Intermediate Results and Research Terms of Reference (TOR) Report, via internet
f) To monitor and provide guidance to Research and Law & Regulations Drafting activities, via internet
g) To participate in Hanoi at the Final Seminar and provide Project Conclusions and Recommendations for Project sustainability

LOCAL CONTRIBUTION

TABLE II
Vietnamese Government's Inputs (Local Contribution)

	ITEM	UNIT COST	TOTAL COST (USD)
1	Project office space	330 USD/ mon. x 19 months	6,270
2	Utilities	27 USD/mon x 19 months	513
3	Personnel Director Coordinator	0,5 persons x 19 months x 1100 USD 1 persons x 19 months x 550 USD	10,450 10,450
4	Overhead projector	01 unit x 660 USD	660
5	Office Current Expenses	66 USD/mon. x 19 months	1,254
		Grand total USD :	***29,597***

TABLE III - LOGICAL FRAMEWORK

	INTERVENTION LOGIC	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	SOURCES OF VERIFICATIONS	ASSUMPTIONS
OVERALL OBJECTIVES	• To facilitate Vietnam accession to WTO; • To develop domestic trade – related legal system and policy framework consistent with international regulations; • To improve Vietnam foreign trade relations	• Accession to WTO granted; • The Government of Vietnam adopts decrees to incorporate trade regulations and policies adjusted to WTO requirements; • Number of bilateral trade agreements signed;	• Public legal acts collections • Official Vietnamese Government publications;	• Vietnamese Government continues its economic open doors and structural reforms policies;
PROJECT PURPOSE	• To enhance human resources capacity of key institutional organizations in formulation and implementation of subsidy and countervailing measures long term policy and regulations;			
RESULTS	• Enhanced knowledge and understanding of International Trade mechanisms and of Subsidies and Countervailing Measures Strategies and Policies on selected key economic sectors; • A new Law (or Ordinance) on Countervailing Measures is drafted; • A Recommendations Document on Subsidies Policy is elaborated;	• Vietnam accession process is facilitated; • Trade figures are improved; • Law or Ordinance on Countervailing Measures is issued; • Recommendations Document on Subsidies Policy is issued;	• Trade Public Statistics by the General Statistical Office (GSO) • Official Government and International Finance Organizations Publications;	• Trainees good knowledge of English language; • Professional motivations and commitment to learn by the Trainees; • Accessibility to all needed information and documents available within the Public Administration;

	INTERVENTION LOGIC	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	SOURCES OF VERIFICATIONS	ASSUMPTIONS
ACTIVITIES	• Basic Training Course through an electronic, internet based, custom designed, information platform; • Three Local seminars and workshops (Orientation, Initial, Intermediate) • Tailor made Specialized Training Course on International Trade and on WTO issues related to Subsidies and Countervailing Measures; • Advanced Course on International Trade policies at the WTO premises; • Research Studies on the state of the art of the Subsidies and Countervailing Measures undertaken by two teams of researcher; • Final Seminar on project results; • A new Law (or Ordinance) on Countervailing Measures is drafted; • A Recommendations Document on Subsidies policies is issued;	• Forty (40) Public Administration Directors and ten (10) Researchers/Local Experts attend an upgrading and deepening training on International trading and concerned WTO regulations; • Ten (10) High Ranking public Administration Officials and Leading Law Researchers are trained on the state of the art in the field of International Trade and concerned WTO regulations; • Three (3) Negotiators of Vietnam accession to WTO are trained at the WTO premises on International Trade Policies; • The Intermediate and Final reports of the Project are published; • A new Law (or Ordinance) on Countervailing Measures is drafted; • A Recommendations Document on Subsidies is issued;	• Attendance Certificates and Positive Completion of Training are issued by the ITI and WTO organizations; • The Project Final Seminar Proceedings and the Project progressive Status Reports are issued; • The Internet Based Information Platform is updated with Project's results; • The New draft Law or Ordinance on Countervailing Measures policies are issued by the Vietnamese Government; • The Recommendation Document on Subsidies policies is issued;	**RESOURCES** • The Project Director is selected; • The Contract between MAE-DGCS and ITI to execute Training Component is signed; • The Project Co-Director is selected; • The Research Teams are selected; • Local Financing (US$ 29,597.00) is granted and available; • MAE-DGCS Financing (€ 751,949.83) is granted and available;

TABLE IV
PROJECT DIRECTOR/RESEARCH CO-DIRECTOR – ACTIVITY OUTLINE

Item N.	Resource / Activity	Months	Cost €/ mon.	Number of Return Trips	Destination	Round Trip Single Fare Cost €	NOTES	Total Costs €
01.00	**PROJECT DR (A2 Level)**	**13**	------	7	-------	-------	**TOTAL**	**207,357.51**
01.01	Mission to Hanoi for Project Detailed Preparation	1	11,362.05	1	Vietnam	3,408.62	Short mission	**14,770.67**
01.02	Initial workshop	0.5	11,362.05	1	Vietnam	3,408.62	Short mission	**9,089.65**
01.03	Study Tour	0.5	11,362.05	1	EU	1,704.31	Short mission	**7,385.34**
01.04	Research Studies	11	14,770.67	4	Vietnam	3,408.62	Long Mission Spouse + 2 Children	**176,111.85**

TABLE V
RESOURCES DISTRIBUTION

	SERVICE to be procured	PROCURED by	COSTS IN €	COSTS IN VND (€ equivalent)	NOTE: 1 € = 1,936.27 Lit = 0.8641US$ 1 US$ = 15,500 VND
1.a	Expatriate Project Director cum Research Co-Director	DGCS	207,357.51		Project Management and Technical Assistance Fee (including Research Activity)
1.b	Vietnamese Co-Project Director cum Research Director	MOT		(12,093.51)	Project Management and Local Participation Fee (total of 10,450 US$)
1.c	Scientific Committee (Expatriate members)	DGCS	23,240.56		
1.d	Scientific Committee (Vietnamese members)	DGCS (l.f.)		(8,263.31)	
2.	Basic training	ITI	41,678.07		
3.	Basic training	DGCS (l.f.)		(3,028.09)	Participation fee for 40 Trainees for 20 days, half time
4	Initial workshop	ITI	26,236.01		
5	Initial workshop	DGCS (l.f.)		(4,596.20)	1. Video conference facility services in Hanoi 2. Participation fee, pocket money to trainees
6	Specialized Training: Int.l Trade component	ITI	93,117.18		Includes all travel related expenses for trainees
7	Specialized Training: Training Methodology component	ITI	33,827.93		Includes all travel related expenses for trainees
8	a) Specialized Training: UNCTAD component b) WTO Trade Policies Course	ITI WTO	86,093.37 53,195.06		Includes all travel related expenses for trainees Includes all travel related expenses for trainees
9	Study Tour & International travel from Hanoi	ITI	47,514.03		Includes all travel related expenses for trainees
10	Intermediate Workshop	ITI	16,268.39		
11	Intermediate Workshop	DGCS (l.f.)		(2,162.92)	1. Video conference facility services in Hanoi 2. Participation fee, pocket money to trainees
12	Research	DGCS (l.f.)		(16,664.74) (27,774.56)	1. Research Participation Fee 48 Man x mon. (@ 300 US$/mon. equivalent to appro. 347.182 €/mon.) 2. Research Participation Fee 12 Man x mon.

				(8,928.05)	National Consultant (@ 2,000 US$/mon. equivalent to appro. 2,314.547 €/mon.) 3. Report(s) Editing & printing
12.1	Research Co-director	DGCS			1. Included in item 1
13	Research	MOT		(22,158.31)	Project Local Participation Fee (Vietnamese Coordinator & Project office current expenses)
14	Final Seminar	ITI	13,272.94		
15	Final Seminar	DGCS (l.f.)		(5,677.67)	1. Video conference facility services in Hanoi, Buffet & pocket money, Presentations, translation, interpreters
	TOTALS		641,801.05	111,347.36	
			TOT.GEN.	**753,148.41**	
	DGCS Local Funds (l.f.)			**77,095.54**	
	DGCS Experts fund			**230,598.07**	
	DGCS (ITI, WTO)			**411,202.98**	
	DGCS Experts Fund for Monitoring & Evaluation			**33,053.24**	
	DGCS Total			**751,949.83**	
	MOT			**34,251.82**	
	GRAND TOTAL			**786,201.65**	

TABLE VI – FINANCIAL NEEDS AND SOURCES (€)

TOTAL LOCAL COST	111,347.36	MOT FINANCING	34,251.82
TOTAL EXPATRIATE COST	641,801.05	DGCS FINANCING	718,896.59
MONITORING AND EVALUATION COSTS	33,053.24	DGCS FINANCING	33,053.24
TOT. MOT			34,251.82
TOT. DGCS			751,949.83
TOTALS	786,201.65	TOTALS	786,201.65

TAB. VII - PROJECT COST BREAKDOWN

PROJECT COST ITEM		*TOTAL €*
Project Director cum Research Co-Director ***Private Expert for 13 months mission on Project site.***		**207,357.51**
Vietnamese Co-Project Director cum Research Director		**12,093.51**
Project Office General Expenses, including current costs and Office Coordinator		**22,158.31**
Basic training (Internet-based Platform) ***Venue: Hanoi/ITI Premises*** ***Implemented by: ITI*** ***Managed by: ITI*** **ITI Training Technology Specialist (1 month)** **Course content development** **Secretary** **Communication and connection expenses** **Training material production** **ITI Expert – staff time** **Travel and accommodation** **Total ITI** ***Pocket money for trainees*** **Total DGCS**	41,678.07 3,028.09	**44,706.16**
Initial Follow-up Workshop ***Venue: Hanoi*** ***Implemented by: ITI expert*** ***Managed by: ITI*** **Expert fee and travel expenses (ITI)** **Visa expenses** **Training materials – platform production** **Experts during video-conference (n.6)** **Connection at ITI Center** **Room and video-conference facilities rental in Hanoi** **Total ITI** **Pocket money for trainees** **Total DGCS**	26,236.01 4,596.20	**30,832.21**
Tailor-made Training Course for 10 Part. ***1st phase*** ***Venue: ITI premises*** ***Implemented by: ITI Experts***		**260,552.51**

Managed by: ITI **Three-week component on International Trade Law for 10 participants in Turin.** ***Course development*** ***Preparation of course material for DL platform*** ***Tuition, Accommodation and Board*** ***Expert coordinator*** ***Tot. ITI***	93,117.18	
2nd Phase ***Venue: ITI*** ***Implemented by: UNCTAD*** ***Managed by: ITI*** **Two-week component on WTO for 10 Participants** ***Course Development and Follow-up*** ***Tuition, Accommodation and Board*** ***Preparation of course material for DL platform*** ***Tot. ITI***	86,093.37	
3rd Phase: ***Venue: ITI-Geneva, Brussels*** ***Implemented by: UNCTAD*** ***Managed by: ITI*** **One week Study Tour: WTO Geneva and Brussels** ***Travel, Accommodation, Per Diem*** ***Tot. ITI***	29,696.27	
International Travel from Hanoi to ITI via Rome	17,817.76	
Tot. ITI	47,514.03	
4th Phase: ***Venue: ITI premises*** ***Implemented by: ITI*** ***Managed by: ITI*** **Two-week component on training methodology** ***Tuition, Accommodation and Board (8 days)*** ***Study Tour in Rome (two days)*** ***Preparation of course material for DL Platform*** ***Tot. ITI***	33,827.93	

WTO Trade Policies Course *Venue: Geneva* *Implemented by: WTO* *Managed by: ITI* *Participation of three officials sponsored by DGCS (of which, one scholarship from the WTO Secretariat awarded to the Vietnamese Government) to a twelve weeks course in Geneva* *Visa expenses* *Travel: Air fare Business Class x 3* *For three people: Hotel Accommodation 90 days* *Tot. ITI*	53,195.06	**53,195.06**
Intermediate Workshop *Venue: Hanoi* *Implemented by: ITI experts* *Managed by: ITI* **Facilitator air fare and accommodation** *Facilitator fee (including preparation)* **Visa expenses** **Experts during videoconferences (n.6)** **Room and video-conference facilities rental in Hanoi Connection at the ITI Center** **Training material – preparation for Platform** *Tot. ITI* **Pocket money for trainees** *Tot DGCS*	16,268.39 2,162.92	**18,431.31**
Research *Managed by: MOT* *Co-managed by: DGCS* **Research Team Compensation** **Interim and Final report expenses** **Translation expenses** *Tot. DGCS*	53,367.35	**53,367.35**
Final Seminar *Venue: Hanoi* *Implemented by: ITI* *Managed by: ITI* **Liaison Trainer air fare and accommodation** **Visa expenses** **Liaison Trainer fee** **Experts during videoconference (n. 6)** **Connection at the ITI Center (one session)** **Material preparation for DL platform** *Tot. ITI* *Implemented by: DGCS*	13,272.94	**18,950.61**

Managed by: DGCS *Room and video-conference facilities rental in Hanoi* *Translation in Vietnamese* *Results and conclusion presentation of the seminar* *Buffet for approx. 100 people* *Participation fee for Vietnamese attendees* *TOT. DGCS*	5,677.67	
Scientific Committee *Managed by: DGCS* *European two experts air fare expenses (2 travel to Hanoi)* *Expert travel fees* *Visa expenses* *Experts accommodation (10 days x 2)* *TOT. ITI*	23,240.56	**31,503.87**
Vietnamese experts air fare expenses (2x1 travel from Hanoi to EU) *Expert travel accommodations (5 work day x 2)* *Expert pocket money* *TOT. DGCS*	8,263.31	
GRAND TOTAL		**753,148.41**

TABLE VIII

PROJECT TIME SCHEDULE – TECHNICAL ASSISTANCE TO VIETNAM PER ITS ACCESSION TO WTO

MONTH / ACTIVITIES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Financial Approval by DGCS																			
2. Project detailed preparation phase																			
3. Basic Training w/ Distance Learning																			
4. Initial Workshop (including preparation)																			
5. Specialized Training Course Trade Law																			
6. UNCTAD Training, Study Tour, Trainers Training 6.1 WTO Trade Policies						15/09		21° TPC	6/12										
7. Intermediate Workshop (including preparation)																			

MONTH
ACTIVITIES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8 . Research Studies ("State of the art, policy, law draft report")
8.1 Preparation
8.2 TOR of Research
8.3 Research Studies
Interi m
Finale
9. Final Seminar (English and Vietnamese languages)
10. Training Material
10.1 Basic in English
10.2 Specialized in English
10.4 Simplified in English
10.5 Simplified in VN language
11. Final Project Report

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

RELATIVO AL

"PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO ISTITUZIONALE PER FACILITARE L'AMMISSIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO"

Il Governo della Repubblica italiana, di seguito definito "il Governo italiano", rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri (MAE), e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito definito "il Governo vietnamita", rappresentato dal Ministero del Commercio (MOT)

Desiderando rafforzare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi e perseguire un nuovo impegno di cooperazione tecnica riferita specificatamente al supporto istituzionale;
Considerando il contenuto dei Verbali della riunione tenuta dalla Sottocommissione congiunta per la Cooperazione allo Sviluppo ad Hanoi in data 7 e 8 dicembre 2000;
Esprimendo il desiderio di attuare il Progetto denominato "Progetto di assistenza tecnica di supporto istituzionale per facilitare l'ammissione della Repubblica Socialista del Vietnam all'Organizzazione Mondiale del Commercio ";

hanno concluso il presente Accordo

ARTICOLO 1
COMPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è composto da 10 articoli e un Allegato Tecnico. L'Allegato Tecnico è parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2
OBIETTIVO DEL PROGETTO

L'obiettivo generale del Progetto è il miglioramento della preparazione delle Risorse Umane vietnamite responsabili della formulazione e attuazione delle politiche e delle normative e l'esame e l'organizzazione delle conoscenze attualmente disponibili; al fine di sviluppare una politica di lungo termine di sussidi e contromisure compensative ed elaborare normative dettagliate, conformi alle disposizioni dell'OMC, tali da sostenere la produzione nazionale e creare le condizioni di leale concorrenza per i produttori vietnamiti.

ARTICOLO 3
ATTIVITÀ DEL PROGETTO

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE-DGCS) gestisce il Progetto, in coordinamento con il Dipartimento per le politiche commerciali multilaterali del Ministero del Commercio del Vietnam (Multilateral Trade Policy Department of the Ministry of Trade , di seguito abbreviato "MOT-MTPD"), in base alle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico. Previa approvazione del MOT, il MAE-DGCS nomina un Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca. Previa approvazione del MAE-DGCS, il MOT nomina un Co-direttore per il Progetto / Direttore della Ricerca. Il Progetto include le seguenti attività, ripartite per fase progettuale, da attuare in un periodo di 19 mesi:

A) La componente Gestione del Progetto, a cura del Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca italiano in Vietnam e del Co-direttore per il Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita, con la supervisione ed il coordinamento tecnico forniti dal Comitato Scientifico per il Progetto, sviluppa le seguenti attività principali:

1) Preparazione del Progetto
2) Attuazione del Progetto
3) Conclusione del Progetto e Relazione finale
4) Diffusione pubblica dei risultati del Progetto.

B) La componente Formazione, gestita da un Istituto di Formazione Internazionale (International Training Institution, di seguito abbreviato "ITI"), previa stipula di un contratto con la DGCS, sviluppa principalmente le seguenti attività:

1) Corso di Formazione base
2) Seminario di valutazione e Follow-up iniziale
3) Corso di Formazione personalizzato in quattro fasi
4) Corso di politica commerciale dell'OMC, partecipazione tramite l'assegnazione di borse di studio
5) Seminario di valutazione e Follow-up intermedio
6) Seminario finale e presentazione dei risultati della componente Formazione.

C) La componente Ricerca, gestita dal Co-direttore per il Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita, con l'assistenza tecnica del Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca italiano in Vietnam, sviluppa principalmente le seguenti attività:

1) Elaborazione di una versione preliminare dei Termini di Riferimento per la Ricerca
2) Raccolta e organizzazione delle normative vietnamite pertinenti in vigore e relative esperienze;
3) Elaborazione di una versione preliminare delle politiche e dei regolamenti relativi ai Sussidi e alle Contromisure compensative;
4) Seminario finale e presentazione dei risultati della componente Ricerca.

ARTICOLO 4
IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Al fine della realizzazione del Progetto, il Governo italiano provvede a:

a) Stanziare un aiuto non rimborsabile ODA, fino ad un massimale di € 751.949,83 (settecentocinquantunmilanovecentoquarantanove euro e ottantatre centesimi) gestiti direttamente dal MAE-DGCS. L'importo complessivo include i seguenti capitoli di investimento:

1) Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca	€ 207.357,51
2) Membri del Comitato Scientifico italiani in Vietnam	€ 23.240,56
3) DGCS Fondo Esperti Monitoraggio e Valutazione	€ 33.053,24
4) Fondi per la copertura dei costi in Vietnam	€ 77.095,54
5) Costi riferiti all'Istituto di Formazione Internazionale	€ 411.202,98

b) Selezionare un Istituto di Formazione Internazionale (ITI), responsabile dell'attuazione della componente Formazione del Progetto;

c) Monitorare e valutare le attività previste nel Progetto, in modo continuato, tramite esperti propri e il Comitato Scientifico per il Progetto.

ARTICOLO 5
IMPEGNO DEL GOVERNO VIETNAMITA

Il Governo vietnamita mette a disposizione il personale e le infrastrutture logistiche necessarie alla realizzazione del Progetto. In particolare, il Governo vietnamita è responsabile delle seguenti attività:

a) Permettere l'importazione e l'eventuale ri-esportazione - esente da imposte e dazi doganali - di materiali ed equipaggiamenti eventualmente necessari ai fini del presente Progetto, conformemente alle normative vietnamite vigenti in materia;
b) Rendere disponibili, per l'intera durata del Progetto, uno spazio adibito ad ufficio, gli equipaggiamenti ed il personale necessari. Il contributo totale del Governo vietnamita sarà pari a US$ 29.597,00. L'analisi dettagliata del contributo locale è riportata nella Tabella II dell'Allegato Tecnico.
c) Rilasciare agli esperti del MAE-DGCS coinvolti nel Progetto il permesso di soggiorno e relativi documenti di soggiorno e permessi di lavoro.
d) Garantire al personale italiano impegnato nel Progetto il miglior trattamento possibile, pari a quello che il Governo vietnamita riserva agli esperti provenienti da Paesi Terzi o inviati da Agenzie Internazionali.
e) Agevolare lo svolgimento delle attività di monitoraggio condotte dal MAE-DGCS.
f) Nominare un Co-direttore per il Progetto / Direttore della Ricerca part-time che collabori con il Direttore per il Progetto / Co-direttore della Ricerca, per conto del Governo vietnamita, nelle attività di pianificazione ed esecuzione di tutte le attività relative al Progetto.
g) Svolgere tutte le attività di cui al paragrafo 1.4 "Condizioni speciali" dell'Allegato Tecnico.

ARTICOLO 6
RESPONSIBILITÀ PER I RESOCONTI

Il Gruppo per la Gestione del Progetto è tenuto a riferire alle autorità competenti di entrambe le Parti contraenti, sulle principali questioni relative al capitolo finanziario del Progetto, ai progressi compiuti nella sua attuazione e questioni diverse, su richiesta.

ARTICOLO 7
CERTIFICAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO

L'erogazione, ad opera di ciascuna Parte Contraente, degli importi previsti per il finanziamento del Progetto è soggetta alle normative in materia di certificazione e controllo finanziario vigenti nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 8
IMPEGNI CONGIUNTI

Il Governo italiano e il Governo vietnamita collaborano attivamente all'esecuzione, al completamento e alla piena riuscita del Progetto.

ARTICOLO 9
EMENDAMENTI

E' possibile modificare il presente Accordo in qualsiasi momento, con il reciproco consenso delle Parti, attraverso uno scambio di Note, per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RESILIAZIONE

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricevimento della seconda notifica con la quale ciascuna Parte Contraente comunica ufficialmente all'altra Parte l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste; e rimane in vigore per un periodo di tre anni.
2. Eventuali controversie inerenti all'esecuzione del Programma saranno risolte dalle Parti Contraenti in via amichevole, attraverso consultazioni bilaterali volte al conseguimento di una soluzione comune. Qualora non sia possibile pervenire a tale soluzione, ciascuna Parte Contraente ha facoltà di denunciare il presente Accordo, notificando la propria decisione all'altra Parte Contraente per iscritto, con almeno 60 giorni di preavviso.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto Roma, il 29 novembre 2002, in due originali in lingua inglese, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

ALLEGATO TECNICO

INDICE

DESCRIZIONE **PAGINA**

ALLEGATO TECNICO

TABULATO DEL PROGETTO

TITOLO: **Progetto di Assistenza Tecnica di supporto istituzionale per facilitare l'ammissione della Repubblica Socialista del Vietnam all'Organizzazione Mondiale del Commercio**

SETTORE: **Supporto Istituzionale– Diritto Internazionale**

TIPO DI FINANZIAMENTO **Aiuto non rimborsabile ODA, gestito direttamente dal MAE-DGCS**

ENTE ESECUTORE **MAE-DGCS direttamente e sotto contratto con un Istituto di Formazione Internazionale (ITI)**

IMPORTO DELLA SOVVENZIONE € 751.949,83 di cui:

a) Fondi per gli Esperti	**Tot.**	**€ 263.651,31**
a.1 Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca		€ 207.357,51
a.2 Esperti del Comitato Scientifico in Vietnam		€ 23.240,56
a.3 Monitoraggio e Valutazione		€ 33.053,24
b) Spese Locali		**€ 77.095,54**
incluse le spese per 2 Esperti locali del Comitato Scientifico		
c) Contratto ITI, ivi incluse tre borse di studio per i corsi di Politica Comm. OMC		**€ 411.202,98**

IMPORTO CONTRATTO ITI: **€ 411.202,98**

FINANZIAMENTO LOCALE **US$ 29.597,00 (€ 34.251,82)**

VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 786.201,65

ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA: MINISTERO DEL COMMERCIO VIETNAMITA

Tasso di cambio
1 € = 1.936,27 Lit = 0,8641 US$
1 US$ = 15,500 VND

ACRONIMI

AFTA	**ASEAN Free Trade Agreement / Accordo di Libero Scambio dell'ASEAN**
CEPT	**Common Effective Preferential Rate / Tasso preferenziale comune effettivo**
CIEM	**Central Institute of Economic Management / Istituto Centrale di Gestione Economica**
CDRD	**Co-Project Director and Research Director / Co-direttore del Progetto e Direttore della Ricerca**
DGCS	**Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo**
FS	**Final Seminar / Seminario Finale**
GATT	**General Agreement on Tariffs and Trade / Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio**
ITI	**International Training Institution / Istituto di Formazione Internazionale**
MAE	**Ministry of Foreign Affairs of Italy / Ministero degli Affari Esteri**
MFN	**Most Favored Nation / Nazione più favorita**
MoT	**Ministry of Trade / Ministero del Commercio**
MPI	**Ministry of Planning and Investment / Ministero del Piano e degli Investimenti**
MTPD	**Multilateral Trade Policy Department / Dipartimento per la Politica Commerciale Multilaterale**
MUTRAP	**Multilateral Trade Policy Assistance Program / Programma di Assistenza alla Politica Commerciale Multilaterale**
NTBs	**non – tariff barriers / barriere non tariffarie**
ODA	**Official Development Assistance / Assistenza allo Sviluppo Ufficiale**
PFR	**Project Final Report / Relazione Finale sul Progetto**
PDRC	**Project Director and Research co-Director / Direttore del Progetto e Co-direttore della Ricerca**
PPP	**Project Preparation Phase / Fase preparatoria del Progetto**
RA	**Research Activity / Attività di Ricerca**
RT	**Research Teams / Gruppi di Ricerca**
SC	**Scientific Committee / Comitato Scientifico**
SOEs	**State Owned Enterprises / Imprese a partecipazione statale**
TA	**Technical Assistance / Assistenza Tecnica**
TBD	**To be defined / da definire**
ToR	**Terms of Reference / Termini di Riferimento (descrizione delle competenze)**
TRIMs	**Trade Related Investment Measures / Misure per gli Investimenti relativi al Commercio**
TS	**Trainees (Vietnamiti) / Tirocinanti vietnamiti**
TTM	**Three Training Modules / Tre Moduli di Formazione**
USBTA	**United States Bilateral Trade Agreement / Accordo Bilaterale con gli Stati Uniti in materia commerciale**
UTL	**Development Cooperation Local Office / Unità Tecnica Locale**
WTO	**World Trade Organization / Organizzazione Mondiale del Commercio**

1.1 SINTESI DELLA CONFIGURAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto consta di 3 componenti:

a. Gestione del Progetto e fornitura di assistenza tecnica
b. Formazione
c. Ricerca

Il Progetto è gestito direttamente dal MAE-DGCS.

Il MAE-DGCS seleziona e nomina un Direttore del Progetto, che fornirà anche assistenza tecnica nell'esecuzione della componente Ricerca. Nello svolgimento di tali funzioni la stessa persona ricoprirà quindi la posizione di Co-direttore della Ricerca.

Il MAE-DGCS stipula un contratto con un Istituto di Formazione Internazionale (ITI) di alto livello, cui affidare la piena gestione della componente Formazione.

La componente Ricerca sarà gestita dal Direttore della Ricerca vietnamita all'uopo nominato, che assume anche il ruolo di Co-direttore del Progetto, in coordinamento con il Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca, assistito da un gruppo di esperti locali e dal personale incaricato dell'assistenza tecnica di cui nel Progetto.

Il Progetto prevede compensi da destinare al personale vietnamita comandato al Progetto, ai sensi di quanto disposto nelle Linee guida dell'Unione europea per il finanziamento dei costi locali nella cooperazione allo sviluppo con il Vietnam, del giugno 2001.

L'allegata Tabella III, intitolata *Matrice del quadro logico* contiene il dettaglio dei seguenti elementi del Progetto: obiettivi, risultati, attività, logica di intervento, indicatori di riuscita, fonti per delineare i fattori di riuscita, condizioni.

L'allegata Tabella VIII, intitolata *Cronogramma di Progetto* contiene la descrizione del quadro temporale (19 mesi) previsto per il completamento del Progetto e la ripartizione in fasi delle principali attività previste.

Componente: Gestione della Progetto e assistenza tecnica

La componente Gestione del Progetto e assistenza tecnica include tutte le attività condotte dal Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca insieme al Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita e del personale incaricato della gestione dell'intero Progetto.

È previsto che anche i membri del Comitato Scientifico forniscano assistenza tecnica nella conduzione delle attività del Progetto, in coordinamento con il Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca e con il Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita.

Il trasferimento di " know-how" e la consulenza tecnica saranno forniti anche dagli esperti partecipanti ai Seminari (workshop) e al Seminario Finale, tramite dispositivi di video conferenza installati presso la sede dell'ITI in Italia e presso il Vietnam Development Information Center di Hanoi.

La **componente Formazione** sarà organizzata con una struttura piramidale, formata dai seguenti tre livelli di specializzazione crescente e frequentazione decrescente:

a) Formazione "Base", condotta attraverso una "Strategia di apprendimento a distanza" via internet, su una piattaforma informatica web appositamente elaborata per il Progetto;
b) Formazione "Standard", condotta in Italia presso la sede dell'ITI. La formazione standard sarà fornita nel corso di due workshop, di cui uno iniziale ed uno intermedio, via video conferenza tra Hanoi e l'Italia;
c) Formazione "Specialistica", divisa in due segmenti, il primo gestito dall'ITI ed eseguito dall'UNCTAD, rivolto a dieci partecipanti; il secondo previsto presso la sede dell'OMC, rivolto a tre partecipanti.

Il contenuto dei tre corsi di diverso livello include le seguenti materie:
- Funzionamento dell'OMC e Organizzazioni commerciali internazionali;
- La dimensione sociale del processo di integrazione dell'economia mondiale;
- Diritto commerciale internazionale;
- Accordi in materia di sussidi e contromisure compensative, previsti per i principali settori dell'economia vietnamita (Industria leggera e agricoltura);
- L'economia delle politiche di sussidio.

Il Progetto si concluderà con un Seminario Finale, durante il quale saranno presentate le conclusioni contenute nella Relazione Finale del Progetto, per garantire la diffusione dei risultati del Progetto presso la comunità degli esperti del Vietnam.

Durante il loro soggiorno in Italia, i partecipanti vietnamiti incontreranno esperti italiani delle principali istituzioni italiane (Ministero degli Affari Esteri, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ministero delle Attività produttive) coinvolti nelle attività dell'OMC, ed esperti dell'Autorità Antitrust per i temi relativi agli accordi dell'OMC.

Componente Ricerca
La componente Ricerca include tutte le attività condotte da un Gruppo di ricerca formato da dieci esperti vietnamiti riconosciuti nel settore, guidati dal Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita, con l'assistenza tecnica del Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca italiano in Vietnam, dei membri del Comitato Scientifico e degli esperti partecipanti ai workshop e al Seminario Finale.

La componente Ricerca sui Sussidi e le Contromisure compensative è volta a raccogliere e ad ordinare il *corpus* delle leggi e dei regolamenti esistenti, incluse le esperienze estere applicabili in materia; essa è altresì destinata alla preparazione di una bozza di legge o di decreto e regolamenti conformi agli Accordi Internazionali Multilaterali esistenti in materia.

1.2 BENEFICIARI

Per quanto riguarda la promozione delle Risorse Umane, il Progetto è principalmente volto alla formazione di funzionari e ricercatori vietnamiti. Esso si rivolge quindi a:

TABELLA I
Beneficiari diretti

Funzionari vietnamiti provenienti da:	Unità - Dettaglio provvisorio
Governo	2
Ministero del Commercio	5
Ministero del Piano e degli Investimenti	3
Ministero degli Affari Esteri	2
Ministero delle Finanze	5
Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale	5
Ministero della Pesca	2
Ministero dell'Industria	5
Banca nazionale	2
Ministero dei Trasporti	1
Ministero delle Costruzioni	1
Ministero della Giustizia	1
Tot. Funzionari governativi	**34**
Ricercatori vietnamiti da università e istituti di ricerca	Unità - Dettaglio provvisorio
Università per il Commercio Estero (Hanoi)	2
Università di Economia (Hanoi)	1
Istituto di Economia Mondiale (Hanoi)	1
Istituto Centrale per la gestione economica	2
Tot. Ricercatori	**6**

Il Progetto prevede altresì la formazione di formatori in politiche e regolamenti in materia di Sussidi e Contromisure compensative. Esso favorirà quindi, in via indiretta, una serie di funzionari e ricercatori vietnamiti che, in un secondo momento, saranno formati dai formatori vietnamiti già partecipanti ai corsi previsti nell'ambito del Progetto.

Secondo le previsioni, i beneficiari diretti saranno 40 mentre i beneficiari indiretti saranno almeno 200.

1.3 PARTI INTERESSATE

Viene di seguito fornito un elenco delle parti interessate e delle principali attività di loro competenza:

1) **Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)**: il donatore e l'ente esecutore sono responsabili del finanziamento della componente ODA del Progetto, dell'esecuzione, del monitoraggio e del coordinamento dell'intero Progetto.

a. Il MAE-DGCS seleziona un professionista che operi per suo conto in qualità di Direttore del Progetto/ Co-direttore della Ricerca, rispondendo del suo operato direttamente al MAE-DGCS.
b. Le attività del Progetto previste in Vietnam gestite dal MAE-DGCS saranno affidate al Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca, con il monitoraggio e la supervisione per il coordinamento dell'Unità tecnica locale presso l'Ambasciata d'Italia di Hanoi. Nello specifico, tutte le spese locali finanziate dall'ODA sono amministrate e coperte dal Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca.
c. Il MAE-DGCS conclude un Accordo di cooperazione per il Progetto, volto ad acquisire i servizi di un Istituto di Formazione Internazionale (ITI) per lo svolgimento della componente Formazione del Progetto. Il Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca svolge unicamente una funzione di collegamento tra le due parti. Lo scambio delle comunicazioni e informazioni pertinenti avviene direttamente tra le parti, conformemente a quanto previsto nell'apposita clausola dell'Accordo.
d. Il MAE-DGCS gestisce e finanzia direttamente la partecipazione di tre funzionari di rango elevato, membri del Gruppo per il Negoziato di Adesione all'OMC (Capo negoziatore e due persone da questi nominate) al corso trimestrale sulle politiche commerciali dell'OMC che avrà luogo a Ginevra.
e. Il MAE-DGCS gestisce e finanzia direttamente la partecipazione dei quattro membri del Comitato Scientifico responsabili della supervisione dello stato di avanzamento del Progetto dal punto di vista scientifico. I suddetti quattro membri sono selezionati dal MAE-DGCS, in base alla proposta formulata dal Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca.
f. Previa approvazione interna del MAE-DGCS, il Direttore del Progetto e il Co-direttore del Progetto vietnamita presentano la relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del Progetto, che la DGCS inoltra al Ministero per il Commercio vietnamita (MOT).

Il Direttore del Progetto / Co-direttore della Ricerca consulta il Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita e chiede la sua approvazione in riferimento alle principali questioni riguardanti il Progetto.

2) **L'Istituto di Formazione Internazionale (ITI)** : previa stipula di un accordo con il MAE-DGCS, esso esegue la componente Formazione del Progetto, nella quale rientrano le seguenti attività principali:

1. Elaborazione, esecuzione, mantenimento e aggiornamento di una piattaforma informatica basata su Internet, dedicata al Progetto;
2. Corso di formazione base
3. Workshop di valutazione e follow-up iniziale
4. Corso standard (corso di formazione ad hoc -1° e 4° fase);
5. Corso di formazione specializzato ad hoc - 2° e 3° fase e corsi di politica commerciale dell'OMC
6. Workshop di valutazione e follow-up intermedio
7. Seminario Finale.

3) **Il Ministero del Commercio (MOT) della Repubblica Socialista del Vietnam:** l'ente corresponsabile dell'esecuzione del Progetto attraverso la figura del Co-direttore Progetto / Direttore della Ricerca. Il MOT ha il compito di agevolare direttamente e indirettamente l'esecuzione del Progetto e provvede in particolare a:

1. Co-direttore Progetto / Direttore della Ricerca
2. Candidati alla formazione, con adeguata conoscenza della lingua inglese
3. Specialisti del Gruppo di Ricerca
4. Risorse e spese correnti dell'Ufficio Progetto locale
5. Trasporto locale in Hanoi, ove necessario
6. Assegnazione ai fini del presente Progetto della borsa di studio che l'OMC stanzia annualmente a favore della Repubblica Socialista del Vietnam.

4) Il **Ministero del Piano e degli Investimenti (MPI)** della Repubblica Socialista del Vietnam: l'ente responsabile dell'amministrazione e del coordinamento delle fonti dell'ODA del Vietnam. Il Dipartimento per le Relazioni Economiche Esterne del MPI rappresenta la controparte istituzionale del MAE-DGCS.

1.4 CONDIZIONI SPECIALI

Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel Progetto, i responsabili della Gestione del Progetto devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

1. La lista dei partecipanti nominati dal MOT per le componenti Formazione e Ricerca è approvata se conforme alle disposizioni contenute nei relativi Termini di

Riferimento elaborati, forniti sotto la responsabilità e a cura del Direttore del Progetto/ Co-direttore della Ricerca, in stretta collaborazione con il Co-direttore Progetto / Direttore della Ricerca e con l'istituzione vietnamita beneficiaria, e con il benestare di quest'ultima. Il Direttore del Progetto verifica che la procedura di selezione e nomina siano condotte conformemente alle indicazioni contenute nei Termini di Riferimento e nel rispetto dei seguenti criteri:

a. la capacità del candidato di partecipare effettivamente all'attività del Progetto senza limitazioni significative, tenuto conto della sua posizione professionale, del volume di lavoro da svolgere e delle specifiche motivazioni professionali;
b. la possibilità per il candidato di mettere a frutto le nozioni ricevute durante la formazione e/o l'esperienza acquisita durante l'attività di ricerca, nello svolgimento della propria attività professionale;
c. la sostenibilità in termini temporali dei vantaggi descritti al precedente punto b;
d. Particolare attenzione sarà rivolta all'adeguatezza della posizione occupata dal candidato al momento della selezione e alle previsioni di carriera per lo stesso, e più specificatamente all'adeguatezza della sua conoscenza della lingua inglese.

2. Il Ministero del Commercio vietnamita si impegna a fissare le condizioni amministrative e finanziarie necessarie a garantire la successiva formazione di circa 200 professionisti a cura dei formatori partecipanti al corso di formazione, anche attraverso il supporto della piattaforma informatica web che il Ministero manterrà attiva.

3. Il Governo vietnamita si impegna a stanziare ai fini del presente Progetto la borsa di studio che l'OMC assegna annualmente al Vietnam. Nel quadro del presente Progetto, il Governo italiano si impegna a coprire le eventuali ulteriori spese al fine di garantire la partecipazione gratuita del candidato vincitore della suddetta borsa di studio dell'OMC.

1.5 CONDIZIONI DIVERSE

Le ulteriori informazioni di carattere tecnico riferite a contenuti specifici di ciascuna attività, condizioni, metodi di attuazione e fattori volti a garantire la sostenibilità del Progetto, sono contenute nello Studio di Fattibilità del Progetto, come modificato dalla Relazione sulla proposta di finanziamento italiano, su cui poggia la decisione di finanziamento da parte italiana.

Il Direttore del Progetto elabora il Piano dettagliato del Progetto (inclusi il suo Piano di azione, calendario delle attività, Termini di Riferimento per il Gruppo del Progetto) contenente la descrizione dettagliata di tutte le attività e delle voci di

bilancio previste dal Progetto. Una volta approvato, il suddetto Piano dettagliato del Progetto diventa parte integrante del presente Accordo e acquisisce la precedenza rispetto ai summenzionati documenti (Studio di Fattibilità, Relazione sulla proposta di finanziamento italiano).

TERMINI DI RIFERIMENTO per la Posizione di Direttore del Progetto e Co-direttore della Ricerca

Il Direttore del Progetto e Co-direttore della Ricerca (10-20 anni di esperienza e Master o Laurea in Giurisprudenza o Economia) viene nominato dopo la firma dell'accordo di cooperazione per il Progetto e la relativa decisione di finanziamento. Il Direttore riferisce in merito al Progetto al MAE-DGCS ed è responsabile delle seguenti attività:

a) Elaborare il Piano dettagliato del Progetto, incluso il suo Piano di azione, calendario delle attività, Termini di Riferimento per il Gruppo del Progetto, contenente la descrizione dettagliata di tutte le attività e voci di bilancio previste dal Progetto.
b) Gestire l'esecuzione del Progetto, conformemente ai documenti di cui al punto a), monitorare la corretta esecuzione delle attività, rilevare e risolvere eventuali difficoltà derivanti dall'esecuzione stessa del Progetto.
c) Adempiere alle procedure amministrative relative all'esecuzione delle attività del Progetto. A tal fine il Direttore è assistito in loco dal personale amministrativo e contabile dell'Ufficio Tecnico Locale di Cooperazione (UTL), presso l'Ambasciata d'Italia di Hanoi.
d) Recarsi ad Hanoi per organizzare e curare lo svolgimento dei seminari locali al fine di provvedere alle esigenze logistiche e organizzative del caso.
e) Monitorare la preparazione del materiale per la Formazione e l'elaborazione delle relazioni ad interim e finale.
f) Valutare le scadenze e la portata del lavoro di competenza vietnamita (tutti i Ministeri e le Università coinvolte nel Progetto) e italiana (MAE-DGCS), e proporre eventuali modifiche.
g) Svolgere il ruolo di *liaison officer* tra la parte italiana e quella vietnamita.
h) Svolgere il ruolo di *liaison officer* con gli enti responsabili dell'esecuzione del Progetto (ad esempio l'ITI), i fornitori di servizi locali (ad esempio il Vietnam Development Information Center), i partecipanti ai corsi di formazione e gli esperti locali e stranieri coinvolti nel Progetto.
i) Accompagnare il gruppo dei partecipanti ai corsi di formazione che si recheranno in Europa durante il soggiorno di studio.
j) Monitorare e coordinare le attività di ricerca e di elaborazione delle normative ad Hanoi, in stretta collaborazione con il Direttore della Ricerca vietnamita.
k) Assistere il Gruppo di Ricerca vietnamita, al fine di creare una rete di contatti con le istituzioni e gli enti di ricerca internazionali nello svolgimento delle loro attività di ricerca.

l) Organizzare e svolgere il Seminario Finale ad Hanoi.
m) Preparare e pubblicare, in collaborazione con il Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca vietnamita, le Relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del Progetto e la Relazione Finale del Progetto, comprensiva degli allegati finanziari. La Relazione sarà co-firmata dal Co-direttore del Progetto / Direttore della Ricerca, che allegherà una dichiarazione di approvazione / dissenso relativa ai contenuti della Relazione, allegando una spiegazione della posizione adottata.

TERMINI DI RIFERIMENTO per i Membri del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, composto da due esperti vietnamiti e due italiani, è incaricato di fornire l'orientamento scientifico e di monitorare le attività, l'avanzamento ed i risultati del Progetto.
Il Comitato si riunisce ad Hanoi in occasione del workshop iniziale e successivamente - in data da stabilire - durante il periodo di Studi di Ricerca o durante il Seminario Finale.
Il Comitato si riunisce altresì presso la sede dell'ITI durante il workshop intermedio.

Il Comitato Scientifico svolge i seguenti compiti:

a) Revisione e approvazione del Piano dettagliato del Progetto e relativo Piano di azione, via internet
b) Revisione e approvazione del Piano per i Moduli di Formazione e relativo Piano di azione, via internet
c) Partecipazione al workshop iniziale ad Hanoi
d) Partecipazione via video-conferenza al workshop intermedio con tutti i membri del Comitato presenti presso la sede dell'ITI.
e) Approvazione dei risultati intermedi del Progetto e della Relazione sui Termini di Riferimento per la Ricerca, via internet
f) monitoraggio e orientamento delle attività di ricerca e di elaborazione delle normative, via internet
g) Partecipazione al Seminario Finale previsto ad Hanoi; elaborazione delle conclusioni del Progetto e formulazione di raccomandazioni per la sostenibilità del Progetto.

CONTRIBUTO LOCALE

TABELLA II

Interventi del Governo vietnamita (Contributo Locale)

	VOCE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE (USD)
1	Spazio Ufficio Progetto	330 USD/ mese X 19 mesi	6.27[illegible]
2	Utilità	27 USD x 19 mesi	513
3	Coordinatore Direttore del Personale	0,5 pers. x 19 mesi x 1100 USD 1 persona x 19 mesi x 550 USD	10.450 10.450
4	Lavagna luminosa	01 unità x 660 USD	660
5	Spese correnti Ufficio	66 USD/mese X 19 mesi	1,254
		Totale USD :	***29.597***

TABELLA III

MATRICE DEL QUADRO LOGICO

	LOGICA DELL'INTERVENTO	INDICATORI VERIFICABILI OBIETTIVAMENTE	FONTI DI VERIFICA	CONDIZIONI
OBIETTIVI GENERALI	• Facilitare l'ammissione del Vietnam all'OMC. • Sviluppare il Sistema Giuridico e le Politiche relative al Commercio Internazionale, conformemente alle normative internazionali • Migliorare le Relazioni commerciali estere del Vietnam.	• l'ammissione all'OMC è accordata; • Il Governo vietnamita adotta i decreti per l'incorporazione dei Regolamenti e delle Politiche sul Commercio con l'Estero, conformemente ai requisiti OMC; e • Conclude una serie di Accordi commerciali bilaterali;	• Raccolte degli Atti Pubblici • Pubblicazioni Ufficiali del Governo Vietnamita	• Il Governo Vietnamita prosegue il suo impegno nell'attuare politiche economiche di apertura e di riforme strutturali;
SCOPO DEL PROGETTO	Migliorare la preparazione delle Risorse Umane delle Istituzioni Chiave impegnate nella Formulazione e nell'Attuazione delle Politiche di lungo termine e nella definizione delle disposizioni relative ai Sussidi ed alle Contromisure Compensative.			
RISULTATI	• Maggiori Conoscenze e migliore capacità di comprensione dei Meccanismi del Commercio Internazionale, migliore elaborazione di Strategie e Politiche relative ai Sussidi e alle Contromisure	• Il Processo di ammissione all'OMC è facilitato; • Migliori risultati nel commercio internazionale; • Emanazione di una Legge (o Decreto) sulle	• Statistiche Ufficiali pubblicate dal Gen. Stat. Office (GSO) vietnamita • Pubblicazioni Ufficiali del	• Buona conoscenza della lingua inglese da parte dei partecipanti ai Corsi di Formazione • Motivazioni

	Compensative nei principali settori economici. • **Elaborazione di una Bozza di Legge (o Decreto) sulle Contromisure Compensative;** • **Elaborazione di un documento di Raccomandazioni riferite alle Politiche sui Sussidi;**	**Contromisure Compensative** • **Pubblicazione del documento di Raccomandazioni**	**Governo Vietnamita e di Organismi finanziari Internazionali**	**professionali e impegno nell'apprendimento** • **Libero accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari e disponibili presso l'Amministrazione Pubblica.**

ATTIVITÀ				**RISORSE**
	• **Corso di Formazione di Base con l'ausilio di una Piattaforma informatica disponibile su Internet dedicata al Progetto;** • **Tre Seminari e "workshop" in loco (Orientamento, Iniziale, Intermedio);** • **Corso di Formazione Specialistica ad hoc sul Commercio Internazionale e sulle questioni trattate dall'OMC riferite a Sussidi e Contromisure Compensative;** • **Corso Avanzato di Formazione sulle Politiche commerciali internazionali presso l'OMC;** • **Ricerca sullo Stato dell'Arte in materia di Sussidi e Contromisure compensative, intrapresa da due Gruppi di Ricerca** • **Seminario Conclusivo sui risultati del Progetto** • **Elaborazione di una Bozza di Legge (o Decreto) sulle Contromisure Compensative** • **Pubblicazione di un Documento di Raccomandazione sulle Politiche riferite ai Sussidi.**	• **Quaranta (40) Dirigenti dell'Amministrazione Pubblica e dieci (10) Ricercatori / Esperti locali frequentano un corso di aggiornamento ed approfondimento nel campo del Commercio con l'Estero e relativi Regolamenti OMC;** • **Dieci (10) Funzionari di Rango Elevato dell'Amministrazione Pubblica e Ricercatori di punta della Legislazione Vietnamita sul Commercio Internazionale vengono formati sullo stato dell'arte nel campo del Commercio Internazionale e dei relativi Regolamenti OMC** • **(3) Negoziatori responsabili del processo di ammissione del Vietnam all'OMC vengono formati presso l'OMC sulle Politiche di Commercio con l'Estero;** • **Pubblicazione della Relazione Intermedia e della Relazione Conclusiva sullo svolgimento del Progetto** • **Bozza di Legge (o Decreto Legge) sulle Contromisure Compensative; Documento di Raccomandazioni sulle Politiche riferite ai Sussidi.**	• **Certificati di Frequenza e Positivo Completamento dei Corsi di Formazione sono rilasciati dalla ITI e OMC;** • **Pubblicazione degli Atti del Seminario Finale, delle Relazioni sullo stato di avanzamento del Progetto; Aggiornamento della Piattaforma su Internet, inserimento dei risultati del Progetto** • **Pubblicazione da parte del Governo Vietnamita della Bozza di Legge o Decreto e del Documento di Raccomandazioni;**	• **Selezione del Direttore del Progetto;** • **Stipula del contratto tra il MAE-DGCS e l'ITI per l'esecuzione della Componente Formazione;** • **Selezione del Co - Direttore di Progetto;** • **Composizione dei Gruppi di Ricerca;** • **Il Finanziamento Locale (USD 29.597,00) è reso disponibile;** • **Il Finanziamento MAE-DGCS (€ 751.949,83) è reso disponibile;**

TABELLA IV

DIRETTORE DEL PROGETTO / CO-DIRETTORE DELLA RICERCA - PROFILO DI ATTIVITÀ

N.	Attività / Risorsa	Mesi	Costo € al mese	Numero viaggi A/R	Destina-zione	Costo del biglietto A/R €	NOTE	Costo Totale in €
01.00	**Direttore del Progetto e Co-direttore della Ricerca (Livello A2)**	**13**	------	**7**	-------	-------	**TOTALE**	**207.357,51**
01.01	Missione ad Hanoi per dettagliata programmazione del Progetto	1	11.362,05	1	Vietnam	3.408,62	Breve missione	**14.770,67**
01.02	Seminario (Workshop) iniziale	0.5	11.362,05	1	Vietnam	3.408,62	Breve missione	**9.089,65**
01.03	Viaggio di studio al seguito della delegazione vietnamita	0.5	11.362,05	1	EU	1.704,31	Breve missione	**7.385,34**
01.04	Ricerca	11	14.770,67	4	Vietnam	3.408,62	Missione Lunga Coniuge + 2 figli	**176.111,85**

TABELLA V

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

	SERVIZIO da ottenere	Ottenuto da	Costo in €	Costo in VND (€ equivalenti)	NOTE 1 € = 1.936,27 Lit = 0,864 US$ 1 USD = 15.500 VND
1.a	Direttore del Progetto e Co-direttore della Ricerca, italiano all'estero	DGCS	207.357,51		Costo per la gestione del Programma e l'assistenza tecnica (attività di ricerca incluse)
1.b	Co-direttore del Progetto e Direttore della Ricerca Vietnamita	MoT		(12.093,51)	Partecipazione Locale e Gestione del progetto (Totale: 10.450 US$)
1.c	Comitato Scientifico (membri italiani all'estero)	DGCS	23.240,56		
1.d	Comitato Scientifico (membri vietnamiti)	DGCS (g.l.)		(8.263,31)	
2.	Corso base	ITI	41.678,07		
3.	Corso base	DGCS (g.l.)		(3.028,09)	Indennità (al 50%) per la partecipazione di 40 dirigenti vietnamiti per 20 giorni
4	Seminario (workshop) iniziale	ITI	26.236,01		
5	Seminario (workshop) iniziale	DGCS (g.l.)		(4.596,20)	1. Costo dei servizi di video conferenza ad Hanoi 2. Compenso per la partecipazione al seminario
6	Corso specializzato: Corso Commercio Internazionale	ITI	93.117,18		Spese di viaggio dei dirigenti vietnamiti incluse
7	Corso specializzato: Corso Metodi di Formazione	ITI	33.827,93		Spese di viaggio dei dirigenti vietnamiti incluse
8	a) Corso specializzato: Corso UNCTAD b) OMC Corso in Politica Commerciale Internazionale	ITI OMC	86.093,37 53.195,06		Spese di viaggio dei dirigenti vietnamiti incluse
9	Viaggio di Studio & Spese per viaggi da e per Hanoi	ITI	47.514,03		Spese di viaggio dei dirigenti vietnamiti incluse

10	Seminario (workshop) Intermedio	ITI	16.268,39		
11	Seminario (workshop) Intermedio	DGCS (g.l.)		(2.162,92)	1. Costo dei servizi di video conferenza ad Hanoi 2. Compenso per la partecipazione al seminario
12	Ricerca	DGCS (g.l.)		(16.664,74) (27.774,56) (8.928,05)	1. Compenso per la partecipazione al Gruppo di Ricerca 48 persone x mese (@300 USD/mese, pari a circa 347.182 €/mese) 2. Compenso per la partecipazione al Gruppo di Ricerca 12 persone x mese. Consulente Nazionale (@ 2,000 USD/mese, pari a circa 2.314,547 €/mese) 3. Redazione & Stampa dei Rapporti
12.1	Co-direttore della Ricerca	DGCS			1. Incluso al punto 1
13	Ricerca	MoT		(22.158,31)	Partecipazione Locale al Progetto (Coordinamento vietnamita & spese correnti Ufficio Progetto)
14	Seminario Finale	ITI	13.272,94		
15	Seminario Finale	DGCS (g.l.)		(5.677,67)	Servizi di video – conferenza ad Hanoi, Compensi per la partecipazione al seminario finale, costo delle traduzioni, del materiale e mezzi di presentazione.
	TOTALE		**641.801,05**	**111.347,36**	
			TOT.GEN.	**753.148,41**	
	DGCS Gestione in Loco			**77.095,54**	
	DGCS Fondo Esperti			**230.598,07**	

	DGCS (ITI)			**411.202,98**	
	DGCS Fondo Esperti Monitoraggio e Valutazione			**33.053,24**	
	Totale DGCS			**751.949,83**	
	MoT			**34.251,82**	
	TOTALE			**786.201,65**	

g.l. = gestione in loco

TABELLA VI
ESIGENZE FINANZIARIE E RISORSE IN EURO €

COSTO LOCALE TOTALE	**111.347,36**	**FINANZIAMENTO MOT**	**34.251,82**
COSTO ESTERO TOTALE	**641.801,05**	**FINANZIAMENTO DGCS**	**718.896,59**
COSTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	**33.053,24**	**FINANZIAMENTO DGCS**	**33.053,24**
TOT. MOT			**34.251,82**
TOT. DGCS			**751.949,83**
TOTALE	**786.201,65**	**TOTALE**	**786.201,65**

TABELLA VII

RIPARTIZIONE DEI COSTI

ELEMENTO DI COSTO		TOTALE €
DIRETTORE DEL PROGETTO & CO-DIRETTORE DELLA RICERCA **Esperto privato in missione per 13 mesi sul sito del progetto**		207.357,51
CO-DIRETTORE DEL PROGETTO & DIRETTORE DELLA RICERCA VIETNAMITA		12.093,51
SPESE GENERALI PER L'UFFICIO DEL PROGETTO, includono costi correnti e compenso per il Coordinatore dell'Ufficio		22.158,31
CORSO DI BASE (PIATTAFORMA INFORMATICA WEB) **Luogo: Hanoi / Sede ITI** **Esecutore: ITI** **Gestito da: ITI** **Specialista di tecnologia di Formazione ITI (1 mese)** **Sviluppo del contenuto del corso** **Segreteria** **Spese di comunicazione e connessione telematica** **Sviluppo e produzione del materiale del Corso** **Esperto e servizi ITI** **Spese di viaggio e diaria** **Totale ITI** **Costo di partecipazione personale Vietnamita** **Sub - Totale DGCS**	41.678,07 3.028,09	**44.706,16**
SEMINARIO DI FOLLOW-UP INIZIALE **Luogo: Hanoi** **Eseguito da: Esperto ITI** **Gestito da: ITI** **Costo di un esperto inclusivo del costo di viaggio (ITI)** **Costo del visto** **Preparazione del materiale di formazione e piattaforma informatica** **Compenso per sei esperti partecipanti alle sedute di video conferenza** **Connessione al Centro ITI** **Costo affitto sala e noleggio apparecchiature in**		30.832,21

Hanoi per le sedute di video conferenza **Totale ITI**	26.236,01	
Costo di partecipazione personale Vietnamita **Sub - Totale DGCS**	4.596,20	
CORSO SPECIALIZZATO AD HOC PER 10 PARTECIPANTI **Prima Fase** **Luogo: Sede ITI** **Eseguito da: Esperti ITI** **Gestito da: ITI** **Tre settimane di corso in Diritto Commerciale Internazionale per 10 partecipanti in Torino.** **Sviluppo del corso** **Preparazione del materiale del corso inclusivo della Piattaforma Web** **Costo di partecipazione al corso, sistemazione logistica e vitto** **Costo per il Coordinatore** **Sub - Totale ITI**	93.117,18	**260.552,51**
Seconda Fase **Luogo: Sede ITI** **Eseguito da: Esperti UNCTAD** **Gestito da: ITI** **Corso di due settimane per 10 partecipanti** **Sviluppo del contenuto del corso e Follow-up** **Costo di partecipazione al corso, sistemazione logistica e vitto** **Preparazione del materiale del corso inclusivo della Piattaforma Web** **Sub - Totale ITI**	86.093,37	
Terza Fase: **Luogo: ITI, Ginevra, Bruxelles** **Eseguito da: UNCTAD** **Gestito da: ITI** **Una settimana di Viaggio di Studio presso la OMC ed UNCTAD a Ginevra e Bruxelles** **Spese di viaggio di soggiorno e diaria** **Sub - Totale ITI**	29.696,27	
Spese di viaggio da e per Hanoi per sede ITI, via		

Roma **Sub - Totale ITI**	17.817,76 47.514,03	
Quarta Fase: **Luogo: Sede ITI** **Eseguito da: ITI** **Gestito da: ITI** **Due settimane di Corso su Metodi di formazione** **Costo di partecipazione al corso, sistemazione logistica e vitto (8 giorni)** **Viaggio di studio a Roma (2 giorni)** **Preparazione del materiale del corso inclusivo della Piattaforma Web** **Sub - Totale ITI**	33.827,93	
Borse di Studio Omc Corso Politiche Commerciali Internazionali **Luogo: Ginevra** **Eseguito da: OMC** **Gestito da: ITI** **Partecipazione dì tre Dirigenti di alto rango (una borsa di studio dal Segretariato OMC al Governo vietnamita)** **ad un corso di dodici settimane a Ginevra** **Costo del visto** **Costo di tre biglietti d'aereo A/R in Classe Business** **Sistemazione in albergo, diaria per tre persone per 90 giorni** **Sub - Totale ITI**	53.195,06	**53.195,06**
Seminario Intermedio **Luogo: Hanoi** **Eseguito da: Esperti ITI** **Gestito da: ITI Torino** **Costi di viaggio e di soggiorno di un Esperto ITI, inclusivi del costo di preparazione** **Costo del visto** **Costo di partecipazione per sei esperti alle sedute di video conferenza** **Affitto sala e noleggio apparecchiature di video conferenza in Hanoi (2 sessioni)** **Costi di connessione al Centro ITI** **Costo di preparazione del materiale del corso e della piattaforma Web** **Sub - Totale ITI** **Costo di partecipazione personale Vietnamita** **Sub - Totale DGCS**	16.268,39 2.162,92	**18.431,31**

Ricerca **Eseguita da: MoT** **Gestito da: DGCS** **Compenso per il Gruppo di Ricerca** **Costi di produzione dei Rapporti Intermedio e Finale** **Spese di traduzione ed interpretariato** **Sub - Totale DGCS**	53.367,35	**53.367,35**
Seminario Conclusivo **Luogo: Hanoi** **Eseguito da: ITI** **Gestito da: ITI** **Esperto in formazione spese di viaggio e soggiorno** **Costo del visto** **Compenso Esperto** **Compenso per la partecipazione di sei esperti alle sedute di video conferenza** **Costi di connessione al Centro ITI (una sessione)** **Costi di preparazione del materiale didattico e della Piattaforma Web** **Sub - Totale ITI** **Eseguito da: MAE-DGCS** **Gestito da MAE-DGCS** **Affitto sala e noleggio apparecchiature per video conferenza in Hanoi** **Costo dei servizi di traduzione ed interpretariato Translation in Vietnamese** **Costi di produzione della presentazione dei risultati e conclusioni del Seminario** **Costo di partecipazione del personale Vietnamita** **Sub – Totale DGCS**	13.272,94 5.677,67	**18.950,61**

Comitato Scientifico **Eseguito da: DGCS** **Gestito da: DGCS** **Due Esperti italiani all'estero** **Costo di due viaggi da e per Hanoi** **Diarie** **Costi del visto** **Sub – Totale DGCS**	23.240,56	**31.503,87**
Due Esperti Vietnamiti **Costo di 1 viaggio da e per Hanoi e soggiorno (5 giorni)** **Diarie** **Costi del visto** **Sub – Totale DGCS**	8.263,31	
TOTALE		**753.148,41**

TABELLA VIII

CRONOGRAMMA DI PROGETTO

Assistenza Tecnica al Vietnam per il suo accesso all'OMC

ATTIVITA' / MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Delibera di Approvazione della DGCS al Finanziamento																			
2. Fase di Preparazione di Dettaglio del Progetto																			
3. Formazione di Base con Apprendimento a distanza																			
4. Seminario "Workshop" Iniziale (preparazione inclusa)																			
5. Corso di Formazione Specialistico sul Diritto Commerciale Internazionale																			
6. Corso di Formazione UNCTAD, Viaggio di Studio, Formazione dei Formatori 6.1 Corso OMC sulle Politiche Commerciali Internazionali						15/09		21° TPC	6/12										
7. Seminario "Workshop" Intermedio (preparazione inclusa)																			

Ricerca («Relazione su stato della Arte, politiche, bozza di legge)
8.1 Preparazione
8.2 Termini di Riferimento per la Ricerca
8.3 Studi di Ricerca
Interim
Finale
9. Seminario Finale (Lingue adottate: Inglese e Vietnamita)
10. Materiale Formativo
10.1 di Base in Inglese
10.2 Specialistico in Inglese
10.4 Semplificato in Inglese
10.5 Semplificato in Vietnamita
11. Relazione Finale sul Progetto

6.

Budapest, 20 marzo 2003

Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Ungheria per la reciproca tutela delle informazioni classificate

(Entrata in vigore: 8 luglio 2004)

Accordo di Sicurezza
tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica di Ungheria
per la reciproca tutela delle informazioni classificate

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
CAMPI DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica in tutti i campi di attività volti allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti riguardanti le seguenti aree:

1. qualsiasi cooperazione che riguardi la sicurezza e la protezione degli interessi fondamentali degli Stati delle Parti Contraenti, come stabilito nelle rispettive leggi e regolamenti nazionali;
2. cooperazione, collaborazione, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti definiti in relazione agli interessi specificati al punto 1);
3. vendita di equipaggiamenti e conoscenze tecniche tra una Parte Contraente e l'altra, connessa con gli interessi specificati al punto 1).

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi paragrafi 2. e 3. o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;

2. per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone, nastri inchiostrati, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, per registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video si intende qualsiasi supporto ed equipaggiamento portatile ADP con disco fisso o estraibile;

3. per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc, meccanico o fatto a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza;

4. per "classifica di segretezza", si intende una delle classifiche specificate nell'articolo 6 (1) e il livello di protezione specificato nell'articolo 6 (2);

5. per "Contratto classificato" si intende un Accordo tra due o più parti che contiene le norme concrete della protezione e prevede l'uso di informazioni classificate;

6. per "contraente o sub-contraente/appaltatore o sub-appaltatore" si intende una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti che implicano informazioni classificate;

7. per "Infrazione alla sicurezza" si intende un atto o una omissione contraria alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate;

8. "compromissione" significa che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti o Paesi sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse;

9. per "abilitazione personale di sicurezza" si intende il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e l'affidabilità di una persona, sulla base del quale la stessa potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello, secondo le rispettive norme nazionali;

10. per "abilitazione di sicurezza di Imprese", si intende il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare l'idoneità di un ente pubblico o privato a trattare ed elaborare informazioni classificate, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti nazionali;

11. "necessità di conoscere" indica il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle parti contraenti, può essere consentito soltanto a persona che abbia una effettiva necessità di conoscere, conseguente al suo incarico, nel cui contesto l'informazione è stata rilasciata alla Parte Contraente che la riceve;

12. per "Parte terza" si intende una Organizzazione internazionale o uno Stato terzo, che non fa parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. In conformità con le proprie leggi e regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti adottano le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza del presente Accordo.

2. Le Parti Contraenti garantiscono a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione attribuito alle proprie informazioni classificate di equivalente livello, come specificato al successivo articolo 6 del presente Accordo.

3. La Parte Contraente ricevente e i suoi enti non modificheranno la classifica di segretezza delle informazioni classificate ricevute senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Contraente originatrice.

4. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente ricevente in merito a qualsiasi cambiamento alle classifiche di segretezza delle informazioni scambiate.

5. L'accesso alle informazioni classificate ed a siti e strutture in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di una abilitazione di sicurezza personale e abbiano, a causa della propria funzione,"necessità di conoscere".

6. Ciascuna Parte Contraente controlla l'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e privati che detengono, sviluppano, producono e/o utilizzano informazioni classificate dell'altra Parte Contraente, anche a mezzo di visite ispettive.

7. Le Parti Contraenti non divulgheranno le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente a Parti Terze senza la previa autorizzazione scritta della Parte Contraente originatrice.

ARTICOLO 4
ABILITAZIONE DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantisce che ogni soggetto, che a causa del suo impiego debba avere accesso ad informazioni classificate Riservatissimo o di livello superiore specificato nell'articolo 6, sia in possesso di una valida ed adeguata abilitazione di sicurezza personale rilasciata dalle competenti Autorità di sicurezza.

2. Le competenti Autorità di sicurezza hanno facoltà di elaborare dati nella misura necessaria ad applicare le disposizioni del presente Accordo.

3. Le indagini personali tese a fornire una Abilitazione personale di Sicurezza devono stabilire se la lealtà e l'affidabilità verso le leggi dello Stato della persona interessata possano garantire l'accesso ad informazioni classificate senza pericoli per la sicurezza.

4. Le Parti Contraenti, previa richiesta, ove consentito dalla rispettiva normativa nazionale, collaborano nella procedura di rilascio delle Abilitazioni personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza societarie, concordate tra le rispettive Autorità di Sicurezza competenti.

ARTICOLO 5
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. La Parte Contraente ricevente potrà rilasciare informazioni classificate ricevute dall'altra Parte a parti terzi solamente con le modalità e le procedure concordate con la parte originatrice dell'informazione. La parte originatrice dell'informazione potrà imporre ulteriori limitazione al rilascio.

2. Ciascuna Parte Contraente userà le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente soltanto per lo scopo per cui tali informazioni sono rilasciate.

ARTICOLO 6
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

1. Le classifiche di segretezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente Accordo e le loro equivalenze sono le seguenti:

ITALIA	UNGHERIA
Segretissimo	*"Szigorúan titkos!"*
Segreto	*"Titkos!"*
riservatissimo	*"Bizalmas!"*

2. Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere le informazioni contrassegnate come di seguito, scambiate tra loro e/o tra enti pubblici e privati, in osservanza delle rispettive leggi e regolamenti:

RISERVATO	*"KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!"*

ARTICOLO 7
AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'applicazione, ed i controlli attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

in Italia
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS – III Reparto U.C.Si.
Via di Santa Susanna n.15
00187 Roma

in Ungheria:
Belügyminisztérium
Miniszteri Kabinet
Titokvédelmi Iroda
(1051 Budapest V.,
Jòzsef Attila u. 2-4)

2. La competente Autorità di Sicurezza di ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio Stato, è autorizzata a tenere e proteggere le informazioni classificate trasferite o ricevute prendendo tutte le misure previste dalle leggi e regolamenti nazionali e, ove necessario, mediante una procedura di attuazione fornita dall'originatore. Riguardo alla protezione delle informazioni classificate oggetto del presente Accordo, le Autorità competenti sono, inoltre, tenute a preparare, distribuire e controllare istruzioni e procedure di sicurezza per la protezione di informazioni classificate scambiate in conseguenza di ogni altro accordo tra le Parti Contraenti.

3. Ciascuna delle Autorità di Sicurezza competenti, fornirà, su richiesta, alle altre competenti Autorità di Sicurezza le informazioni concernenti la propria organizzazione e le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli stessi livelli di sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da parte di personale autorizzato. Ambo le Parti Contraenti si accorderanno circa le modalità di tali visite.

ARTICOLO 8
VISITE

1. Le visite a siti in cui si trattano informazioni classificate, o dove si eseguono progetti e contratti classificati sono consentite da una Parte Contraente ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato ottenuto un permesso scritto dalle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ricevente. Tale permesso è accordato solamente a persone che siano state abilitate e che abbiano "necessità di conoscere".

2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità di Sicurezza indicate al precedente articolo 7 nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.

3. Una richiesta di visita includerà i seguenti dati personali:
cognome e nome del visitatore, luogo e data di nascita, nazionalità, impiego, numero di passaporto o altro documento identificativo; certificazione di abilitazione di sicurezza del visitatore in accordo con il livello di segretezza richiesto per la visita.

4. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali in vigore.

ARTICOLO 9
SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Se una delle Parti Contraenti, loro Agenzie e Enti interessati ai campi di applicazione di cui all'art. 1, dovessero eseguire un contratto classificato nel territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente competente secondo il luogo di esecuzione del contratto assumerà la responsabilità della protezione delle relative informazioni classificate.

2. Prima che una Parte Contraente rilasci informazioni classificate ricevute dall'altra Parte Contraente all'appaltatore o sub-appaltatore, la competente Autorità di Sicurezza della Parte contraente ricevente dovrà:

   a. dare assicurazione che tali appaltatori o sub-appaltatori abbiano la capacità di proteggere adeguatamente informazioni classificate nell'osservanza delle leggi e regolamenti nazionali;

   b. rilasciare un'adeguata abilitazione di sicurezza societaria agli appaltatori interessati;

   c. rilasciare un'adeguata abilitazione personale di sicurezza a tutto il personale che, in ragione del suo impiego, dovrà avere accesso ad informazioni classificate;

   d. assicurare che tutte le persone autorizzate all'accesso alle informazioni classificate siano consapevoli delle loro responsabilità e compiti, nel proteggere le informazioni classificate, in applicazione con le leggi in vigore.

3. Ogni contratto classificato includerà una specifica appendice riservata fornita dalla competente autorità di sicurezza della Parte contraente interessata.

4. L'informazione classificata che costituisce l'oggetto, argomento del contratto, sarà specificata nel contratto classificato. Le informazioni classificate saranno inserite in un elenco in modo appropriato per l'identificazione.

5. La competente Autorità di Sicurezza, nel cui Paese si dovrà effettuare l'attività, assumerà la responsabilità per quanto riguarda la prescrizione e gestione delle misure di sicurezza del contratto con gli stessi standard che tutelano la protezione dei propri contratti classificati.

6. L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati ai contratti classificati verrà preventivamente sottoposto dai contraenti alle competenti Autorità di Sicurezza per l'approvazione. In caso di buon fine, la lista dei possibili sub-contraenti dovrà soddisfare gli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente.

7. Qualsiasi progetto, contratto o sub-contratto classificato, verrà preventivamente notificato alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente in cui il progetto dovrà realizzarsi.

8. N. 2 (due) copie dell'appendice riservata di ogni contratto classificato verranno inoltrate, per l'approvazione, alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il lavoro o progetto dovrà essere realizzato.

9. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, la proprietà dei diritti industriali, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni reciprocamente scambiate.

ARTICOLO 10
TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate, oggetto del presente Accordo, verranno normalmente trasmesse tra le Parti Contraenti attraverso i rispettivi canali diplomatici. Lo scambio di informazioni classificate potrà avvenire anche mediante compagnie o Corrieri autorizzati dalle competenti Autorità di sicurezza.

2. Lo scambio di informazioni classificate contenute in oggetti di grandi dimensioni si effettua sulla base di un accordo stabilito, caso per caso, dalle competenti Autorità di Sicurezza.

3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio approvati potranno essere concordati tra le competenti Autorità di Sicurezza.

ARTICOLO 11
INFRAZIONE ALLA SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di infrazione alla sicurezza, da cui derivi la certezza o il sospetto di compromissione di informazioni classificate originate o ricevute dall'altra Parte Contraente, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la compromissione si è verificata o dove c'è un rischio di compromissione, informerà la competente Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente appena possibile e condurrà le adeguate indagini.

2. L'altra Parte Contraente, ove richiesta, collaborerà all'indagine. In ogni caso, l'altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sui motivi dell'evento e la valutazione del danno.

ARTICOLO 12
SPESE

1. L'esecuzione del presente Accordo non comporterà alcun costo. In nessun caso gli eventuali costi sostenuti da una Parte Contraente potranno essere imposti all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 13
CONTROVERSIE

1. Tutte le questioni riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte, in via amichevole, attraverso negoziati tra le Parti Contraenti. Durante i negoziati le Parti Contraenti continueranno a rispettare le obbligazioni assunte in base al presente Accordo.

ARTICOLO 14
VARIE

1. Né la Parte Contraente né quelle impegnate nel perfezionamento del presente Accordo avranno la facoltà di assegnare o trasferire i loro diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente assisterà l'altra Parte Contraente nell'esercizio dei servizi e diritti in conformità con gli adempimenti del presente Accordo nel Paese della controparte.

3. In caso in cui si presentasse la necessità, le Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'adempimento del presente Accordo e potranno concordemente stabilire la stipula di protocolli di sicurezza supplementari.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI FINALI
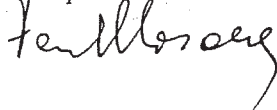
1. Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore il 30° giorno successivo a quello in cui ambo le Parti Contraenti si sono vicendevolmente scambiate, tramite canali diplomatici, le notifiche dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare il presente Accordo inviando, con un anticipo di sei mesi, una notifica scritta attraverso canali diplomatici. In caso di risoluzione del presente Accordo, le disposizioni di cui all'art. 3 rimarranno in vigore per quanto riguarda le informazioni trasferite od originate dalle Parti Contraenti in base al presente Accordo, finchè la procedura di classificazione vigente nello Stato della Parte Contraente originatrice lo richiede.

3. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente alla controparte qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modifiche al presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come previsto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente rilasciante.

4. Nonostante la denuncia del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza del presente Accordo continueranno ad essere protette, secondo quanto stabilito, fino alla data di scadenza del periodo di validità specificato nella classifica.

5. Salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti Contraenti, la Parte Contraente ricevente può distruggere le informazioni classificate al momento della scadenza del periodo di validità specificato nella classifica. La Parte Contraente originatrice ne sarà informata.

6. Le informazioni classificate o i materiali, ricevuti dalle competenti Autorità di sicurezza di una Parte Contraente, basati su un accordo precedente, con obbligo di restituzione, saranno restituiti alla Parte Contraente originatrice.

7. Ciascuna delle Parti Contraenti può sottoporre in qualsiasi momento una proposta, in forma scritta, inerente a modifiche o emendamenti da apportare al presente Accordo. Quando una Parte Contraente sottopone una tale proposta, i negoziati concernenti le modifiche e gli emendamenti al presente Accordo saranno redatti in forma di protocolli, che costituiranno parte integrante del presente Accordo dopo la loro entrata in vigore, in conformità alle procedure previste al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla scadenza del presente Accordo, le informazioni classificate trasferite, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo saranno restituite all'altra Parte Contraente appena possibile.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Budapest in data 20 marzo 2003, in due copie originali in lingua italiana e ungherese, entrambi i testi saranno ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica italiana	*Per il Governo della Repubblica di Ungheria*

7.

Tirana, 29 gennaio 2004

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania per la realizzazione del Programma «Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale»

(Entrata in vigore: 7 settembre 2004)

ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania

per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"Periferie urbane di Tirana - componente infrastrutturale"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

E

Il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero della Regolamentazione del Territorio e del Turismo (MRTT),

qui di seguito denominati "Parti Contraenti"

PREMESSO

Che nel Protocollo di cooperazione per il triennio 1998–2000, la cooperazione italiana assumeva l'impegno di finanziare 2 interventi nel campo delle opere di urbanizzazione primaria in quartieri periferici di Tirana e di Valona, denominati:

- Ripristino dei servizi essenziali di Tirana e Valona
- Periferie urbane di Tirana – componente infrastrutturale

Che nella seduta del 23.4.1999 il Comitato Direzionale del MAE/DGCS approvava un finanziamento a dono di Lit. 7.100.000.000, in favore del primo di tali interventi: "Ripristino dei servizi essenziali di Tirana e Valona"

Che tale intervento è attualmente in fase di realizzazione e include anche il finanziamento di una PIU (Project Implementation Unit), costituita presso il MRTT per assicurare la gestione di entrambi gli interventi;

Che nel Protocollo di Cooperazione 2002–2004, sottoscritto in data 9 Aprile 2002, veniva confermato l'impegno a finanziare il secondo dei suddetti interventi

Che nella seduta del 21.01.2003 il Comitato Direzionale del MAE/DGCS ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di Euro 3.000.000 per la realizzazione dell'intervento "Periferie urbane di Tirana – componente infrastrutturale", nel seguito denominato il PROGRAMMA

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.

Il presente Accordo è composto di 14 Articoli e dai sotto elencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA si propone, mediante interventi infrastrutturali e di riassetto urbanistico, di garantire agli abitanti delle aree interessate un rapido miglioramento della qualità di vita ed una migliore gestione dei servizi urbani.

Articolo 3
Descrizione del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e si propone di conseguire i seguenti risultati, relativamente all'area d'intervento (quartiere Lapraka di Tirana):

- allacciamento alla rete idrica cittadina di tutte le abitazione del quartiere;
- completamento delle rete fognaria di smaltimento dei reflui urbani;
- buona viabilità pedonale e per gli autoveicoli nella rete stradale interna e di entrata/uscita dal quartiere;
- buona illuminazione pubblica delle strade e degli spazi comuni;
- disponibilità e agibilità di spazi pubblici aperti e chiusi (biblioteca, centri sociali, aree verdi).

L'attuazione del PROGRAMMA comporta attività di progettazione, di costruzione e di supervisione dei lavori, da affidare tramite separate procedure di gara riservate a società italiane.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

a) Il MAE/DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il MRTT, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua

capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA.

b) Il Mediocredito Centrale (MCC), che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convezione Finanziaria, il MCC curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre cura del MCC assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

c) L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per la Parte albanese:

a) Il MRTT, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo, se necessario, le altre strutture Governative albanesi competenti.

b) Il Ministero delle Finanze (MOF), che stipulerà la Convenzione Finanziaria con MCC e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo e con le Banche agenti, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria;

c) La PIU presso il MRTT, che provvederà a coordinare tutte le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA.

Articolo 5

Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di 3.000.000 di Euro per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA
2. Fondi del Governo Albanese, equivalenti a circa 600.000 Euro, per i costi locali (imposta sul valore aggiunto e tasse doganali e portuali.).

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 38 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 17 anni
- tasso d'interesse annuale: 0,10 %

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;

2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza il MCC, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra MCC e MOF;
4. la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi d'ingegneria (progettazione e supervisione dei lavori);
5. l'espletamento della gara e l'aggiudicazione del relativo contratto da parte della Commissione di valutazione istituita dal MRTT;
6. la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS della procedura di gara seguita e del tipo di contratto da stipulare e, in caso di esito positivo, la stipula del contratto da parte del MRTT;
7. l'imputazione del contratto sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate in Allegato 3.
8. per l'affidamento del contratto di esecuzione dei lavori viene ripetuta – dopo il completamento della progettazione - la procedura indicata ai precedenti punti 5, 6 e 7.

Articolo 6
Monitoraggio del PROGRAMMA

L'andamento del PROGRAMMA sarà monitorato congiuntamente dal MAE/DGCS (attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati) e dal MRTT. Le due Parti si impegnano sin da ora a definire tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del PROGRAMMA, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero non si rilevi più adeguato alle condizioni settoriali e locali.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna a garantire il finanziamento di 3.000.000 Euro a credito d'aiuto;
Il Fondo a credito di aiuto sarà reso disponibile presso il MCC e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna:
- a mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 600.000 Euro equivalenti;

- a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

Articolo 10
Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 11
Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a) Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
b) Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
c) Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

Articolo 12
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;
b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.

Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MRTT attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MRTT è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 13
Modifica

Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 14
Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 29 gennaio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana
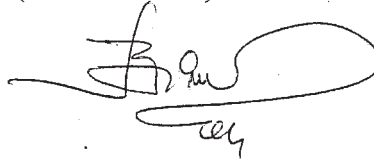
(Attilio Massimo IANNUCCI)

Per il Governo della Repubblica d'Albania

Il Ministro per la Regolamentazione del Territorio e del Turismo
(Bashkim FINO)

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI

Gli obiettivi *generali* del PROGRAMMA si allineano alle recenti direttive del Governo Albanese, finalizzate ad un rapido miglioramento della qualità della vita nelle città, mediante interventi infrastrutturali e di riassetto urbanistico e ad una migliore, e maggiormente autosostenibile, gestione delle *"utilities"* urbane.

Più in particolare gli obiettivi *generali* sono: i) garantire un miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri periferici di Tirana; ii) aumentare la durata delle infrastrutture pubbliche; iii) ridurre i costi operativi dei servizi pubblici ed i tempi di percorrenza del trasporto motorizzato e non; iv) migliorare le condizioni sanitarie dei quartieri periferici e conseguentemente diminuire le spese sanitarie ed aumentare la produttività della forza lavoro; v) ridurre il tasso di incidenti.

Gli obiettivi *specifici* sono: i) Assicurare la fornitura di acqua potabile nel quartiere pilota di Lapraka, ii) garantire lo smaltimento degli scarichi fognari del quartiere, iii) migliorare le condizioni delle strade e dei marciapiedi, iv) garantire l'illuminazione delle strade e dei luoghi pubblici, garantire la fruibilità di spazi collettivi.

RISULTATI ATTESI

Il PROGRAMMA prevede opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria in grado di assicurare i seguenti risultati:

a. allacciamento alla rete idrica cittadina di tutte le abitazione del quartiere, garantendo quindi la disponibilità di acqua potabile secondo gli standards europei;
b. completamento delle rete fognaria per lo smaltimento dei reflui urbani;
c. miglioramento della viabilità, per i pedoni e per gli autoveicoli, nella rete stradale interna e di entrata/uscita dal quartiere;
d. buona illuminazione pubblica delle strade e degli spazi comuni;
e. agibilità e disponibilità di spazi pubblici aperti e chiusi (biblioteca, centri sociali, aree verdi).

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Per ciascuno dei risultati sopra esposti, si prevede di realizzare le seguenti attività.

a. Riabilitazione ed estensione della rete idrica di quartiere, adeguatamente dimensionata e con allacci attivi a tutte le abitazioni,
b. Riabilitazione ed estensione della rete fognaria di quartiere, adeguatamente dimensionata e con connessione alla rete principale,
c. Riabilitazione ed estensione della rete stradale interna e di entrata/uscita dal quartiere dotandola di marciapiedi,
d. Riabilitazione ed estensione del sistema di illuminazione pubblica delle strade e dei luoghi comuni,
e. Riabilitazione di due edifici pubblici esistenti, (cinema e biblioteca),

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI
(CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane. La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 40 % del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel PROGRAMMA, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**.

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:

   a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

   d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

   e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

   h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

   In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano (8. 8. 1994, 490 – "*antimafia*"-)

   Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:

   a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al PROGRAMMA.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, né pregiudicanti la corretta competizione.

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 2, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 10 novembre 1999), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MRTT.

1- Preparazione documentazione di gara

La PIU, con l'assistenza di esperti inviati in missione dalla DGCS, preparerà (nel caso della gara ~~per i servizi di ingegneria), ovvero verificherà (nel caso dell'affidamento dei lavori, dopo il~~ completamento della progettazione) la documentazione di gara per la selezione degli affidatari.

2- Verifica di conformità della documentazione di gara

La documentazione di gara per ciascun progetto sarà trasmessa - con la richiesta di pubblicazione del bando - dalla PIU al MAE-DGCS, via Ambasciata/UTL, per la verifica di conformità con il presente Accordo. Tale verifica del MAE/DGCS verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il ~~PROGRAMMA si propone di raggiungere.~~

3- Pubblicazione del bando

In caso di verifica positiva, il bando sarà pubblicato, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MRTT procederà contestualmente alla pubblicazione del Bando sui quotidiani nazionali.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

1- L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di valutazione appositamente costituita dal MRTT. La PIU seguirà l'andamento di ogni gara, assistendo anche la Commissione. In ogni caso, alle sedute della Commissione non potrà partecipare personale italiano ~~operante presso l'Ambasciata/UTL ovvero inviato in missione dalla DGCS.~~

2- Per ciascuna gara, la PIU trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente al contratto da stipulare, richiedendo il nulla osta alla stipula del contratto. Tale documentazione sarà dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAE-DGCS, con gli eventuali commenti.

3- Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà la PIU, via Ambasciata/UTL, sul loro esito.

4- In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MRTT, assistito dalla PIU, procederà alla stipula del contratto con la società risultata vincitrice.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1- I contratti formalizzati tra le aziende vincitrici e il MRTT dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond* e del sopramenzionato *nulla osta*, con la dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, portuali, etc.).
2- Ricevuta ed esaminata la documentazione, il MAE-DGCS provvederà ad autorizzare il Mediocredito Centrale ad imputare il contratto sulla Convenzione finanziaria.
3- Il Mediocredito Centrale richiederà alle aziende italiane interessate una "*dichiarazione di impegno*" che i beni e i servizi siano di origine italiana e che le spese che si potranno sostenere in loco e/o in Paesi terzi industrializzati non potranno superare il valore definito in ogni contratto, nonché un certificato antimafia. Contestualmente, il Mediocredito Centrale richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi e della lettera di istruzione alla Banca agente.
4- Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 3, il Mediocredito Centrale comunicherà al Mutuatario, alla Banca agente italiana ed alla PIU l'imputazione dei contratti sulla Convenzione finanziaria e la loro finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento", ove previsto nei singoli contratti e ne determinerà la data di effettiva entrata in vigore.
5- Per quanto riguarda tutti gli altri pagamenti, essi potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte della PIU dell'avvenuto espletamento delle prestazioni previste nei singoli contratti.

8.

Pechino, 30 gennaio 2004

Agreement for development co-operation between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China

(Entrata in vigore: 8 luglio 2004)

AGREEMENT FOR DEVELOPMENT CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government" represented by the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS, and the Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Commerce, henceforth referred to as MOFCOM,

WISHING to strengthen the friendly relationships between the two Countries and to promote new engagements in the field of technical development co-operation;

EXPRESSING their desire to facilitate and support the implementation of co-operation initiatives;

have agreed as follows:

Article 1
Agreement Objectives

1.1 The general objective of the Agreement is to establish a framework of principles and conditions for the implementation of programmes and initiatives financed or co-financed by the Italian Government through grant including those implemented by Italian Non Governmental Organizations (NGOs).

1.2 Specific objective of the present Agreement is the definition of the obligations of the two sides, the responsibilities of the concerned Authorities and their status in the management in the aforementioned programmes and initiatives.

1.3 The Ministry of Commerce of the People's Republic of China (PRC) and Italian Embassy of Beijing, on behalf of DGCS, Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, will have the responsibility of the implementation of this agreement.

1.4 Every project and programme will be agreed through an Exchange of Letters between the Italian Embassy in Beijing and MOFCOM. The letter sent by the Italian Embassy will have as Annex a Technical Summary of the project.

Article 2
Initiatives cover under the Agreement

2.1. The programmes or initiatives mentioned in Art. 1.1 of this Agreement will be executed either directly by the DGCS or entrusted to Non Governmental Organizations (NGOs), Public Entities or Institution.

2.2. The provisions of the present Agreement will also be extended to:

2.2.1 professional staff sent to China by Italian Government and/or Italian NGOs, such as, trainers, consultants, advisors, experts, volunteers, scientific and technical staff, assistants and all the relevant working staff within every specific program. All this personnel will be designated or agreed by the Italian Government (called "Italian personnel " hereafter);

2.2.2 goods, materials and equipment supplied within every specific program (called " goods" hereafter);

2.2.3 activities related to basic training and advanced studies for Chinese professional staff in Italy and other countries,

2.2.4 any other co-operative means which will be agreed by both sides through the Exchange of Letters mentioned in Art. 1.4.

Article 3
Commitments of the Italian Side

3.1 For each and every initiatives as mentioned in Art. 1.1, the Italian Government -or the Italian NGO in case of co-financed programs or initiatives- will provide the necessary resources to cover the costs related to the following:

3.1.1 Italian personnel working in the projects, including the travelling expenses for working-trips inside and outside China;

3.1.2 goods and materials mentioned in the above Art.2 inclusive of transportation and insurance fees;

3.1.3 all agreed expenses of the Chinese technical and management personnel to be trained within the co-operation programs and/or scholarship programs.

3.2 If it is not agreed otherwise, all the goods and materials provided by the Italian Government for the co-operation programs will become property of

PRC as soon as they arrive in China. However, the said goods and materials will be used by the Italian and Chinese personnel exclusively for the implementation of the programs for which they have been bought by the Italian Government, till the final conclusion of the same.

3.3 The Italian Government shall inform the Government of PRC of each partner, institution or unit which will participate in each of the programs supported by Italian Government. All the program partners are called "executive partners" hereafter.

Article 4
Commitments of the Chinese Side

4.1 For each and every initiative as mentioned in Art. 1.1, the Government of PRC will be responsible for the following obligations and related cost:

4.1.1. to provide necessary land and buildings in China, including fixtures and fittings of the buildings, unless the Exchange of Letters does not provide otherwise ;

4.1.2. to exempt from import and export tax and other taxes and levies of the goods, materials and equipment, including all the vehicles, provided by the Italian side for the programme;

4.1.3. to issue all the relevant certificates and permits in order to provide, within the shortest possible time, the custom clearance for the above mentioned goods, materials and equipment;

4.1.4. to provide storage and transport facilities for the said goods, materials and equipment;

4.1.5. bear the cost of the maintenance for the equipment provided in case of expiring of their warranty before the end of the program;

4.1.6. to provide the Chinese professional and assistants necessary for each Co-operation Programs and bear the related expenses. The working period will be defined according to the program requirements;

4.1.7. to guarantee that the Chinese professional staff will be always assigned to work together with Italian personnel within the program and, if absent, the replacement will take place at the earliest;

4.1.8. to timely appoint an adequate numbers of the above-mentioned Chinese technical personnel particularly in case the same should be trained or undertake further studies in China, Italy or any other countries, with the help of the Italian Embassy in China;

4.1.9. to recommend that the candidates who can serve the programs are assigned to it, for a long time after their training and studies, so as to make the programs carry on smoothly;

4.1.10. to pledge to bear all kinds of expenses which the Italian Government should not bear related to the agreement;

4.1.11. to timely inform all Chinese executive organ or agencies concerned with the Italo-Chinese Co-operation of the contents of the present Agreement.

Article 5
Italian personnel

5.1 The Italian Government will instruct the Italian personnel to respect the following obligations:

5.1.1 not to interfere in internal affairs of PRC;

5.1.2 to follow the Chinese laws and relevant rules and regulations and respect the local customs and habits;

5.1.3 to concentrate on assigned tasks and not to engage in any other profit - making activities;

5.1.4 to co-operate with the official authorities of PRC with mutual confidence.

5.2 The Government of PRC will extend full support to the Italian personnel assigned to the programs in executing their task, including the collection of the necessary and relevant data and documentation.

5.3 For the personnel staying on a long term assignment, the Government of PRC will:

5.3.1 timely issue visas, work permit and residence certificates and any other permit cards, including certificate of permit for their business travel in China;

5.3.2 allow the import of their personal goods free of duty and without paying cash deposit on entering China (according to a packing-list of goods). At the end of the assignment in China of the Italian personnel, shall not be allowed the transfer or sale to individuals of the above-mentioned goods;

5.3.3 allow the import of their personal medicine, food, drinks and other personal consumer goods.

Article 6
Amendments

6. The Parties at any time may change the contents of this Agreement through Amendment.

ARTICLE 7
Entry into force and duration

7.1 The present Agreement shall enter into force on the receiving date of the last notification by which the Contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed.

7.2 This Agreement will also apply to the technical co-operation programs financed by grant of the Italian Government that will be already under-implementation at the moment of its coming into force.

7.3 This Agreement is valid for five years from the date of entry into force. The Agreement will automatically be renewed for one more year in absence of a written termination notice by one of the Contracting Parties three months prior to the expiring date.
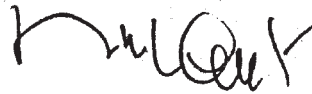
7.4 In case of termination of the present Agreement, its provisions will continue to apply to all the technical co-operation programs still under implementation, till their completion.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Beijing on the 30th of January 2004 in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.
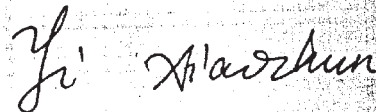
For and on behalf of the Government of the Italian Republic	For and on behalf of the Government of the People's Republic of China
Gabriele Menegatti Ambassador of Italy in the People's Republic of China	Yi Xiaozhun Assistant Minister Ministry of Commerce

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Il Governo della Repubblica Italiana, al quale ci si riferirà nel testo come "Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, al quale si farà riferimento come DGCS, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, rappresentato dal Ministero del Commercio, al quale ci si riferirà nel testo come MOC,

AUSPICANDO di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi nonché di promuovere nuove iniziative nel settore della cooperazione allo sviluppo tecnico;

ESPRIMENDO il loro auspicio di facilitare e sostenere l'attuazione di iniziative nel campo della cooperazione;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

FINALITA' DELL'ACCORDO

1.1 L'obiettivo generale dell'Accordo è di mettere a punto una linea di principi e condizioni per l'attuazione di programmi ed iniziative, compresi quelli attuati da Organizzazione Non Governative italiane (ONG), finanziate o co-finanziate dal Governo italiano tramite stanziamenti.

1.2 Gli obiettivi specifici del presente Accordo sono la definizione degli obblighi delle due Parti, delle responsabilità delle Autorità interessate ed il loro status nella direzione dei sopra menzionati programmi ed iniziative.

1.3 Il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese (RPC) e l'Ambasciata italiana in Pechino, per conto della DGCS, Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, saranno responsabili dell'attuazione del detto accordo.

1.4 Ogni progetto e programma verrà concordato tramite Scambio di Lettere tra l'ambasciata in Pechino ed il MOC. La lettera proveniente dall'Ambasciata italiana sarà comprensiva di Allegato Tecnico del progetto.

ARTICOLO II

INIZIATIVE COPERTE DALL'ACCORDO

2.1I programmi o iniziative menzionati nell'Art. 1.1 del presente Accordo verranno messi in atto sia direttamente dalla DGCS sia affidati ad un'Organizzazione Non Governativa (ONG), Ente Pubblico o istituzione.

2.2Le disposizioni del presente Accordo verranno anche applicate a:

2.2.1 personale professionale mandato in Cina dal Governo italiano e/o da ONG italiane come istruttori, consulenti, consiglieri, esperti, volontari, personale scientifico e tecnico, assistenti e tutto il personale lavorativo all'interno di ogni programma specifico. L'insieme del suddetto personale verrà nominato o concordato dal Governo italiano (al quale si farà riferimento come "personale italiano"); beni, materiali e attrezzature fornite nel quadro di ogni programma specifico (ai quali si farà riferimento come "beni");

2.2.2attività nel settore della formazione generica e degli studi superiori per personale professionale cinese in Italia o in altri paesi;

2.2.3ogni altro mezzo di cooperazione concordato da entrambe le Parti tramite Scambio di Lettere come menzionato nell'Art. 1.4.

ARTICOLO III

RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA

3.1Per ogni iniziativa menzionata nell'Art. 1.1, il Governo italiano – o l'ONG nel caso di programmi o iniziative co-finanziati – provvederà alle risorse necessarie per coprire i costi relativi a quanto segue:

3.1.1 personale italiano impiegato nel progetto, incluse le spese di trasporto per viaggi di lavoro all'interno e all'esterno della Cina;

3.1.2 beni e materiali citati nell'Art. 2 comprese le spese di trasporto e di assicurazione;

3.1.3 tutte le spese concordate per la formazione del personale cinese tecnico e direttivo nel quadro di programmi di cooperazione o di borse di studio.

3.2Salvo diversi accordi, tutti i beni e i materiali forniti dal Governo italiano per i programmi di cooperazione diventeranno di proprietà della RPC al momento del loro arrivo in Cina. Tuttavia, i detti beni e materiali verranno utilizzati dal personale italiano e cinese esclusivamente per l'attuazione dei programmi per i quali sono stati acquistati dal Governo italiano fino a suo completo termine.

3.3Il Governo italiano informerà il Governo della RPC di qualsiasi partner, istituzione o unità che prenderà parte in ogni programma sostenuto dal Governo italiano. Tutti i partner dei programmi verranno denominati "partner esecutivi".

ARTICOLO IV

RESPONSABILITA' DELLA PARTE CINESE

4.1Per ogni iniziativa menzionata nell'Art. 1.1, il Governo della RPC sarà responsabile per i seguenti obblighi e le relative spese:

4.1.1 fornire il terreno e le strutture necessarie in Cina, compresi gli impianti e le attrezzature delle strutture, salvo accordi diversamente presi tramite Scambio di Lettere;

4.1.2 esentare da tasse di importazione ed esportazione, nonché da altre tasse ed imposte, beni, materiali ed attrezzature, compresi tutti i veicoli, forniti dalla Parte italiana per il programma;

4.1.3 rilasciare tutti i certificati e permessi necessari per ottenere, nel più breve tempo possibile, lo sdoganamento dei sopra citati beni, materiali e attrezzature;

4.1.4 fornire il magazzinaggio ed il trasporto per i detti beni, materiali e attrezzature;

4.1.5 provvedere ai costi della manutenzione delle attrezzature fornite in caso di scadenza della garanzia prima del termine del programma;

4.1.6 fornire personale cinese professionale e di assistenza necessario per ogni programma di cooperazione e provvedere alle relative spese. Il periodo lavorativo verrà definito in base alle necessità del programma;

4.1.7 garantire che il personale professionale cinese collabori con lo staff italiano nel quadro del programma e, qualora esso non fosse presente, provveda al più presto alla sua sostituzione;

4.1.8 nominare quanto prima, un numero adeguato del sopramenzionato personale tecnico cinese in particolar modo nel caso in cui questo debba essere formato o debba intraprendere ulteriori studi in Cina, Italia o altri paesi, con l'aiuto dell'Ambasciata italiana in Cina;

4.1.9 assicurarsi che i candidati atti a lavorare per il programma vengano ad esso assegnati per un lungo periodo successivamente alla loro formazione o studi, affinché il programma abbia un decorso agevole e sicuro;

4.1.10 impegnarsi a provvedere a tutte le spese relative all'Accordo che il Governo italiano non dovesse sostenere;

4.1.11 informare tempestivamente tutti gli organi o agenzie cinesi interessate nella Cooperazione Italo-Cinese dei contenuti del presente Accordo.

ARTICOLO V

PERSONALE ITALIANO

5.1 Il Governo italiano istruirà il personale italiano a rispettare i seguenti obblighi:

5.1.1 non interferire nelle questioni interne della RPC;

5.1.2 rispettare la legge, le norme ed i regolamenti cinesi, nonché gli usi e costumi locali;

5.1.3 concentrarsi sui compiti a loro assegnati e non intraprendere alcun'altra attività remunerativa;

5.1.4 cooperare con le autorità ufficiali della RPC con reciproca fiducia;

5.2 Il Governo della RPC darà pieno sostegno al personale italiano, assegnato ai programmi, per quanto riguarda lo svolgimento dei loro compiti e la raccolta di dati e documentazione necessari ad esso relativi.

5.3 Per il personale assegnato per un lungo periodo, il Governo della RPC provvederà a:

5.3.1 rilasciare tempestivamente visti, permessi di lavoro e di residenza, certificati e ogni altro tipo di permesso compreso il certificato per i viaggi di lavoro in Cina;

5.3.2 permettere l'importazione dei loro beni personali esentandoli da tasse di importazione e da spese al loro ingresso in Cina (in base ad una distinta delle masserizie). Al termine della loro assegnazione in Cina, il personale italiano non potrà trasferire o vendere a privati la masserizie sopra indicate;

5.3.3 concedere l'importazione di medicinali, alimenti, bevande e altra merce di consumo personale.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

6. La Parti potranno, in ogni momento, modificare il contenuto del presente Accordo tramite emendamenti.

ARTICOLO VII

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

7.1 Il presente Accordo entrerà in vigore a seguito dell'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate il completamento delle loro procedure interne.

7.2 Il presente Accordo si estende inoltre ai programmi di cooperazione tecnica finanziati dal Governo italiano che saranno già in corso di attuazione al momento della sua entrata in vigore.

7.3 Tale Accordo avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Esso sarà inoltre automaticamente rinnovato per un anno salvo notifica scritta di una delle due Parti, tre mesi prima della data di scadenza, indicante il suo termine.

7.4 In caso di rescissione del presente Accordo, le disposizioni in esso contenute continueranno ad essere applicate a tutti i programmi di cooperazione tecnica ancora in stato di attuazione sino al loro completamento.

In fede, i sottoscritti, autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il_________________, in due copie originali in lingua inglese, entrambi i testi ugualmente autentici.

Per conto del Governo della Repubblica Italiana

Per conto del Governo della Repubblica Popolare Cinese

9.

Pechino, 30 gennaio 2004

Memorandum of understanding between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the project «Technical assistance, training and support to control and treat SARS epidemic in China»

(Entrata in vigore: 8 luglio 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE PROJECT "TECHNICAL ASSISTANCE, TRAINING AND SUPPORT TO CONTROL AND TREAT SARS EPIDEMIC IN CHINA"

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government" represented by the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs and the Government of the People's Republic of China, henceforth referred to as "the Chinese Government" represented by the Ministry of Commerce henceforth referred to as MOFCOM;

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation in the field of health and social welfare;

WITHIN the framework of the Protocol of Understanding between the Contracting Parties, signed in Rome on July 13, 1995 and subsequent annual bilateral meetings;

EXPRESSING their desire to implement the project named "*Technical Assistance, Training and Support to Control and Treat SARS Epidemic in China*";

CONSIDERING the results of technical meetings held in Beijing, on June the 06th, 2003, between Italian Embassy-Cooperation Office, and the Representatives of the Chinese Ministry of Health and of Chinese Ministry of Commerce,

have agreed as follows:

Article I
Project objectives

The general objective of the Project is to contribute to strengthen the

capacity to fight SARS epidemic in the following western provinces: Gansu, Ningxia and Shaanxi., by providing ambulances, training and technical assistance to the Chinese Ministry of Health.

Article II
Project duration, strategy and activities

1 The project will last one year and will focus on three Chinese western provinces which do not have still experienced a wide and serious spread of SARS epidemic and hence do not have received equipment and do not have developed the necessary ability and knowledge to treat and tackle an eventual future SARS epidemic effectively, safely and timely. The Italian side will provide training activities to support the training of the health personnel identified by the MOH in the field of SARS prevention control, communicable disease treatment and basic knowledge of emergency treatments.

2 The project will reach the objectives in the three provinces by implementing the following activities:
   a purchase and delivery of ambulances to selected health structures of the three provinces for the referral of cases,
   b contribution to support the training of health personnel coming from the three provinces,
   c technical assistance and monitoring.

3 Both sides also agree that further technical details, contents and aspects of the training activities will be discussed, planned and implemented by the Health Human Resources Department Centre (HHRDC) of MOH in close coordination and under consultation with both Project directors.

Article III
Commitments of the Italian side

The total amount of the project is 983,000 €, all financed by grant and allocated to the following components:

- Ambulances: 490,000 €
- Training: 229,000 €
- Italian experts for technical assistance : 192,000 €

Furthermore the Italian side will:

- offer technical assistance and monitoring through Italian experts and local consultants;
- appoint an Italian expert to support the Chinese Director in the implementation of the project;
- purchase the ambulances, on the basis of the Chinese technical specification, according to open international tender procedures
- deliver the ambulances to a specific location selected by the Ministry of Health.

Article IV
Commitments of the Chinese side

The Chinese side shall make available the personnel and the health structures necessaries for the implementation of the Project. In particular the Chinese side will be responsible of :

a. personnel
  a.i appointment of Project Directors
  a.ii availability of any other personnel needed for the implementation of the Project;

b. premises and facilities:
  b.i free of charge office-space for Project management at the HHRDC,
  b.ii contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

c. other:
  c.i the Chinese side will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS;
  c.ii the Chinese side will bear the cost of utilisation and maintenance of equipment donated by the Italian Government during and beyond Project implementation;
  c.iii the Chinese side will exempt from taxes and customs duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation;

c.iv upon arrival in China of the goods, the Chinese side will provide customs and document clearance of goods and equipment, and will cover the cost for safe and quick transportation from the selected locality to their final destination according to the expected date of delivery;

c.v property of goods and equipment donated by the DGCS, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese beneficiaries. The utilisation of the above mentioned equipment will take place after the completion of administrative and technical procedures (the installation, preliminary tests and set-up procedure). The Chinese side will assure appropriate utilisation and maintenance of goods donated by the Italian side;

c.vi the Chinese side will also guarantee to the Italian technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese side recognises to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies;

c.vii the Chinese side will provide free of charge to the Italian staff all the necessary documents, invitation letters, travel and stay permits in the People's Republic of China, going through the relevant formalities.

Article V
Joint Commitments

Italian and Chinese side will co-operate actively to make the Project Succeed.

Article VI
Amendment

This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties through and Exchange of Notes via diplomatic Channel.

Article VII
Controversies

Possible controversies that may arise in the course of Project implementation shall be submitted to the Parties for resolution through discussion between MOFCOM and MAE/DGCS via Embassy.

Article VIII
Entry into force, Duration and Denunciation

8.1 The present Memorandum shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two Contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain into force for a period of one year.

8.2 The present Memorandum may be denounced by one of the Contracting Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum.
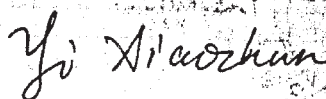
Done in Beijing on the 30th of January 2004 in two originals in English language, both texts being equally authentic.

For and on behalf of
the Government of
the Italian Republic

Gabriele Menegatti
Ambassador of Italy in the
People's Republic of China

For and on behalf of
the Government of
the People's Republic of China

Yi Xiaozhun
Assistant Minister
Ministry of Commerce

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RIGUARDATE IL PROGETTO "ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER IL CONTROLLO ED IL TRATTAMENTO DELL'EPIDEMIA SARS IN CINA"

Il Governo della Repubblica Italiana, al quale ci si riferirà nel testo come "Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, al quale ci si riferirà nel testo come "Governo cinese" rappresentato dal Ministero del Commercio, al quale si farà riferimento come MOC,

AUSPICANDO di rafforzare i rapporti di amicizia nonché di perseguire nuovi impegni di cooperazione tecnica nel settore della sanità e dell'assistenza sociale;

NEL quadro del Protocollo d'Intesa tra le Parti, firmato a Roma il 13 luglio 1995 e degli incontri bilaterali annuali successivi;

ESPRIMENDOSI a favore dell'attuazione del progetto denominato "*Assistenza Tecnica, Formazione e Sostegno per il Controllo ed il Trattamento dell'Epidemia SARS in Cina*";

CONSIDERANDO i risultati degli incontri tecnici tenutisi a Pechino il 6 giugno 2003 tra l'Ufficio di Cooperazione dell'Ambasciata italiana e i Rappresentanti del Ministero della Salute cinese e del Ministero del Commercio cinese,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

FINALITA' DEL PROGETTO

Gli obiettivi generali del Progetto sono di contribuire al rafforzamento dei mezzi per la lotta all'epidemia della SARS nelle seguenti province occidentali: Gansu, Ningxia e Shaanxi. Questo tramite la fornitura di ambulanze, la formazione e l'assistenza tecnica al Ministero della Salute cinese.

ARTICOLO II

DURATA, STRATEGIA E ATTIVITA' DEL PROGETTO

1. Il Progetto avrà una durata di un anno e si concentrerà su tre province occidentali cinesi che non sono ancora state colpite da un'ampia e seria diffusione dell'epidemia SARS e che quindi non hanno ancora ricevuto le attrezzature e non hanno sviluppato le capacità e le conoscenze per curare e affrontare in modo efficace, sicuro e tempestivo un'eventuale epidemia SARS. La Parte italiane fornirà attività di formazione per sostenere la preparazione del personale sanitario designato dal MOH nel settore del controllo preventivo della SARS, della cura di malattie trasmissibili e della conoscenza generica di cure d'emergenza.

2. Gli obiettivi del progetto verranno raggiunti attraverso all'attuazione delle seguenti attività:
   a. acquisto e consegna di ambulanze a determinate strutture sanitarie delle tre province in questione;
   b. contributo al sostegno della formazione del personale sanitario proveniente dalle tre province;
   c. assistenza tecnica e monitoraggio.

3. Entrambe le Parti concordano inoltre che i dettagli, i contenuti e gli aspetti tecnici delle attività formative vengano discusse, pianificate ed attuate dal *Health Human Resources Department Centre* (HHRDC) del MOH coordinati e sotto la consulenza di entrambi i direttori del Progetto.

ARTICOLO III

RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA

Il finanziamento del progetto ammonta ad un totale di € 983,000 stanziati per i seguenti settori:

- Ambulanze: € 490,000
- Formazione: € 229,000
- Esperti italiani per assistenza tecnica: € 192,000
- Amministrazione, monitoraggio e consulenza locale: € 72,000

Inoltre, la Parte italiana provvederà a:

- Fornire servizio di assistenza tecnica e di monitoraggio attraverso esperti italiani e consulenti locali;
- Nominare un esperto italiano per sostenere il Direttore cinese nell'attuazione del Progetto;
- Acquistare le ambulanze sulla base di specifiche tecniche cinesi, attraverso gare aperte secondo le procedure internazionali;
- Consegnare le ambulanze a determinate strutture selezionate dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO IV

RESPONSABILITA' DELLA PARTE CINESE

La Parte cinese metterà a disposizione tutto il personale e le strutture sanitarie necessarie per l'attuazione del Progetto. La Parte cinese sarà in modo particolare responsabile dei seguenti settori:

a. Personale cinese:
   i. nomina dei Direttori di Progetto;
   ii. disponibilità di qualsiasi altro personale necessario per l'attuazione del progetto.
b. Locali e servizi:
   i. spazio adibito ad ufficio senza costi aggiuntivi presso la HHRDC per la direzione del Progetto
   ii. contributo alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, la comunicazione, i trasporti interni di merci e persone, materiale didattico ed informativo.
c. Altro:
   i. La Parte cinese provvederà ai costi e faciliterà l'accesso a strutture, servizi ed istituzioni coinvolte nelle attività del Progetto e a tutte le altre spese concernenti l'attuazione del Progetto non coperte dai fondi stanziati dalla DGCS;
   ii. La Parte cinese provvederà ai costi di utilizzo e di manutenzione delle attrezzature fornite dal Governo italiano durante e oltre l'attuazione del Progetto;
   iii. La Parte cinese esenterà da tasse e doveri doganali, i beni e le attrezzature importate o acquistate dalla DGCS per l'attuazione del Progetto;
   iv. All'arrivo delle merci in Cina, la Parte cinese si occuperà dello sdoganamento di beni e attrezzature e provvederà alle spese e all'assicurazione di trasporti sicuri e veloci dalle strutture selezionate verso la loro destinazione finale secondo le date previste per l'istallazione;

v. Una volta arrivati a destinazione, le attrezzature e i beni concessi dalla DGCS diventeranno di proprietà dei beneficiari cinesi. L'utilizzo delle attrezzature sopra menzionate avverrà dopo il completamento di procedure amministrative e tecniche (istallazione, test preliminari e procedure di set-up). La Parte cinese garantirà un utilizzo ed una manutenzione appropriati dei beni concessi dalla Parte italiana;

vi. Inoltre, la Parte cinese garantirà allo staff tecnico italiano coinvolto nel Progetto, il loro miglior trattamento ad esperti di Paesi terzi o mandati da Agenzie Internazionali;

vii. La Parte cinese fornirà allo staff italiano tutti i documenti, lettere d'invito, permessi di viaggio e di soggiorno nella Repubblica Popolare Cinese tramite formalità necessarie e senza costi aggiuntivi.

ARTICOLO V

IMPEGNI CONGIUNTI

Entrambe le Parti cinese e italiana, coopereranno attivamente per una buona riuscita del Progetto.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

Il Memorandum d'Intesa, potrà essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti contraenti tramite Scambio di Note per via diplomatica.

ARTICOLO VII

CONTROVERSIE

Eventuali controversie durante l'attuazione del Progetto verranno sottoposte alle Parti per una soluzione tramite colloqui, via Ambasciata, tre il MOC e la DGCS del Ministero degli Affari Esteri.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore in seguito all'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate il completamento delle loro procedure interne. Esso rimarrà in vigore per una durata di due anni.

Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere denunciato da una delle due Parti tramite comunicazione scritta con 60 giorni di anticipo.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti, autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino in due copie originali in lingua inglese, entrambi i testi ugualmente autentici.

Per conto del Governo della Repubblica Italiana

Per conto del Governo della Repubblica Popolare Cinese

10.

Pechino, 15 marzo 2004

Memorandum of understanding between the Government of the italian Republic and the Government of the People's Republic of China concerning the cooperation project «Assistance and qualification of the animal husbandry and veterinary medicine college of Xining-Qinghai province»

(Entrata in vigore: 7 giugno 2004)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING THE COOPERATION PROJECT "ASSISTANCE AND QUALIFICATION OF THE ANIMAL HUSBANDRY AND VETERINARY MEDICINE COLLEGE OF XINING-QINGHAI PROVINCE"

The Government of the Italian Republic, henceforth referred to as "the Italian Government" represented by the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs, henceforth referred to as DGCS, and the Government of the People's Republic of China henceforth referred to as "the Chinese Government", represented by the Ministry of Commerce, henceforth referred to as MOFCOM,

WISHING to strengthen friendship relations and to pursue new engagement of technical co-operation in the field of training;
WITHIN the framework of the Protocol of Understanding between the Parties, signed in Rome on July 13, 1995, and subsequent annual bilateral meetings;
EXPRESSING their desire to implement the Project named "Assistance and Qualification of the Animal Husbandry and Veterinary Medicine College of Xining-Qinghai Province",

have agreed as follows:

Article I
Project objectives

1.1 The general objective of the Project is to support the Qinghai Province in the qualification of the Xining College.
1.2 The specific objectives of the Project are to improve the training capacity of the College of Xining by:

a) improving the training and teaching capacity of the personnel of the college;
b) improving the equipment of the laboratories of the college;
c) increasing the research capacity of the college.

Article II
Project strategy and activities

2.1 The Project strategy will be based on increasing the technological capacities of the College, on improving the skills of teaching personnel and on providing technical assistance.
2.2 The activities implemented by the Project will be:

a) training of trainers on basic sectors, also through scholarships, seminars and conferences;
b) equipment of laboratories for theoretical and practical activities, in particular laboratories for animal husbandry, grassland management, veterinary medicine, interdisciplinary laboratories;
c) improving the laboratory of animal health diagnostic and food hygiene;
d) creating a laboratory of excellence for scientific research;
e) Technical Assistance through participation of Italian experts;
f) management, monitoring and supervision.

Article III
Commitments of the Italian side

3.1 The Italian side for the realization of the Project shall provide, within the grant amounting to Euro 2.876.280,24 , the following:

a) Italian personnel for training assistance and technical consultancies;
b) equipment to strengthen the laboratories of the structures involved;
c) co-ordination, monitoring and evaluation of the activities.

Article IV
Commitments of the Chinese side

4.1 The Chinese side shall make available the personnel and the structures necessaries for the implementation of the Project. In particular the Chinese side will be responsible of:

a. Chinese Personnel:
   i. appointment of one Chinese Project Director for the Project;
   ii. availability of any other personnel needed for the implementation of the Project;
b. premises and facilities:
   i. free of charge office space for the Project management;

ii. contribution to the local Project expenses for logistics, communications, internal transport of persons and goods, information and didactic materials.

c. other:

i. the Chinese side will meet the cost of and facilitate access to structures, services and institutions involved in Project activities and any other expenditure for Project implementation not covered by the funds made available by DGCS;

ii. the Chinese side will bear the cost of utilization and maintenance of equipment donated by DGCS during and beyond Project implementation;

iii. the Chinese side will exempt from taxes and customs duties, the goods and the equipment imported or acquired by DGCS for Project implementation;

iv. upon arrival in China of the goods, the Chinese side will provide customs and document clearance of goods and equipment, and will cover the cost and insurance for safe and quick transportation to their final destination according to the expected date of installation;

v. property of goods and equipment donated by DGCS, once arrived at their final destination will be transferred to the local Chinese beneficiaries. The utilization of the above mentioned equipment will take place after the completion of the installation, preliminary tests and set-up procedures. The Chinese side will assure appropriate utilization and maintenance of goods donated by the Italian side;

vi. the Chinese side will also guarantee to the Italian technical staff, serving in the Project, the best treatment that the Chinese side recognizes to experts coming from Third Countries or sent by International Agencies;

vii. Assistance to the Italian Personnel to rent as low cost and suitable accommodation for the whole period of their stay in the Province.

Article V
Joint Commitments

5.1 Both Italian and Chinese sides will co-operate actively to make succeed the Project.

Article VI
Amendment

6.1 This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Parties through an Exchange of Notes via diplomatic channel.

Article VII
Entry into Force, Duration and Denunciation

7.1 The present Memorandum shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall officially communicate to each other that their respective internal procedures have been completed, and it shall remain into force for a period of three years.

7.2. The present Memorandum may be denounced by one of the Parties with at least 60 days written notice in advance.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments have signed the present Memorandum.

Done in Beijing on March 15th 2004, in two originals in English language, both texts being equally authentic.
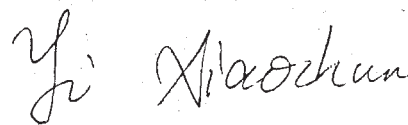
For and on behalf of the Government of the Italian Republic	For and on behalf of the Government of the People's Republic of China
Gabriele Menegatti	Yi Xiaozhun
Ambassador in the People's Republic of China	Assistant Minister Ministry of Commerce

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RIGUARDATE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE "ASSISTENZA E QUALIFICA DELL'UNIVERSITA' DI XININ PER LA ZOOTECNICA E LA MEDICINA VETERINARIA"

Il Governo della Repubblica Italiana, al quale ci si riferirà nel testo come "Governo Italiano", rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, rappresentato dal Ministero del Commercio, al quale ci si riferirà nel testo come MOFCOM,

AUSPICANDO di rafforzare i rapporti di amicizia nonché di perseguire nuovi impegni di cooperazione tecnica nel settore della formazione;
NEL quadro del Protocollo d'Intesa tra le Parti, firmato a Roma il 13 luglio 1995 e degli incontri bilaterali annuali successivi;
ESPRIMENDOSI a favore dell'attuazione del progetto denominato "Assistenza e Qualifica dell'Università di Xinin – Provincia di Qinghai - per la Zootecnica e la Medicina Veterinaria" al quale si farà riferimento come "il Progetto";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

FINALITA' DEL PROGETTO

1.1 L'obiettivo generale del Progetto è di sostenere la Provincia del Qinghai attraverso "l'Università di Xinin";
1.2 Gli obiettivi specifici del Progetto sono il miglioramento delle capacità formative dell'Università di Xinin attraverso:
   a. il miglioramento delle capacità formative e di insegnamento del personale dell'Università;
   b. il miglioramento delle attrezzature dei laboratori dell'Università;
   c. l'aumento delle capacità di ricerca dell'Università

ARTICOLO II

STRATEGIA E ATTIVITA' DEL PROGETTO

2.1 La strategia del Progetto si concentrerà sul miglioramento delle capacità tecnologiche dell'Università, sull'aumento del livello di istruzione nonché sulla garanzia di assistenza tecnica.

2.2 Le attività attuate dal Progetto saranno:

a. la preparazione del personale addetto alla formazione nei settori generici, anche attraverso borse di studio, seminari e conferenze;
b. la fornitura di attrezzature per laboratori di attività teoriche e pratiche, in particolar modo per laboratori di zootecnica, amministrazione del terreno, medicina veterinaria, e per laboratori interdisciplinari;
c. il miglioramento dei laboratori per la diagnosi animale e per l'igiene alimentare;
d. la creazione di un laboratorio di eccellenza per la ricerca scientifica;
e. l'assistenza tecnica con la partecipazione di esperti italiani;
f. l'amministrazione, il monitoraggio e la supervisione.

ARTICOLO III

RESPONSABILITA' DELLA PARTE ITALIANA

3.1 Per la realizzazione del Progetto, la Parte italiana si impegnerà a provvedere, tramite stanziamento di € 2.876.280,24, quanto segue:

a. personale italiano per consulenza tecnica e assistenza nel settore formativo;
b. attrezzature volte a migliorare i laboratori delle strutture interessate;
c. coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività.

ARTICOLO IV

RESPONSABILITA' DELLA PARTE CINESE

4.1 La Parte cinese garantirà il personale e le strutture necessarie per l'attuazione del Progetto. La Parte cinese sarà in modo particolare responsabile dei seguenti settori:

a. Personale cinese:
i. nomina di un Direttore di Progetto cinese;
ii. disponibilità di qualsiasi altro personale necessario per l'attuazione del progetto.
b. Locali e servizi:
i. spazio adibito ad ufficio senza costi aggiuntivi per la direzione del Progetto
ii. contribuzione alle spese del Progetto locale per quanto riguarda la logistica, la comunicazione, i trasporti interni di merci e persone, materiale didattico ed informativo.
c. Altro:
i. La Parte cinese provvederà ai costi e faciliterà l'accesso a strutture, servizi ed istituzioni coinvolte nelle attività del Progetto e a tutte le altre spese concernenti l'attuazione del Progetto non coperte dai fondi stanziati dalla DGCS;
ii. La Parte cinese provvederà ai costi di utilizzo e di manutenzione delle attrezzature concesse dalla DGCS durante e oltre l'attuazione del Progetto;
iii. La Parte cinese esenterà da tasse e doveri doganali, le merci e le attrezzature importate o acquistate dalla DGCS per l'attuazione del Progetto;
iv. All'arrivo delle merci in Cina, la Parte cinese si occuperà dello sdoganamento di merci e attrezzature e provvederà alle spese e all'assicurazione di trasporti sicuri e veloci verso la loro destinazione finale secondo le date previste per l'istallazione;
v. Una volta arrivati a destinazione, le attrezzature e i beni concessi dalla DGCS diventeranno di proprietà dei beneficiari cinesi. L'utilizzo delle attrezzature sopra menzionate avverrà dopo il completamento dell'istallazione, dei test preliminari e delle procedure di set-up. La Parte cinese garantirà un utilizzo ed una manutenzione appropriati dei beni concessi dalla Parte italiana;
vi. Inoltre, la Parte cinese garantirà allo staff tecnico italiano coinvolto nel Progetto, il loro miglior trattamento ad esperti di Paesi terzi o mandati da Agenzie Internazionali;
vii. Assistenza al personale italiano per quanto riguarda l'affitto di sistemazioni a basso costo per l'intero periodo di soggiorno in entrambe le province.

ARTICOLO V

IMPEGNI CONGIUNTI

5.1 Entrambe le Parti cinese e italiana, coopereranno attivamente per una buona riuscita del Progetto.

ARTICOLO VI

EMENDAMENTI

6.1 Il Memorandum d'Intesa, potrà essere emendato in qualsiasi momento per reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note per via diplomatica.

ARTICOLO VII

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA

7.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore in seguito all'ultima notifica con la quale le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate il completamento delle loro procedure interne. Esso rimarrà in vigore per una durata di due anni.

7.2 Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere denunciato da una delle due Parti tramite comunicazione scritta con 60 giorni di anticipo.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti, autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Pechino il 15 marzo 2004, in due copie originali in lingua inglese, entrambi i testi ugualmente autentici.

Per conto del Governo della
Repubblica Italiana

Gabriele Menegatti

Ambasciatore d'Italia presso
La Repubblica Popolare Cinese

Per conto del Governo della
Repubblica Popolare Cinese

Yi Xiaozhun

Vice Ministro
Ministero del Commercio

11.

Tirana, 17 marzo 2004

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del Programma «Ristrutturazione ed equipaggiamento di 5 poliambulatori»

(Entrata in vigore: 11 agosto 2004)

ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania

per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"Ristrutturazione ed equipaggiamento di 5 poliambulatori"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

E

Il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero della Sanità (MS),

qui di seguito denominati "Parti Contraenti"

PREMESSO

Che nel Protocollo di cooperazione per il triennio 2002-04, sottoscritto in data 9 aprile 2002, la cooperazione italiana ha confermato l'impegno di finanziare la ristrutturazione di 5 Poliambulatori situati a Tirana (2), Girocastro, Peshkopie e Korca, destinando allo scopo un credito d'aiuto di 5.000.000 Euro;

Che, a seguito dell'istruttoria progettuale svolta dai competenti uffici della DGCS, il Comitato Direzionale del MAE/DGCS ha approvato, nella seduta del 29.7.2003, l'iniziativa: "**Ristrutturazione ed equipaggiamento di 5 poliambulatori**", qui di seguito denominata il "PROGRAMMA", deliberando allo scopo un credito d'aiuto di 5.080.000 Euro ed un dono di 110.000 Euro, per dare attuazione a tutte le attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.

Il presente Accordo è composto di 14 Articoli e dai sotto elencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del PROGRAMMA

L'obiettivo *generale* del PROGRAMMA si propone di contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione beneficiaria e, al contempo, di ottimizzare i costi di gestione del sistema sanitario.
L'obiettivo specifico si propone di migliorare l'erogazione dei servizi sanitari dei 5 Poliambulatori, in termini di qualità e di copertura del bacino d'utenza.

Articolo 3
Descrizione del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e tende a conseguire i seguenti risultati:

- 5 poliambulatori ristrutturati ed equipaggiati;
- erogazioni di servizi aumentati di almeno il 50%;
- attività di medicina preventiva migliorate e decremento di patologie del settore delle malattie trasmissibili, salute riproduttiva e pediatrico.

L'attuazione del PROGRAMMA comporta le seguenti attività:

- servizi di progettazione;
- lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica;
- fornitura di attrezzature medicali e materiali di consumo e formazione al corretto uso e manutenzione.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:
Per la Parte italiana:

a) Il MAE/DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il MS, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA.
b) Il Mediocredito Centrale (MCC), che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze

albanese una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convezione Finanziaria, il MCC curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre cura del MCC assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

c) L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per la Parte albanese:

a) Il MS, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo le altre strutture albanesi competenti.
b) Il Ministero delle Finanze (MOF), che stipulerà la Convenzione Finanziaria con MCC e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo e con le Banche agenti, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria;
c) La costituenda PIU presso il MS, che provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA.

Articolo 5
Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di 5.080.000 Euro per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA (progettazioni, lavori, forniture e assistenza tecnica/formazione);
2. Dono di 110.000 Euro, quale fondo esperti a disposizione della DGCS, per attività di assistenza all'Ambasciata/UTL e per il monitoraggio periodico dell'intervento;
3. Fondi del Governo Albanese, equivalenti a circa 500.000 Euro per i costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, etc.).

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 38 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 17 anni
- tasso d'interesse annuale: 0,10 %

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;
2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza il MCC a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra MCC e MOF;

4. la predisposizione della sotto elencata documentazione di gara, necessaria per dare esecuzione alle attività previste nel PROGRAMMA:
   - per la progettazione dei lavori di ristrutturazione civile e impiantistica;
   - per l'esecuzione di detti lavori
   - per la fornitura delle attrezzature medicali.
5. l'espletamento delle suddette gare e l'esame delle relative offerte, da parte della Commissione di valutazione istituita dal MS, per l'aggiudicazione dei relativi contratti;
6. la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS delle procedure di gara seguite e dei contratti da stipulare e, in caso di esito positivo, la stipula dei relativi contratti da parte del MS;
7. l'imputazione dei contratti via via stipulati sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate in Allegato 3.

Articolo 6
Monitoraggio del PROGRAMMA

L'andamento del PROGRAMMA sarà monitorato congiuntamente dal MAE/DGCS (attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati) e dal MS. Le Parti contraenti si impegnano sin da ora a definire tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del PROGRAMMA, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero non si rilevi più adeguato alle condizioni settoriali e locali.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna a garantire i seguenti finanziamenti:
- fino a 5.080.000 Euro a credito d'aiuto, che sarà reso disponibile presso il MCC e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3;
- fino a 110.000 Euro a dono, che sarà gestito direttamente dal MAE/DGCS per assistere l'Ambasciata/UTL e per attività di monitoraggio.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna:

- a mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 500.000 Euro equivalenti;
- a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

Articolo 10
Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 11
Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a) Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
b) Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
c) Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

Articolo 12
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;

b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.
Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MS attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MS è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 13
Modifica

Le Parti contraenti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 14
Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 17/3/2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.
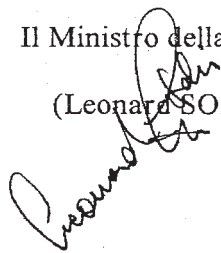
Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica d'Albania**
L'Ambasciatore d'Italia a Tirana	Il Ministro della Sanità
(Attilio Massimo IANNUCCI)	(Leonard SOLIS)

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI

L'obiettivo generale del progetto è duplice. Da una parte l'iniziativa contribuisce al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione beneficiaria, dall'altra, tende ad ottimizzare i costi di gestione del sistema.

Gli obiettivi specifici si propongono di assicurare, in 5 strutture poliambulatoriali situate nelle città di Tirana (Tirana 2, Tirana 3), Girocastro, Korça e Peshkopie, una migliore erogazione dei servizi sanitari specialistici, in termini di qualità e copertura dell'utenza, potenziando altresì le capacità gestionali dei dirigenti sanitari.

RISULTATI ATTESI

- 5 poliambulatori ristrutturati ed equipaggiati;
- erogazioni di servizi aumentati di almeno il 50%;
- attività di medicina preventiva migliorate, con decremento di patologie del settore delle malattie trasmissibili, salute riproduttiva e pediatrico;

ATTIVITA' PREVISTE

Per il raggiungimento dei risultati, l'iniziativa prevede (i) **servizi** di progettazione, (ii) **lavori** di ristrutturazioni edili ed impiantistica e (iii) **forniture** di attrezzature medicali e materiali di consumo e formazione al corretto uso e manutenzione.

Per ciascuno dei 5 poliambulatori si interverrà con opere di ristrutturazione edile ed impiantistica in funzione delle diverse necessità riscontrate. Si tratta di interventi sulle strutture murarie, di messa in opera di intonaci e rivestimenti idonee agli ambienti ambulatoriali, di rifacimento e completamento degli impianti sanitari ed elettrici. Gli interventi mirano a rendere gli ambienti ambulatoriali funzionalmente ed igienicamente adeguati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori sanitari e per l'utenza.

In fase di formulazione è stata eseguita un'approfondita analisi delle apparecchiature necessarie e funzionali al ruolo che svolge ciascun poliambulatorio.

Particolare attenzione è stata posta per ottenere un standard omogeneo delle forniture privilegiando la qualità delle prestazioni, interventi di manutenzione possibili in Albania. Inoltre è previsto una quota iniziale di materiali di consumo, calcolata nella percentuale del 10 % sul costo globale delle forniture..

Il costo delle apparecchiature di tecnologia avanzata rispetto a quelle attualmente presenti è stato calcolato tenendo conto di un adeguato pacchetto di formazione e parti di ricambio delle ditte fornitrici (in fase di redazione del capitolato, tra i criteri di selezione delle ditte verrà dato un punteggio specifico per questo aspetto della formazione).

Stima <u>indicativa</u> dei costi complessivi del progetto *(coperti dal credito d'aiuto)*

Poliambulatorio/Voce	Ristrutturazioni €	Forniture €	Totale €
Girocastro	142.400	280.500	422.900
Korca	597.000	651.500	1.248.500
Peshkopia	179.500	460.000	639.500
Tirana 2	446.500	678.000	1.124.500
Tirana 3	666.000	686.000	1.352.000
SubTotale	*2.031.400*	*2.756.000*	*4.787.400*
Imprevisti (5%)	101.570	0	101.570
Totale parziale	2.132.970	2.756.000	4.888.970
Progettazioni e capitolati	106.649	82.680	189.329
Totale	2.239.619	2.838.680	5.078.299
Totale arrotondato	**2.240.000**	**2.840.000**	**5.080.000**

ALLEGATO 2

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI
(CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane. La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 45 % del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel PROGRAMMA, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:
   a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
   b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
   c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;
   d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
   e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;
   f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;
   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;
   h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

   In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano 8 agosto 1994, n. 490 ("*antimafia*").

   Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:
   a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al PROGRAMMA.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, né pregiudicanti la corretta competizione.

ALLEGATO 3

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione di gara dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 2, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MS.

1- Preparazione documentazione di gara

- La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica, nonché delle specifiche delle forniture medicali necessarie, sarà predisposta a cura dell'Ambasciata/UTL (utilizzando parte del finanziamento a dono) e sarà poi trasmessa alla PIU presso il MS per le verifiche di competenza della parte albanese. Detta documentazione di gara, verificata e/o integrata dal MS, sarà poi inoltrata dalla PIU presso il MS all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione del Bando di gara sui giornali italiani.
- Le documentazioni di gara per (i) l'esecuzione di tali lavori e quella per (ii) la fornitura delle attrezzature medicali saranno invece predisposte dalla società di progettazione risultata vincitrice della prima gara e sarà poi verificata dal MS, che provvederà ad inoltrarla all'Ambasciata/UTL, unitamente alla richiesta di pubblicazione dei Bandi di gara sui giornali italiani.

2- Verifica di conformità della documentazione di gara

La verifica di conformità con il presente Accordo sarà effettuata dal MAE/DGCS e verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il PROGRAMMA si propone di raggiungere.

3- Pubblicazione dei Bandi

In caso di verifica positiva, i bandi di gara saranno via via pubblicati, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MS procederà contestualmente alla pubblicazione dei Bandi sui quotidiani nazionali.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

1- L'esame delle offerte pervenute sarà effettuato da una Commissione di valutazione appositamente costituita dal MS. La PIU presso il MS seguirà l'andamento della gara, assistendo anche – ove necessario - la Commissione. In ogni caso, alle sedute della Commissione non potrà partecipare personale italiano operante presso l'Ambasciata/UTL ovvero inviato in missione dalla DGCS.

2- La PIU trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente ai contratti da stipulare, richiedendo il nulla osta alla stipula dei contratti stessi. Tale documentazione sarà dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAE-DGCS, con gli eventuali commenti.

3- Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nei relativi capitolati di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà la PIU, via Ambasciata/UTL, sul loro esito.

4 - In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MS procederà alla stipula del contratto con la società risultata vincitrice.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1 - I contratti via via stipulati tra la società vincitrice e il MS dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond*, con la dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.).

2 - Ricevuta ed esaminata la documentazione, il MAE-DGCS provvederà ad autorizzare il Mediocredito Centrale ad imputare il singolo contratto sulla Convenzione finanziaria.

3 - Il Mediocredito Centrale richiederà alla società italiana interessata una "*dichiarazione di impegno*" che i beni e i servizi siano di origine italiana e che le spese che si potranno sostenere in loco e/o in Paesi terzi non potranno superare il 45 % dell'importo contrattuale, nonché un certificato antimafia. Contestualmente, il Mediocredito Centrale richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi e della lettera di istruzione alla Banca agente.

4 - Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 3, il Mediocredito Centrale comunicherà al Mutuatario, alla Banca agente italiana ed alla PIU presso il MS l'imputazione del singolo contratto sulla Convenzione finanziaria e la sua finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento", ove previsto in contratto e determinerà la data di effettiva entrata in vigore del contratto stesso.

5 - Per quanto riguarda tutti gli altri pagamenti, essi potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte del MS dell'avvenuto espletamento delle prestazioni, secondo quanto previsto nei singoli contratti.

12.

Roma, 7 maggio 2004

Dichiarazione congiunta dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Popolare Cinese per l'istituzione del Comitato Governativo Italia-Cina

(Entrata in vigore: 17 agosto 2004)

Dichiarazione congiunta dei Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese per l'istituzione del Comitato Governativo Italia-Cina

****

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominate "le Parti"), consapevoli della ricchezza dei legami storici e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, determinati a rafforzare la cooperazione nei settori politico, economico- commerciale, culturale, tecnico-scientifico, accademico, desiderosi di promuovere i contatti e gli scambi tra le società delle due Parti, al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione reciproca, visti gli intenti manifestati dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Primo Ministro del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese in occasione del Vertice bilaterale italo-cinese di Pechino del 31 ottobre 2003, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti hanno stabilito l'istituzione di un Comitato Governativo Italia-Cina (di seguito abbreviato "Comitato"), finalizzato ad attività di indirizzo, coordinamento e verifica delle relazioni italo-cinesi in ogni settore: politico, economico- commerciale, culturale, tecnico-scientifico, accademico, della diffusione delle rispettive lingue e del rafforzamento della formazione. Spettano ai Ministeri degli Esteri delle due Parti l'organizzazione, la preparazione ed il coordinamento dei lavori del Comitato

Articolo 2

1. Il Comitato, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle varie articolazioni istituzionali interne a ciascuna delle Parti, definisce obbiettivi, rielabora priorità e individua le potenzialità dei rapporti bilaterali in tutti i settori di interesse reciproco.

2. Il Comitato suggerisce iniziative bilaterali quali scambi di visite a livello politico e tecnico, riunioni tecniche, contatti istituzionali e scambi di informazioni tra le differenti Amministrazioni delle Parti, progetti ed iniziative economico-commerciali, culturali, tecnico-scientifici, accademici.

3. Il Comitato mira a coordinare, razionalizzare e sistematizzare nell'ambito di una strategia complessiva di lungo termine le iniziative, i progetti, le attività intraprese dalle varie Amministrazioni ed istituzioni delle Parti nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 3

Il Comitato si riunirà – presieduto dai due Ministri degli Esteri o dai loro delegati – in principio alternativamente nelle due capitali, possibilmente una volta l'anno, secondo tempi e modi che saranno di volta in volta concordati tra le Parti, per compiere un lavoro di verifica complessiva delle attività svolte e degli obbiettivi conseguiti dalle Parti nel corso del periodo precedente e, al tempo stesso, fissare concretamente nuovi obbiettivi e linee di azione. Esso si riunirà con la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni competenti. Delle riunioni del Comitato verrà redatto un documento finale congiunto.
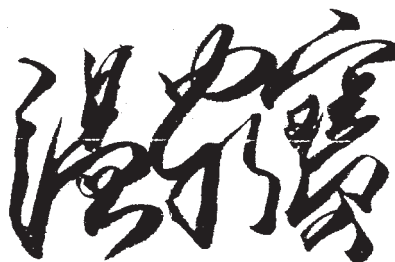
Articolo 4

La presente dichiarazione entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste ed avrà durata quinquennale. Sarà rinnovata tacitamente per periodi successivi di durata quinquennale, salvo diversa comunicazione di una delle Parti di voler porre fine alla dichiarazione, da notificare all'altra Parte almeno dodici mesi prima della scadenza.

Fatto a Roma il 7 maggio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, entrambi facenti egualmente fede.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana
Silvio Berlusconi

Il Primo Ministro del Consiglio di Stato
della Repubblica Popolare Cinese
Wen Jiabao

13.

Maputo, 9 luglio 2004

Accordo per la realizzazione di un programma di cooperazione allo sviluppo nell'ambito di «Rafforzamento della giustizia minorile in Mozambico» tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica del Mozambico e l'United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

(Entrata in vigore: 10 luglio 2004)

ACCORDO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELL'AMBITO DI *"RAFFORZAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN MOZAMBICO"*

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
E L'UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE

Il *Governo della Repubblica Italiana*, attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia a Maputo, e denominata "Cooperazione Italiana";

il *Governo della Repubblica del Mozambico*, rappresentato dal Ministro della Giustizia, e denominato "Ministero della Giustizia"

e *l'United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* , e denominato "UNICRI", rappresentato dal Direttore,

di seguito denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione e in particolare azioni volte a favorire lo sviluppo delle istituzioni del Mozambico.

Sulla base degli studi congiuntamente realizzati a livello tecnico che hanno consentito di formulare la presente iniziativa denominata **"Programma di Rafforzamento della Giustizia Minorile in Mozambico"** (allegato I) e denominato "Programma",

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Basi dell'accordo

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 e dall'Accordo fra il Governo Italiano e le Nazioni Unite del 15 gennaio 1968 che ha istituito l'UNSDRI successivamente denominata UNICRI come da scambio di Note Verbali Italia/ONU del 1 dicembre 1989.

Art. 2
Obiettivi

Il Programma si propone i seguenti obiettivi:

A. Obiettivi generali

- *Migliorare le condizioni di vita della popolazione minorile mozambicana e in particolare dei minori in conflitto con la legge e a rischio;*
- *Promuovere e affermare i diritti dei minori in conflitto con la legge;*

- *Accrescere le capacità delle istituzioni responsabili e delle organizzazioni comunitarie di intervenire in favore dei minori a rischio e in conflitto con la legge attraverso l'aumento qualitativo delle risorse umane e materiali nell'ambito della giustizia minorile formale e informale.*

B. Obiettivo specifico

- *Rafforzare la giustizia minorile nella Provincia di Maputo, in Mozambico, con impatto significativo a livello nazionale*

In particolare il Programma prevede di concentrare l'attenzione su tre ambiti specifici:

1. La sensibilizzazione
2. Il rafforzamento istituzionale
3. La giustizia comunitaria.

Attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- Ricerca, di raccolta dati e informazioni attualmente molto carenti per la sensibilizzazione alla problematica e la costituzione di una Banca Dati sulla condizione dei minori in conflitto con la legge e attività di informazione e sensibilizzazione per la diffusione di una effettiva promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a livello istituzionale e comunitario;

- Rafforzamento istituzionale multi-settoriale nell'ottica di una graduale applicazione delle norme esistenti e della attivazione del percorso giuridico sociale del minore in conflitto con la legge, attraverso la costituzione di un Forum interministeriale che garantirà l'approccio multidisciplinare alla problematica, la riattivazione del nucleo penale del Tribunale dei Minori di Maputo e delle strutture per l'accoglienza dei minori in conflitto con la legge e per l'osservazione dei minori in attesa di giudizio, ed il percorso formativo previsto per gli operatori sociali e giuridici.

- Sostegno alle comunità attraverso azioni pilota di giustizia comunitaria, per favorire la soluzione delle controversie meno complesse e la promozione di misure alternative.

Art. 3
Aree di intervento

Il Programma sarà realizzato nella provincia di Maputo. Le attività di rafforzamento istituzionale avranno tuttavia valenza a carattere nazionale. Le attività "pilota" saranno realizzate in ambito urbano di competenza del Tribunale dei Minori, e in ambito provinciale, dove, in assenza del tribunale dei Minori, opera il Tribunale Provinciale (con competenza anche sui minori).

Art.4
Strategia di intervento

Il Programma intende contribuire alla progressiva applicazione della legge mozambicana relativa alla Giurisdizione Minorile "Decreto 417/71".

La strategia prefigurata dal programma si sviluppa su due livelli di intervento, quello istituzionale e quello comunitario, che riguarda le organizzazioni della società civile mozambicana. La struttura del programma, così come descritta nel documento di progetto (Allegato I), rispecchia la strategia illustrata e prevede una precisa articolazione delle azioni ivi previste.

In particolare, il Programma intende fornire sostegno alla costituzione e al funzionamento del nucleo penale del Tribunale dei Minori di Maputo e delle annesse strutture di accoglienza previste dalla legge, e alla riqualificazione professionale di giudici, magistrati e operatori sociali. Il progetto intende altresì promuovere e sostenere esperienze di giustizia comunitaria e di inserimento sociale di giovani in conflitto con la legge, in stretto collegamento con istituzioni pubbliche e altre espressioni qualificate della società civile.

Art. 5
Piano Operativo Generale e Piani di Attività semestrali

Il Piano Operativo Generale del Programma, di durata prevista in 24 mesi, sarà predisposto dall'Unità di Gestione del Programma ed approvato congiuntamente dalle Parti sottoscriventi. Con le stesse modalità verranno poi congiuntamente approvati dalle Parti i Piani di Attività del Programma di durata semestrale.

Il Piano Operativo Generale potrà essere rivisto solo con il consenso scritto delle Parti mediante scambio di note, intendendosi per revisione le modifiche dell'estensione temporale, delle risorse finanziarie assegnate al programma e delle aree tecniche e geografiche di intervento. La corrispondenza formale sulle attività del progetto dovrà essere indirizzata all'Ambasciata d'Italia a Maputo (indirizzo, fax, E-mail), al Ministero della Giustizia, Ufficio (indirizzo, fax, E-mail), e all'UNICRI (indirizzo, fax, E-mail).

Art. 6
Modalità di realizzazione

Il Programma si svolgerà in stretto accordo con il Ministero della Giustizia mozambicano che nominerà un funzionario con competenze per gli aspetti istituzionali relativi sia alla costituzione del nucleo penale del Tribunale dei Minori e delle strutture di accoglienza previste dalla legge, sia alle attività da svolgere in campo sociale ed a livello comunitario. Tale funzionario, denominato "Focal Point Locale", svolgerà attività di coordinamento in stretta collaborazione con i Coordinatori UNICRI a Maputo.

L'UNICRI, d'intesa con la Cooperazione Italiana, provvederà alla selezione e all'invio in missione per tutta la durata del progetto di un esperto, denominato "Capo Progetto", con qualifica ed esperienza specifica nella materia di cooperazione, di assistenza tecnica e coordinamento per tutte le attività del progetto che comportino l'utilizzo di risorse tecniche e finanziarie esterne.

L'UNICRI selezionerà un consulente per lo svolgimento delle attività di natura strettamente giuridica, denominato "Consulente per l'Area Giuridica", il quale seguirà le attività attraverso missioni in loco.

Il "Capo Progetto" selezionerà un consulente in loco per lo svolgimento delle attività in campo sociale e comunitario, denominato "Consulente per l'Area Sociale", il quale seguirà le attività in loco per l'intera durata del programma.

Il "Focal Point Locale" e il Capo Progetto costituiranno l'Unità di Gestione del Programma, ai lavori della quale parteciperanno altresì l'esperto per l'Area Sociale, l'esperto per l'Area giuridica ed il personale tecnico di volta in volta associato sulla base delle esigenze del programma.

L'Unità di Gestione sarà responsabile per l'elaborazione di relazioni periodiche sulle attività svolte, dei piani operativi semestrali e dei piani finanziari da sottoporre all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo come di seguito descritto. L'approvazione delle relazioni e dei piani periodici potrà esser considerata acquisita se non vi saranno comunicazioni scritte dalle Parti entro trenta giorni

dalla data di ricezione della riferita documentazione. I verbali delle sedute del comitato dovranno essere trasmessi alle Parti.

Verrà costituito un Comitato di Indirizzo e Controllo che sarà composto da Rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero degli Interni, del Ministero degli Affari Sociali e del Tribunale Supremo mozambicani, dalla Cooperazione Italiana e dall'UNICRI.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo dovrà approvare i Piani Operativi semestrali prima della loro esecuzione e verificare la coerenza delle attività progettuali con gli indirizzi e le linee programmatiche dell'iniziativa. Al Comitato di Indirizzo e Controllo verrà inviata copia delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 7
Monitoraggio e valutazione

Le Parti potranno concordare la realizzazione congiunta di valutazioni *in itinere* sulle attività svolte nell'ambito del Programma e realizzeranno comunque una valutazione finale al completamento dell'esecuzione del Programma. L'*équipe* di valutazione ed i termini di riferimento per l'esercizio di valutazione formeranno oggetto di scambi di note tra le Parti.

Art. 8
Impegni della Cooperazione Italiana

Per l'attuazione di quanto previsto dal Programma, fatte salve successive modifiche e aggiornamenti secondo modalità di cui all'Art. 5 del Presente Accordo, la Cooperazione Italiana si impegna a mettere a disposizione, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Programma, l'ammontare di Euro 2.004.541,00.
Tali fondi verranno affidati all'UNICRI per l'esecuzione del Programma.

Art. 9
Impegni del Ministero della Giustizia

Per la realizzazione del Programma, il Ministero della Giustizia in collegamento con le altre istituzioni pubbliche coinvolte nell'ambito del Programma si impegna a rendere disponibile - senza oneri imputabili al progetto - quanto segue:

a) Terreni e immobili:
- Spazi all'interno del Tribunale dei Minori di Maputo per la creazione del nucleo penale del Tribunale;
- Spazi e strutture nell'area di Chiango con relative autorizzazioni, concessioni e allacciamenti ai servizi pubblici urbani per la riabilitazione di infrastrutture destinate a Centro di Accoglienza e Osservazione per i minori in attesa di giudizio;
- Strutture interne al Centro di N'dlavele per la creazione di un Centro di Formazione e Rieducazione per l'accoglienza dei minori in conflitto con la legge;
- Spazi ad uso ufficio secondo le necessità del Programma;

b) Personale:
- Un direttore di progetto omologo dell'Assistente Tecnico Principale inviato dall'UNICRI e referente principale per conto del Ministero della Giustizia per le attività del Programma;
- Consulenti, tecnici e altro personale per specifiche attività nell'ambito degli organi consultivi;

- Personale tecnico, amministrativo e ausiliario impiegato nelle strutture competenti per l'amministrazione della giustizia minorile e nelle strutture sociali e di riabilitazione pubbliche e private.

c) Attrezzature:
- Beni inventariabili in uso nella rete di servizi di amministrazione della giustizia e dei servizi sociali e di riabilitazione collegati nelle aree di intervento del Programma;
- Attrezzature e materiali di consumo ordinariamente previsti e utilizzati nel sistema di amministrazione della giustizia minorile e del sistema sociale e di riabilitazione nonchè quelli addizionali necessari a garantire l'incremento della attività derivante dalla realizzazione del Programma.

d) Fondi:
- Le risorse necessarie a coprire il funzionamento del sistema della amministrazione della giustizia minorile e delle attività sociali e di riabilitazione collegate, e più in generale, le risorse necessarie alla realizzazione del Programma che non siano state rese disponibili DALL'UNICRI.

Il Ministero della Giustizia si impegna inoltre a:

- Garantire libero accesso all'informazione e alla documentazione rilevante per la pianificazione, realizzazione e valutazione delle attività del Programma;
- Autorizzare la pubblicazione di studi e ricerche effettuate congiuntamente nell'ambito del Programma;
- Garantire l'applicazione di tutte le norme relative a personale, attrezzature e fondi che saranno utilizzati nell'ambito del Programma di cui agli accordi citati all'Art. 1.
- Registrare il Programma presso il locale Ministero del Piano e Finanze, al fine di garantire la copertura di tutti gli impegni amministrativi e fiscali riguardanti il Programma.

Art. 10
Impegni dell'UNICRI

L'UNICRI è responsabile dell'esecuzione del Programma e della gestione dei fondi destinati alla realizzazione delle attività in esso previste. Inoltre, sarà cura dell'UNICRI il coordinamento di quanto segue:

a) Personale:
- Esperti internazionali in lunga e breve missione selezionati dall'UNICRI per la gestione generale dell'iniziativa sotto l'aspetto tecnico e amministrativo e per assistenza tecnica nelle diverse aree tematiche di intervento;
- Esperti locali per le funzioni previste di tipo tecnico e amministrativo con contratti a termine;
- Personale locale per compiti esecutivi e di supporto.

b) Fornitura di attrezzature:
- Mezzi di trasporto (automezzi, costi di funzionamento e consumi);
- Arredi attrezzature d'ufficio e attrezzature informatiche;
- Attrezzature e materiali didattici;
- Attrezzature sportive e ricreative;
- Mezzi di comunicazione.

c) Fornitura di beni e servizi riferiti a:
- organizzazione e funzionamento del Programma;

- monitoraggio e valutazione;
- attività di sviluppo sociale nei quartieri di intervento;
- attività di supporto istituzionale;
- attività formative e di aggiornamento delle risorse umane in diversi ambiti professionali;
- riabilitazione di immobili per infrastrutture necessarie alla realizzazione del Programma (Tribunale dei Minori, Centro di Osservazione e Centro di Formazione e Rieducazione, servizi socio educativi riabilitativi);
- cooperazione decentrata;
- divulgazione esperienze e risultati.

Art. 11
Disposizioni finali
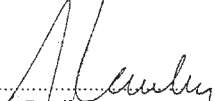
Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno successivo all'apposizione dell'ultima delle tre firme previste e resterà in vigore fino alla completa esecuzione del Programma e utilizzazione delle risorse disponibili.

L'Accordo potrà essere emendato con mutuo consenso attraverso scambio di note tral le Parti.
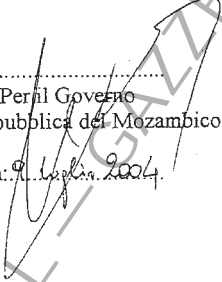
L'Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti con notifica scritta con 60 giorni di preavviso.

Eventuali controversie nell'interpretazione delle clausole del presente Accordo dovranno essere risolte mediante concertazione tra le Parti.

Fatto in tre esemplari in lingua Italiana e tre in lingua Portoghese, tutti aventi uguale valore.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico	Per l'UNICRI
data: 9 luglio 2004	data: 9 luglio 2004	data: 9 lug 2004

Annesso: Programma di Rafforzamento della Giustizia Minorile in Mozambico

PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE IN MOZAMBICO

ALLEGATO TECNICO-FINANZIARIO ALL'ACCORDO TRIPARTITO

1. PRESENTAZIONE DELL'INTERVENTO

1.1. Sintesi del programma

Titolo:	**Programma di rafforzamento della giustizia minorile in Mozambico**
Paese beneficiario	Mozambico
Settore:	Giustizia Minorile / Sviluppo sociale
Controparte istituzionale:	Ministero della Giustizia mozambicano
Ente esecutore	UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)
Ente finanziatore:	Ministero degli Affari Esteri / Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo / Fondo Multi-Bilaterale
Durata:	24 mesi
Valore totale del programma:	Euro 2.004.541,0

1.2. Introduzione

In Mozambico il fenomeno dell'abbandono e della devianza minorile è in rapido aumento, a causa dalla povertà e dei profondi cambiamenti indotti dalla guerra e, successivamente, dal nuovo corso politico ed economico.

Lo Statuto di Assistenza Giuridica dei Minori del 1971 è stato applicato fino ai primi anni dopo l'indipendenza del 1975. Esistevano due Istituti Educativi per la città di Maputo: a Salamanga (Matutuine) e a Chiango (Maraquene). Successivamente sono venute gradualmente meno le strutture per le indagini e l'esecuzione delle misure di prevenzione criminale, mettendo i tribunali (ordinari e minorile) nell'impossibilità di esercitare la loro funzione. È così venuto meno l'intero sistema di giustizia minorile (il Tribunale dei Minori di Maputo si limita alle sole cause civili, quali affido, adozione, alimenti).

Il "Programma di rafforzamento della giustizia minorile in Mozambico" si prefigge di rafforzare la capacità delle istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei minori in conflitto con la legge affinché questi possano usufruire di un percorso giuridico e sociale finalizzato al recupero e reinserimento sociale.

Il Programma prevede la riabilitazione del Tribunale dei Minori con l'apertura di una sezione penale, e la creazione di un annesso centro di osservazione e di un istituto di educazione per il recupero e reinserimento dei minori e, attraverso un percorso formativo di tutti gli operatori giuridici e sociali, lo sviluppo del settore istituzionale menzionato affinché sia in grado di applicare la legge in vigore sui diritti e la tutela dei minori.

A livello locale, il programma intende sostenere, attraverso un insieme di attività, il sistema di giustizia comunitaria (da realizzarsi in parallelo e con l'appoggio del settore statale della giustizia minorile) al fine di ricercare per i minori che hanno commesso atti occasionali che il Codice Penale stesso considera di minore gravità, soluzioni a livello comunitario (controllo sociale, conciliazione, attività comunitarie).

1.3. L'Ente esecutore

L'UNICRI (Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia) da molti anni svolge attività di cooperazione nel settore dalla prevenzione del crimine e del rafforzamento delle istituzioni, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero di Giustizia e con la magistratura italiana.

L'UNICRI, che ha partecipato alle diverse fasi di identificazione e formulazione del programma, assicurerà la diretta realizzazione del programma ed assumerà la responsabilità della gestione amministrativa del finanziamento della DGCS.

2. CONTESTO DELL'INTERVENTO

2.1. Quadro settoriale

2.1.1 I minori in conflitto con la legge

Il Codice Penale in vigore nel paese è ancora quello portoghese del 1884, che stabiliva l'imputabilità penale a 10 anni (art. 42) e un regime speciale sotto i 14 (art. 43). Una ristampa di questo vecchio codice è ancora il testo giuridico più diffuso in Mozambico, pertanto può accadere che anche documenti ufficiali si richiamino alle età in esso menzionate. In realtà il regime della minore età (imputabilità penale) è stato da tempo modificato da leggi speciali dell'ultimo periodo coloniale, che hanno elevato la non punibilità penale ai minori di 16 anni.

2.2. Quadro istituzionale

2.2.1 Il decreto 417/71

In Mozambico la giustizia minorile (civile e penale) è prevista e regolata dal decreto 417/71 *(Statuto di Assistenza Giurisdizionale dei Minori)*, un testo di quasi 200 articoli redatto sul modello tedesco e adottato - anche dietro pressione internazionale - dal governo coloniale per tutti i territori dell'oltremare portoghese. Mentre in Angola lo Statuto del 1971 è stato recentemente sostituto da una legge molto semplificata (L.9/96 di cui è in fase di approvazione la normativa processuale di attuazione), in Mozambico lo Statuto è sempre rimasto formalmente in vigore e applicato per la parte relativa alle cause di famiglia di diritto civile (filiazione, alimenti, patria potestà, ecc...).

Per la parte di "prevenzione criminale" lo Statuto del 1971 prevede:

- una speciale giurisdizione per i minori di 16 anni, affidata di norma ai tribunali ordinari;
- tribunali dei minori là dove le condizioni lo richiedano (per ora solo a Maputo);
- servizi sociali con funzioni d'inchiesta e di accompagnamento;
- curatori dei minori (procuratori della repubblica), ma non di avvocati;
- centri di osservazione per le indagini sul minore;
- case di patronato per l'affido di minori privi di adeguato ambiente familiare;
- istituti di educazione in internamento per minori da 9 a 16 anni e giovani da 16 a 18;
- prigioni-scuola per i giovani da 18 a 21 anni.

Questa parte dello Statuto del 1971 è stata applicata fino ai primi anni dopo l'indipendenza del 1975 ossia fino a quando furono in funzione - per la città di Maputo - il centro di prima accoglienza e di osservazione di Chiango e l'istituto di formazione e rieducazione di Salamanga (Matutuine), oltre a varie strutture private. Successivamente vi è stato un drastico cambiamento nel sistema giuridico del paese (a seguito dell'opzione socialista del governo Frelimo) che ha affidato il controllo sociale - anche sui minori - ad altre strutture. In conseguenza di ciò e con l'aggravarsi della situazione di guerra, le strutture previste dal decreto 417/71 per le indagini e l'esecuzione delle misure di prevenzione criminale sono venute gradualmente meno, mettendo i tribunali (ordinari e minorile) nell'impossibilità di esercitare la funzione prevista dal decreto stesso. Così è venuto meno l'intero sistema di giustizia minorile. Oggi la giurisdizione minorile si limita alle cause civili.

2.3. Problemi da affrontare

I principali problemi che sono stati identificati e che il programma intende affrontare sono i seguenti:

- Assenza di adeguate informazioni qualitative e quantitative e relative analisi;
- Mancanza di cooperazione inter-istituzionale e inter-settoriale (pubblico/privato, centrale/locale);
- Necessità di attuazione della normativa esistente;
- Inadeguatezza e assenza di strutture giudiziarie, (Tribunale.Minori), amministrative e organizzative;
- Assenza di strutture fisiche e logistiche per l'accoglienza, l'osservazione e l'educazione;
- Totale carenza di risorse e competenze nei vari settori (giudiziario, sociale, educativo ...);
- Carenza assoluta di assistenza sociale;
- Assenza di patrocinio legale;
- Scarsa sensibilità e presenza della società civile nel settore della devianza minorile;
- Scarsa visibilità delle forme alternative di giustizia a livello locale.

2.4. Obiettivi generali e specifici

A. Obiettivi generali

- *Migliorare le condizioni di vita della popolazione minorile mozambicana e in particolare dei minori in conflitto con la legge e a rischio;*
- *Promuovere e affermare i diritti dei minori in conflitto con la legge;*
- *Accrescere le capacità delle istituzioni responsabili e delle organizzazioni comunitarie di intervenire in favore dei minori a rischio e in conflitto con la legge attraverso l'aumento qualitativo delle risorse umane e materiali nell'ambito della giustizia minorile formale e informale.*

B. Obiettivo specifico

- *Rafforzare la giustizia minorile in nella Provincia di Maputo, in Mozambico, con un impatto significativo a livello nazionale.*

2.5. Risultati attesi

I risultati che il programma intende raggiungere e le attività previste per il loro raggiungimento sono state concordate e condivise dalle istituzioni interessate.

1. Forum sulla giustizia minorile organizzato e funzionante

1.a Organizzazione della Segreteria tecnica del Forum sulla giustizia minorile;
1.b Acquisto e fornitura di attrezzature informatiche per il Forum;
1.c Progettazione e realizzazione di una ricerca-azione sulla giustizia minorile finalizzata alla identificazione dei soggetti governativi e non, e dei profili professionali destinati ad operare nel campo della giustizia minorile;
1.d Analisi della normativa esistente ed elaborazione di proposte attuative della stessa.

2. Riabilitate le strutture e i servizi governativi per la tutela dei diritti dei minori in conflitto con la legge: Tribunale dei Minori, Centro di Formazione e Rieducazione, Centro di Accoglienza e Osservazione

2.a Apertura e allestimento della sezione penale del Tribunale dei Minori di Maputo;
2.b Adeguamento strutturale ed equipaggiamento dei locali per l'accoglienza ed il trattamento dei minori in conflitto con la legge (Centro di Formazione e Rieducazione e Centro di Accoglienza e Osservazione).

3. Censite e abilitate due strutture non governative per l'accoglienza e il trattamento dei minori in conflitto con la legge

3.a Individuazione, selezione e monitoraggio delle strutture non governative per l'accoglienza e il trattamento dei minori in conflitto con la legge e alla definizione dei criteri di idoneità delle organizzazioni non governative operanti nel settore ai fini del loro riconoscimento e abilitazione;
3.b Assistenza tecnica e supporto logistico alle Organizzazioni Non Governative impegnate nell'accoglienza e nel trattamento dei minori in conflitto con la legge;
3.c Fornitura di attrezzature informatiche per la realizzazione del censimento da parte del MMICAS.

4. Creata una Banca dati sui minori in conflitto con la legge, presso il Centro di Formazione Giuridica e Giudiziaria (CFJJ)

4.a Realizzazione di uno studio sui minori in conflitto con la legge per la creazione della Banca Dati;
4.b Realizzazione di un seminario di presentazione dei lavori e dei risultati dello studio;
4. c Acquisto attrezzature informatiche.

5. Formate le capacità professionali di 120 operatori tra dirigenti, giudici, procuratori, assessori e ausiliari di cancelleria degli 11 Tribunali Provinciali del Paese e del Tribunale dei Minori di Maputo; 80 tra operatori e assistenti sociali; 200 agenti di polizia e agenti di custodia; 50 operatori delle ONG e 60 paralegali

5.a Identificazione delle necessità, definizione dei programmi formativi e realizzazione di 15 moduli formativi per il personale operante in ambito giuridico e per gli operatori sociali che si occupano di minori in conflitto con la legge e a rischio;
5.b Realizzazione di 5 seminari per circa 600 operatori (avvocati e difensori legali) e studenti delle facoltà giuridiche e sociali;
5.c Produzione materiale didattico e di documentazione;
5.d Accordi, delegazioni e scambi formativi proposti dalle realtà italiane attivate tramite la Cooperazione decentrata per lo sviluppo di esperienze nel settore della formazione delle risorse umane;
5.e Collegamenti e scambi a livello Regionale e Internazionale (8 viaggi nell'area dell'Africa Australe dove sono in corso esperienze significative sulla giustizia minorile) per lo sviluppo di esperienze nel settore della formazione delle risorse umane.

6. Riabilitata la rete dei servizi comunitari per il trattamento dei minori in conflitto con la legge, in due aree pilota (quartieri) attraverso l'apertura di due sportelli informativi;, il sostegno a due Centri Sociali, alle associazioni presenti nelle due aree di intervento; di quartiere e ai due Tribunali Comunitari; la realizzazione di un Codice di condotta

6.a Identificazione delle aree pilota di intervento, analisi dei bisogni e delle risorse esistenti e programmazione delle attività;
6.b Apertura e avvio di 2 sportelli informativi in due diverse comunità;
6.c Sostegno al funzionamento del Centro sociale, ONG e associazioni presenti in ciascuna area di intervento;
6.d Sostegno al del Tribunale Comunitario di quartiere presente in ciascuna area di intervento;
6.e Realizzazione di un Codice di Condotta per i Tribunali comunitari.

7. 30 adolescenti in conflitto con la legge formati professionalmente e avviati ad una attività lavorativa

7.a Identificazione, definizione e realizzazione di percorsi formativi nei Centri di Osservazione e Rieducazione;
7.b Creazione di 6 laboratori - 3 per ciascun Centro - per la realizzazione dei percorsi formativi;
7.c Realizzazione di un censimento sulle opportunità lavorative esistenti nel territorio;
7.d Creazione di una Banca dati delle opportunità lavorative rivolte ai giovani per favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro al termine del percorso rieducativo/formativo.

8. Realizzata una campagna di informazione/sensibilizzazione a livello nazionale con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel programma

8.a Pubblicazione e divulgazione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione (30 servizi televisivi e radiofonici, 1 sito Web, 3 spettacoli culturali, 2 seminari) della comunità e delle istituzioni sulla problematica dei minori in conflitto con la legge;
8.b Pubblicazione di un bollettino bimestrale (9 numeri) di informazione e diffusione sulle problematiche della giustizia minorile e sulle attività in corso;
8.c Acquisto di attrezzature informatiche finalizzate al rafforzamento delle capacità di progettazione e realizzazione delle attività di sensibilizzazione e informazione;
8.d Organizzazione di un incontro nazionale sulla giustizia minorile con individuazione e discussione delle linee guida per la prosecuzione del programma di giustizia minorile da parte del Governo mozambicano, a conclusione del programma.

2.6. Beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari va rilevato che non esistono, in Mozambico, dati e statistiche sui minori in conflitto con la legge, anche a causa del deficitario sistema anagrafico. La cifra normalmente presa in considerazione dalle stesse autorità mozambicane è di circa 2.800 detenuti. Si tratta, tuttavia, di un dato approssimativo a causa della scarsa attendibilità delle liste dell'anagrafe carceraria. L'unico studio esistente, realizzato dal ricercatore Luis de Brito (Os condenados de Maputo Maputo 2001), fa riferimento a circa 800 detenuti nelle tre delle quattro prigioni di Maputo. Circa l'80% del campione preso in considerazione da De Brito, è compreso tra i 16 e i 29 anni di età. Il 21,8% ha età compresa tra 16 e 19 anni. La percentuale dei giovani reclusi tra i 20 e i 24 anni è passata dal 27% del 2000, al 32% nel 2001. Nel 62% dei casi i detenuti delle prigioni di Maputo hanno commesso piccoli furti. Seppure in assenza di ulteriori informazioni, i dati riportati da De Brito danno idea delle dimensioni e della crescita del fenomeno della devianza minorile.

I beneficiari diretti del programma saranno:

- tutti i minori che non hanno compiuto i 16 anni in conflitto con la legge e in attesa di giudizio, e i minori di 19 anni attualmente detenuti nelle carceri di Maputo che potranno usufruire delle iniziative di formazione professionale previste dal progetto. È possibile stimare che i servizi e le attività proposte dal presente programma coinvolgeranno direttamente il 20% della popolazione giovanile in conflitto con la legge, calcolato tra coloro attualmente già in stato detentivo (tra i 16 e i 19 anni) ed i minori non punibili;
- circa 120 operatori tra dirigenti, giudici, procuratori, assessori, cancellieri e ausiliari di cancelleria degli 11 Tribunali Provinciali del Paese e del Tribunale dei Minori di Maputo;
- circa 80 operatori e assistenti sociali che lavoreranno a livello locale nelle due strutture di accoglienza e rieducazione per i minori in conflitto con la legge, circa 200 tra agenti di polizia e agenti di custodia, 50 operatori delle ONG, 60 paralegali;
- i formatori del Centro di Formazione Giuridica e Giudiziaria (CFJJ) e delle facoltà giuridiche delle università locali (circa 30 persone), che beneficeranno delle iniziative per integrare la formazione giuridica nell'area del diritto minorile;
- gli studenti delle facoltà giuridiche del paese (circa 400 persone) a cui verrà data la possibilità di integrare la formazione giuridica nell'area del diritto minorile;
- gli avvocati e i difensori legali (circa 200 persone) che potranno accedere alle attività di formazione sul diritto minorile per estendere a questo settore la propria attività professionale;
- le comunità di quartiere direttamente coinvolte dalle azioni pilota a livello locale, stimabile in almeno 10.000 persone;
- le istituzioni coinvolte dal programma che beneficeranno del coinvolgimento e della partecipazione allo sviluppo e al dibattito relativo alla problematica della giustizia minorile. In particolare gli operatori del Ministero della Giustizia (controparte del programma), della Corte Suprema e del MMICAS che parteciperanno direttamente e in modo sistematico alla realizzazione del programma.

I beneficiari indiretti del programma saranno:

- le comunità interessate e destinatarie delle attività di informazione e sensibilizzazione, per un numero complessivo di persone stimabili in almeno 1.000.000 di individui, che beneficeranno anche del miglior clima di sicurezza creato dal progetto che aiuta a porre sotto controllo i minori in conflitto con la legge;
- la popolazione minorile di Maputo considerata a rischio, stimabile in almeno 5.000 individui.

3. ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

3.1. Durata e localizzazione dell'iniziativa

Il programma avrà una durata di 24 mesi e si localizzerà prevalentemente nella provincia di Maputo.
La problematica dei minori a rischio ed in conflitto con la legge, così come l'assenza di adeguate strutture e competenze, sociali e istituzionali, riguarda tutto il Paese e in particolare le maggiori città.
La scelta delle aree di intervento risponde fondamentalmente ad un criterio di maggiore urgenza e gravità dei bisogni riscontrati. Si è pertanto concordato di localizzare l'intervento nella città di Maputo. Le attività di rafforzamento istituzionale avranno tuttavia valenza a carattere nazionale. Alcune delle attività si svolgeranno, infatti, a livello nazionale (creazione del Forum, formazione rivolta ai giudici dei Tribunali Provinciali e agli assistenti sociali legati a tali Tribunali), mentre altre attività saranno concentrate a Maputo e area circostante (creazione e riabilitazione del Centro di educazione e formazione e del Centro di accoglienza e Osservazione). Le attività "pilota" saranno realizzate in ambito urbano di competenza del Tribunale dei Minori, e in ambito provinciale, ove, in assenza del tribunale dei Minori, opera il Tribunale di Provinciale (con competenza anche sui minori). Durante la fase di avvio del programma è prevista un'attività di studio e ricerca che identificherà, tra l'altro, i quartieri *target* dell'azione pilota. La selezione dei quartieri ove si interverrà dipenderà da alcune caratteristiche specifiche legate alle zone di intervento. Oltre l'esistenza del disagio minorile, sarà verificata l'esistenza di strutture comunitarie, di centri sociali, di associazioni, ONG ed enti religiosi, già attivi con strutture proprie, attivamente impegnate nell'ambito delle problematiche minorili. Soprattutto a partire da queste esperienze pilota si potrà attuare un'analisi critica del lavoro fatto e verificare la potenziale replicabilità delle migliori esperienze in aree tendenzialmente analoghe. Tale lavoro sarà espletato dallo staff del Programma.

3.2. Controparti

La principale controparte del programma è rappresentata dal Ministero della Giustizia mozambicano.

Gli interlocutori diretti sono:

- Il Centro di Formazione Giuridica e Giudiziaria (CFJJ);
- Il Ministero della Donna e per il Coordinamento degli Affari Sociali (MMICAS);
- Il Ministero degli Interni;
- La Corte Suprema;
- Il Ministero dell'Educazione;
- Il Ministero del Lavoro;
- Il Ministero della Gioventù e dello Sport;
- Il Ministero della Sanità.

3.3. Modalità di esecuzione, coordinamento e gestione

3.3.1 Modalità di esecuzione

Il programma sarà realizzato dall'UNICRI che ha partecipato alle diverse fasi di identificazione e formulazione del programma. A giugno del 2000, attraverso un finanziamento della Comparazione Italiana, l'UNICRI ha contribuito alla nascita del primo centro di formazione per magistrati, il *Centro de Formaçao Juridica e Judiciaria* (CFJJ) e nello stesso anno ha promosso presso il Centro un Seminario sulle nuove tecniche della formazione giuridica.

Date le sue caratteristiche, l'UNICRI assicurerà la diretta realizzazione del programma ed assumerà la responsabilità della gestione amministrativa del finanziamento della DGCS. Al fine di garantire la gestione ed il coordinamento generale del programma, l'UNICRI assicurerà una adeguata copertura al coordinamento fra le impegnative attività da svolgersi sia in Italia che in loco, il necessario sostegno logistico per le missioni dei consulenti previsti dal programma ed una accurata direzione strategica di tutte le attività progettuali, anche attraverso regolari consultazioni con l'UTL/Ambasciata d'Italia a Maputo e l'UTC/DGCS, alla quale invierà periodiche relazioni sullo stato di avanzamento del programma. L'UNICRI avrà l'incarico di seguire, monitorare e valutare le varie fasi del progetto.

L'UNICRI si impegnerà inoltre alla realizzazione e gestione di un sito web che conterrà le informazioni sullo sviluppo del progetto e sui collegamenti internazionali previsti dal programma, con le realtà dell'Africa australe ed in particolare con l'Angola.

Nel corso delle due missioni DGCS (luglio e settembre 2001) è stato siglato un documento tecnico per una preliminare condivisione dei contenuti del progetto con la controparte mozambicana, il Ministero della Giustizia, e con l'Ente esecutore UNICRI. Prima dell'avvio del Programma verrà formalizzato un Accordo con la controparte mozambicana per la definizione dettagliata degli accordi già raggiunti in merito alle strutture che saranno messe a disposizione (Centri di Osservazione e Rieducazione, Tribunale dei Minori) e al personale locale che sarà coinvolto nelle attività (formative ed altre) per il quale il Programma non prevede oneri.

Tale Accordo formalizzerà anche le modalità di realizzazione dell'iniziativa, in relazione a quanto segue:

- La selezione di un Capoprogetto mozambicano, che dovrà assicurare la realizzazione delle attività progettuali, in costante collaborazione con il capoprogetto espatriato (Coordinatore UNICRI in loco);
- La costituzione di una Unità di Gestione del Programma composta dai due summenzionati capoprogetto e dal personale tecnico di volta in volta associato sulla base delle esigenze del programma;
- La costituzione di un Comitato di Indirizzo e Controllo del Programma (CIC) che sarà composto da:
  - un rappresentante del Ministero della Giustizia;
  - un rappresentante del Ministero degli Interni;
  - un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali;
  - un rappresentante del Tribunale Supremo;
  - un rappresentante della cooperazione italiana (UTL).

- Le modalità di relazione tra la controparte locale e le restanti istituzioni coinvolte nella realizzazione del programma, specificando che la principale controparte referente istituzionale del Programma è rappresentata dal Ministero della Giustizia mozambicano. Le altre istituzioni interessate saranno coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa sulla base dei diversi ambiti di competenza. Il Forum, in particolare, rappresenterà la struttura di riferimento, all'interno della quale sarà possibile coordinare il contributo di ciascuno in funzione delle esigenze del Programma e delle risorse che verranno rese disponibili.

- Le relazioni del personale espatriato (Coordinatore in loco e consulenti UNICRI) con la controparte. Stabilendo che il coordinatore espatriato dovrà assicurerare un costante scambio di informazioni con la controparte mozambicana in primo luogo attraverso il capoprogetto mozambicano – omologo del capoprogetto espatriato – all'interno della predetta Unità di Gestione del Programma, oltre che attraverso la redazione di appositi rapporti periodici sullo stato di avanzamento del Programma favorendo, al tempo stesso, la massima partecipazione delle controparti istituzionali e operative sia in fase di pianificazione che nei diversi momenti attuativi.

- La predisposizione e l'approvazione dei piani di attività operativi del Programma che verranno predisposti dall'Unità di Gestione del Programma con cadenza semestrale e sottoposti all'approvazione del Comitato di Indirizzo e di Controllo.

I Piani Operativi del Programma - elaborati dall'apposita Unità di Gestione del Programma congiuntamente alle controparti locali coinvolte - saranno sottoposti alla formale approvazione del Comitato di Indirizzo e di Controllo (CIC) prima della loro esecuzione. Il Comitato di Indirizzo e Controllo dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale per approvare i Piani d'Azione e verificare la coerenza delle attività progettuali con gli indirizzi e le linee programmatiche dell'iniziativa. I Piani operativi dovranno essere successivamente approvati dalla controparte mozambicana e dalla DGCS.

3.3.2. Coordinamento e gestione

L'UNICRI nominerà un Coordinatore in loco che risiederà in Maputo per l'intera durata dell'iniziativa. L'esperto assumerà la diretta responsabilità della gestione e della realizzazione delle attività in loco previste dal programma, comprese le attività di ricerca. Parteciperà al monitoraggio e valutazione e alle iniziative promosse dalla Cooperazione Decentrata. Curerà i contatti con le Istituzioni mozambicane e preparerà i rapporti periodici sulle attività svolte. Parteciperà inoltre alla elaborazione dei Piani Operativi e sarà responsabile della predisposizione dei rendiconti per stati di avanzamento delle attività. Il primo rendiconto sarà predisposto a seguito delle spese sostenute relative alla prima tranche del finanziamento erogato e sarà sottoposto all'approvazione da parte della DGCS che, conseguentemente all'approvazione del primo rendiconto, provvederà alla erogazione della seconda tranche di finanziamento. Al termine del programma sarà predisposto il successivo e conclusivo rendiconto.

Il Coordinatore in loco dovrà inoltre:

- Monitorare in maniera partecipativa tutte le attività del programma, e verificarne la corrispondenza con il piano operativo, proponendo eventuali variazioni utili al raggiungimento degli obiettivi;
- Favorire il coordinamento tra tutte le azioni previste e favorire il coordinamento del progetto con i partner istituzionali e i soggetti associativi;
- Censire le risorse umane disponibili localmente e le associazioni e ONG che collaboreranno alla realizzazione del programma, definendo i termini di riferimento e gli accordi di collaborazione;
- Facilitare la realizzazione di ciascuna attività e il lavoro della formazione, della ricerca, e delle azioni a livello locale;
- Favorire il lavoro ed il coinvolgimento delle ONG locali ed internazionali, con particolare riferimento alla cooperazione non governativa italiana;
- Promuovere e partecipare alla realizzazione dei seminari e *workshop*;
- Seguire le attività della Cooperazione Decentrata;
- Agire da agente di collegamento tra l'ufficio centrale dell'UNICRI e le realtà mozambicane coinvolte nel progetto e redigere rapporti sullo stato di avanzamento del progetto;
- Acquisire i dati che riguardano la metodologia e le tecniche di lavoro delle attività realizzate in modo da contribuire a realizzare delle opportunità di replicabilità autonoma delle iniziative;
- Pianificare e partecipare ai momenti di valutazione del programma insieme ai partner locali, all'UNICRI e agli esperti della DGCS/MAE;
- Assicurare la gestione e l'amministrazione delle risorse impegnate in loco per la realizzazione delle attività progettuali;

Per gli aspetti dell'area strettamente giuridico-istituzionale, il lavoro sarà svolto in stretto collegamento con un consulente giurista che assicurerà con continuità la supervisione tecnico/scientifica e la pianificazione organizzativa della formazione giuridica, in collegamento con la sede UNICRI in Italia e attraverso apposite missioni brevi in Mozambico da realizzare nel corso del progetto in collegamento con il Coordinatore in loco. Tale figura di consulente giurista, nel corso del progetto, dovrà garantire:

- L'impostazione, l'avvio e il monitoraggio della fase di ricerca-azione;
- L'identificazione delle figure professionali locali dell'area giuridica che parteciperanno al progetto (responsabile della Banca Dati, team per la ricerca);
- L'impostazione, l'avvio e il monitoraggio di tutti gli aspetti strettamente giuridici del programma, comprese le "azioni pilota" nel campo della giustizia comunitaria;
- La collaborazione e la partecipazione alla realizzazione dei seminari e *workshop*;
- La partecipazione, in stretto collegamento con il Centro di Formazione Giuridica e Giudiziaria (CFJJ), alla preparazione dei curricula didattici e garantire la supervisione dei programmi formativi dell'area giuridica;
- La programmazione e la realizzazione di momenti seminariali e di autovalutazione del percorso formativo;
- La disponibilità di effettuare brevi missioni sia in Mozambico sia presso gli uffici dell'UNICRI in Italia, qualora le attività progettuali ed il coordinamento di esse lo richiedano.

Per l'area della formazione sociale e della rieducazione/reinserimento, sarà necessario coinvolgere realtà e conoscenze esistenti sul territorio, nell'ambito sociale e del percorso rieducativo e di reinserimento dei minori in conflitto con la legge. Un consulente area psicosociale incaricato in questo specifico ambito di lavoro seguirà l'intero ciclo del progetto in stretto collegamento con il Coordinatore in loco, assicurando lo svolgimento costante di tutte le attività previste nell'area sociale, della giustizia comunitaria e della rieducazione/reinserimento. In particolare dovrà:

- Partecipare a tutte le attività sociali del programma (formazione, elaborazione del materiale informativo, inchieste, organizzazione dei seminari, ricerche);
- Svolgere funzioni di collegamento tra le diverse associazioni e ONG che parteciperanno alle attività del progetto;
- Sostenere i diversi soggetti che interagiranno nella realizzazione delle azioni pilota della giustizia comunitaria;
- Collaborare e partecipare alla realizzazione dei seminari e *workshop*;
- Promuovere momenti di scambio e di riflessione sulle metodologie e sulle tecniche di lavoro utilizzate dalle diverse associazioni al fine di rendere armonico il lavoro in tutte le sue componenti.

Inoltre, è prevista la costituzione di una Segreteria permanente per il Forum Interministeriale con l'impiego di un esperto locale nominato e a carico del locale Ministero della Giustizia. Per il Forum, il programma renderà disponibili le risorse necessarie alla sua organizzazione e funzionamento anche attraverso l'impiego di una segretaria locale che avrà il compito di facilitare il collegamento tra le istituzioni locali e di predisporre periodici incontri e relazioni.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Una costante attività di monitoraggio e di verifica partecipata, con i partner e i destinatari delle attività, accompagnerà l'intero percorso del programma. Per ciascuna delle attività previste, sarà definito in avvio, un programma di lavoro che conterrà i tempi della realizzazione e gli indicatori di verifica. Quest'ultimi includeranno anche dei parametri quantitativi per verificare l'impatto del progetto sulle condizioni di vita della popolazione minorile target del progetto e sulle nuove capacità degli operatori locali. Tale processo costante di monitoraggio consentirà di valutare il mutamento della situazione in corso d'opera in rispetto a quello dell'inizio dell'intervento". Si prevede inoltre il rafforzamento degli strumenti analitici già in possesso dei partner del progetto al fine di incoraggiare un processo di auto-valutazione delle diverse attività del progetto. Oltre alla valutazione ed al monitoraggio costante sulle attività da parte dello staff del programma, sono previsti due momenti di valutazione attraverso l'invio di esperti esterni.

Il Programma sarà inoltre, oggetto di puntuale verifica da parte dell'UTL di Maputo e la DGCS eserciterà la necessaria funzione di controllo sull'operato dell'ente esecutore incaricato UNICRI sulla base della documentazione tecnico-economica da esso prodotta, oltre che attraverso la realizzazione di periodiche missioni interne, quanto meno in occasione dell'approvazione dei Piani Operativi del Programma. Il programma sarà sottoposto ad una valutazione finale con il coinvolgimento dell'ente esecutore, delle controparti mozambicane e del donatore.

5. PIANO FINANZIARIO

5.1 Piano finanziario diviso per annualità

Descizione attvità	Primo anno	Secondo anno	Totale	%
1. Gestione e Coordinamento				
Totale 1	**214.000**	**214.000**	**428.000**	**23**
2. Interventi di raff. istituzionale				
2.1. Sostegno alla creazione del Forum	16.000	14.000	30.000	
2.2. *Ricerca/Azione*	15.000		15.000	
2.3. Ristrutturazione ed Equipaggiamento del Centro di Rieducazione e di Osservazione	70.000		70.000	
2.4. Adeguamento e Equipaggiamento del Tribunale dei Minori	47.000		47.000	
2.5. Censimento monitoraggio e supporto ai Centri accoglienza	20.000	25.000	45.000	
Totale 2	**168.000**	**39.000**	**207.000**	**11**
3. Formazione/Ricerca/Banca Dati				
3.1. Studio sui minori in conflitto con la legge e banca dati	15.000	7.000	22.000	
Formazione Aggiornamento:				
3.2. N. 15 sessioni formaz area giuridica e sociale/Seminari			237.310	
3.3. Collegamenti e scambi internazionali	8.000	24.000	32.000	
Totale 3	**193.540**	**97.770**	**291.310**	**16**
4. Interventi di svil. sociale sul territorio				
4.1. Consulenza all'area psicosociale	48.000	48.000	96.000	
4.2. Creazione di due sportelli informativi	35.000	25.000	60.000	
4.3. Sostegno Centro sociale e ONG	40.000	30.000	70.000	
4.4. Sostegno ai Tribunale Comunitario	15.000	15.000	30.000	
4.5. Formazione Professionale per i minori	25.000	40.000	65.000	
4.6.Attrezzature per i laboratori	40.000		40.000	
4.7. Banca dati delle opportunità lavorative	0	40.000	40.000	
Totale 4	**203.000**	**198.000**	**401.000**	**22**
5. Comunicazione/Informaz./Sensibiliz.				
5.1. Personale locale	9.000	18.000	27.000	
5.2. Attrezzature	10.000		10.000	
5.3. Bollettino bimestrale	3.000	6.000	9.000	
5.4. Attività di informazione e sensibilizzazione	10.000	15.000	25.000	
5.5. Incontro Nazionale		40.000	40.000	
Totale 5	**32.000**	**79.000**	**111.000**	**6**
6 .Cooperazione Decentrata	20.000	30.000	50.000	
Totale 6	**20.000**	**30.000**	**50.000**	**3**
7. Verifica e valutazione				
Totale 7	**15.000**	**15.000**	**30.000**	**2**
8. Logistica e costi operativi in loco				
Totale 8	**170.000**	**74.000**	**244.000**	**14**
9. Altri Costi				
9.1. Costi organizzativi in Italia	30.000	30.000	60.000	
Totale 9	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**3**
Totale parziale	**1.045.540**	**776.770**	**1.822.310**	**100**
Costi generali Unicri (10%)	**104.554**	**77.677**	**182.231**	**10**
Totale Generale	**1.150.094**	**854.447**	**2.004.541**	

05A01944

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503027/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 13,00